

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

389^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-63

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 65-96

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 97-134

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta*

(1604) *LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) *VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) *RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) *PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1819) *BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1513:

BEDIN (Mar-DL-U) Pag. 3, 4

Verifica del numero legale 4

SUI RITARDI NELL'APPRONTAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI SENATORI MORSELLI E ULIVI

PRESIDENTE 4

MORSELLI (AN) 4

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819:

PALOMBO (AN) 6, 32

BEDIN (Mar-DL-U) 8, 9, 13 e passim

VITALI (DS-U) 12, 13, 14 e passim

CONTESTABILE (FI), relatore 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag. 16	PEDRAZZINI (LP)	Pag. 52
PAGLIARULO (Misto-Com)	17	STIFFONI (LP)	52
MALABARBA (Misto-RC)	19	AGONI (LP)	53
FABRIS (Misto-Udeur-PE)	21	ZANCAN (Verdi-U)	53, 54
ZANCAN (Verdi-U)	24	CAVALLARO (Mar-DL-U)	55
MAFFIOLI (UDC)	25	CALVI (DS-U)	57
GUBERT (UDC)	26	CONSOLO (AN)	59
PERUZZOTTI (LP)	27	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE	
BATTISTI (Mar-DL-U)	30	DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2003	61
BRUTTI Massimo (DS-U)	34	ALLEGATO A	
GIULIANO (FI)	38	DISEGNO DI LEGGE N. 1513:	
BOCO (Verdi-U)	42	Articolo 6 ed emendamenti	65
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	42, 43	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6	86
MAGNALBÒ (AN)	43	Articolo 7 ed emendamenti	91
Verifiche del numero legale	8, 16	Articoli 8, 9 e 10	95
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	9, 13, 15 e passim	Proposta di coordinamento	96
Discussione:		ALLEGATO B	
(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri)		INTERVENTI	
(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000		Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Giuliano sui disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819	97
(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (Relazione orale):		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	102
PRESIDENTE	43, 44, 47 e passim	DISEGNI DI LEGGE	
BOREA (UDC), relatore	43, 44	Annunzio di presentazione	112
PERUZZOTTI (LP)	47	GOVERNO	
CORRADO (LP)	48	Trasmissione di documenti	112
BRIGNONE (LP)	48	INTERROGAZIONI	
MORO (LP)	48, 49	Annunzio	60
PROVERA (LP)	49	Interrogazioni	113
VANZO (LP)	49, 50	Interrogazioni da svolgere in Commissione	134
FRANCO Paolo (LP)	50		
CHINCARINI (LP)	50, 51		
TIRELLI (LP)	51, 60		
BOLDI (LP)	51		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) *Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(233) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(550) *MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto*

(1598) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale,*

nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta

(1604) LAVAGNINI. – *Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza*

(1647) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(1702) RIPAMONTI. – *Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1748) PALOMBO. – *Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

(1819) BRUTTI Massimo. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1513

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sospeso nella seduta antimeridiana dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. Ricorda altresì che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.2 (limitatamente al capoverso, articolo 12-ter).

BEDIN (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 6.1.

Il Senato respinge l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2 è improcedibile.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.3, 6.100 e 6.4.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dispone la verifica prima di procedere alla votazione dell'emendamento 6.101 e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17.

**Sui ritardi nell'approntamento delle postazioni di lavoro
dei senatori Morselli e Ulivi**

MORSELLI (AN). Segnala che, come il senatore Ulivi, ancora non dispone di un ufficio che gli consenta di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Esprime stupore per la mancata soluzione di un problema già posto all'attenzione del Collegio dei questori; assicura comunque un proprio ulteriore interessamento.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il Senato approva l'emendamento 6.101. Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 6.5 a 6.14.

PALOMBO (AN). Ritira l'emendamento 6.102.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 6.103 a 6.29. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 6.104. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 6.30 a 6.200. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BEDIN, il Senato approva l'emendamento 6.201. Sono quindi respinti gli emendamenti 6.300, 6.106 (identico al 6.35), nonché gli emendamenti da 6.36 a 6.49.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.53 e 6.52 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 6.54 a 6.61.

VITALI (DS-U). L'articolo 6 non assicura la mancata opposizione del segreto di Stato sui delitti di strage, in quanto rimette alla discrezionalità del Presidente del Consiglio la facoltà di stabilire se il fatto di strage sia anche eversivo dell'ordine costituzionale. Sono pertanto insoddisfacenti le argomentazioni con cui il relatore Contestabile ha motivato il parere contrario sull'emendamento 6.0.13, proposto dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna. Annuncia quindi un voto contrario sull'articolo 6, di cui chiede la votazione elet-

tronica, che costituisce un'occasione persa per saldare il debito che lo Stato ha contratto nei confronti dei familiari delle vittime.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Annuncia un voto contrario in quanto la norma in votazione non costituisce una sufficiente assicurazioni per i cittadini.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 6 nel testo emendato. Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 6.0.4 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.12 (testo 2) e 6.0.100 (testo 2). Risultano invece respinti gli emendamenti 6.0.2, 6.0.5, 6.0.10 e 6. 0.13.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Anche a nome del senatore Battisti, sottoscrive l'emendamento 6.0.13.

PRESIDENTE. Comunica che anche i senatori Malabarba, Tommaso Sodano e Togni hanno sottoscritto l'emendamento 6.0.13. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CONTESTABILE, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.101 e contrario sui restanti emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Previo verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN (Mar-DL-U), il Senato approva l'emendamento 7.101, con conseguente preclusione dell'emendamento 7.102. Respite le restanti proposte di modifica, l'articolo 7 viene approvato nel testo emendato. Il Senato approva quindi gli articoli 8, 9 e 10.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Dichiara il voto contrario dei senatori Comunisti ad un disegno di legge che non risulta congruo rispetto alle esigenze di rafforzamento dei Servizi di *intelligence* a tutela della sicurezza dello Stato repubblicano, non adottando misure per adeguare ed aggiornare i Servizi né predisponendo sufficienti garanzie di democraticità e funzionalità dell'operato degli stessi a fronte delle esigenze di coordinamento con le analoghe strutture dei *partner* europei nella lotta internazionale al terrorismo e all'eversione, con particolare riferimento a quella di estrema destra. L'impianto individuato estende enormemente i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio che agirà senza un controllo effettivo, con il supporto di un Comitato di garanzia di sua emanazione. Il cuore della legge, cioè il principio di non punibilità dei reati in operazioni autorizzate, conferisce uno *status* speciale ad alcuni cittadini ed appare particolarmente pericoloso alla luce delle tesi emerse nel dibattito in ordine ad un presunto

diritto di legittima difesa preventiva da parte dello Stato. Grave appare infine l'aver escluso il segreto di Stato per i soli fatti eversivi dell'ordinamento democratico e non anche per i reati di strage. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC, Verdi-U e DS-U*).

MALABARBA (*Misto-RC*). La riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza sottoposta all'esame del Senato preoccupa per l'istituzionalizzazione del modello operativo adottato dalla CIA, per l'adozione della pratica delle operazioni illegali autorizzate dal Palazzo, per il rischio di ambizioni interventiste dell'Italia in altri Paesi, per l'assenza di un controllo parlamentare sugli estesi poteri attribuiti al Presidente del Consiglio e per il possibile reclutamento di personale esterno. E' inquietante l'idea che possa autorizzare operazioni illegali un Presidente del Consiglio che ha il controllo dell'informazione televisiva e rilevanti interessi in campo economico e per il quale la maggioranza vuole reintrodurre l'immunità. Appare infine scandaloso il trattamento riservato ancora una volta alla storica questione dell'opposizione del segreto di Stato sui reati di strage. Per tutte queste ragioni, i senatori di Rifondazione comunista, rilevando un nuovo caso di sospensione della democrazia, voteranno contro l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e dei senatori Vitali, Pizzinato e Zancan*).

Presidenza del vice presidente DINI

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). I senatori dell'Udeur concordano sull'esigenza di potenziare i Servizi di *intelligence*, che svolgono un ruolo fondamentale a difesa delle democrazie, specie dopo i rischi emersi a seguito degli attentati dell'11 settembre, ma ritengono che tale impostazione vada perseguita mantenendo ferme le garanzie generali a tutela dei diritti dei cittadini e della tenuta del sistema democratico. Il testo in esame, invece, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di dare copertura ad azioni illecite e di estendere il segreto su tali operazioni, agendo in assenza di effettivi poteri di controllo da parte del Comitato parlamentare. Appare eccessiva l'attribuzione in capo ad una sola persona della responsabilità politica dei Servizi civile e militare, dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi e del coordinamento delle politiche informative; ed è grave l'ipotesi di Servizi sollevati da ogni controllo da parte della magistratura e del Parlamento. Sarebbe stato necessario piuttosto riunire tutti i Servizi di forza armata all'interno del SISMI e tutti gli organi di polizia all'interno del SISDE ed affidare il coordinamento generale ad un'autorità superiore che rispondesse al Presidente del Consiglio ed al Parlamento; bilanciare le garanzie funzionali con un sistema di controlli da parte della magistratura e del Comitato parlamentare; declassificare le

operazioni in tempi non troppo lunghi; non ripetere gli errori del passato in materia di reclutamento degli agenti. Pertanto, i senatori dell'Udeur voteranno contro il disegno di legge.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il Paese attendeva una riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza basata sui principi della trasparenza e della garanzia assoluta dai rischi di deviazioni ed abusi. Il provvedimento in esame frustra tali attese prevedendo per la prima volta la legittimità di atti illeciti giustificati da ragioni di Stato, l'offerta di tale copertura a terzi estranei ai Servizi, l'impossibilità di un sindacato di merito da parte dell'autorità giudiziaria e l'individuazione dell'unica fonte di garanzia nella correttezza del Presidente del Consiglio, per il quale, parallelamente, si propone l'impunità. Dichiaro pertanto il voto contrario dei senatori Verdi. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Vitali e Fassone. Congratulazioni*).

MAFFIOLI (*UDC*). Il Gruppo UDC condivide pienamente la necessità di una riforma complessiva dei Servizi per l'informazione e la sicurezza per migliorarne l'efficienza ed assicurare forme di collaborazione e coordinamento a livello internazionale ed europeo, ma ritengono che l'approvazione del disegno di legge in esame costituisca in ogni caso un passo avanti per affrontare le emergenze rese impellenti dagli attentati dell'11 settembre. Il costruttivo dibattito svolto presso le Commissioni riunite ed in Aula, specie sui rischi insiti nelle norme che possono coinvolgere la libertà personale dei cittadini (che sono comunque connessi alla moralità e correttezza di chi le applica) ha condotto ad un miglioramento del testo originariamente proposto dal Governo. Per tali ragioni il Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

GUBERT (*UDC*). In dissenso dal Gruppo annuncia il voto contrario ad un disegno di legge che non punta ad una maggiore efficienza ed alla riorganizzazione dei Servizi informativi ma all'individuazione di meccanismi per l'autorizzazione di condotte illecite da parte degli stessi. Tale impostazione non può essere condivisa poiché fa prevalere la ragion di Stato sui diritti delle persone e non distingue tra norme derogabili perché prive di portata etica e norme eticamente rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PERUZZOTTI (*LP*). La titolarità dei poteri di indirizzo e controllo sui Servizi e la determinazione delle modalità operative cui essi debbono attenersi nell'espletamento della propria attività, spesso condotta al di fuori della legge in quanto legittimata dai fini perseguiti anziché dal rispetto formale delle norme, è storicamente oggetto di particolare attenzione del Parlamento e soprattutto dell'opposizione. Appare pertanto positivo l'atteggiamento del Governo che ha accettato il confronto dialettico

con il Parlamento, evitando di imporre a maggioranza stravolgimenti delle attuali strutture, che vengono adeguate per far fronte alla sfida del terrorismo internazionale. I punti salienti della proposta del ministro Frattini sono l'affermazione della finalità della difesa della sicurezza nazionale da qualsiasi genere di attacco, comprese le iniziative destabilizzanti di natura economico-finanziaria; lo sganciamento dal rispetto rigido dei parametri giuridico-formali nello svolgimento delle attività di *intelligence* e la creazione di un sistema di garanzie funzionali a favore degli agenti, con l'esclusione nel ricorso all'omicidio o ad iniziative pregiudizievoli della libertà, dell'integrità e dei diritti politici delle persone, degli attentati agli organi costituzionali e di delitti contro l'Amministrazione della giustizia; l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di direzione e coordinamento della politica informativa e di sicurezza nazionale, con il sostegno di un potenziato Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza. Particolarmente rilevante è la possibilità di reclutamento di personale anche dalla società civile per usufruire di specifiche capacità professionali. Nell'auspicio che a questa riforma seguano misure per favorire la collaborazione tra i Servizi, le forze di polizia e la magistratura nella lotta alla criminalità organizzata, dichiara il voto favorevole dei senatori della Lega. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Carrara e Palombo. Congratulazioni*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Con lo stesso senso di responsabilità che ha mosso il Gruppo della Margherita nel corso dell'*iter* parlamentare, nella consapevolezza dell'urgenza di strumenti innovativi utili all'*intelligence* per fronteggiare le emergenze interne ed internazionali con maggiore incisività, dichiara l'astensione del Gruppo sul provvedimento, atteggiamento che assume un significato strettamente politico, non di pregiudiziale contrarietà bensì di invito ad estendere e ad approfondire l'esame alle numerose questioni insufficientemente trattate. In particolare, segnala la mancata ripartizione di competenze tra il SISMI e il SISDE nonché l'esigenza di una formulazione più equilibrata della norma relativa alla speciale causa di giustificazione che offra assicurazioni di protezione dei diritti costituzionalmente garantiti. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PALOMBO (*AN*). Il testo elaborato in sede di Commissioni riunite con il contributo di tutte le forze politiche è stato ulteriormente migliorato nel corso dell'esame in Aula e, pur essendo circoscritto nella portata, appare in grado di garantire un aggiornamento delle attività di *intelligence*. Pertanto dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento, rammentando nel contempo la disponibilità chiaramente manifestata dal ministro Frattini ad affrontare, attraverso un'ampia e approfondita riflessione, la questione relativa alla suddivisione di competenze tra SISMI e SISDE, limitata in questa sede ad un pur importante coordinamento dei due settori. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BRUTTI Massimo (*DS-U*). I Democratici di sinistra hanno affrontato l'esame del provvedimento, circoscritto a parziali modifiche della legge n. 801 del 1977, con spirito costruttivo, pur ritenendo preferibile una riforma più complessiva della normativa in un'ottica di reale aggiornamento degli strumenti operativi anche al fine di estirpare radicalmente le cause che, in un passato non molto lontano, sono state fonte di pericolose deviazioni dei Servizi. In tal senso hanno presentato numerose e approfondite proposte migliorative ma, nonostante un parziale accoglimento delle stesse, permangono numerose lacune; inoltre, le soluzioni individuate appaiono in molti casi insufficienti e poco puntuali, in particolare per quanto riguarda la funzione di coordinamento del CESIS e la sua articolazione, nonché in materia di segreto di Stato e di garanzie funzionali, rispetto alle quali non appare adeguato il sistema dei controlli. Per tali motivi i Democratici di sinistra esprimeranno un voto di astensione da intendersi quale impegno del Gruppo ed invito al Governo e alla maggioranza ad apportare miglioramenti al testo del provvedimento nel corso del successivo esame parlamentare. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Del Turco e Zavoli*).

VITALI (*DS-U*). Pur comprendendo le ragioni che hanno orientato il Gruppo all'astensione, dichiara il personale voto contrario sul provvedimento in quanto non si è inteso modificare la norma relativa all'opposizione del segreto di Stato in caso di procedimenti penali per il reato di strage. Sulla questione, proposta con forza dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 1980 in un apposito disegno di legge e riproposta in un emendamento al testo oggi in esame, sono state disattese le generiche assicurazioni manifestate nel corso dell'*iter* parlamentare dal Governo e la disposizione proposta non è sufficiente ad escludere l'assoluta impossibilità di opposizione del segreto di Stato. Annuncia pertanto che la battaglia per una norma di civiltà che faccia giustizia del passato continuerà. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Zavoli. Congratulazioni*).

GIULIANO (*FI*). Dichiara il voto favorevole del Gruppo sul provvedimento in quanto le modifiche e le integrazioni apportate alla legge n. 801 del 1977 rispondono all'esigenza di disporre di una normativa più moderna in grado di assicurare, con idonei strumenti, la sicurezza dello Stato. A tal fine è stata introdotta la disciplina delle garanzie funzionali, peraltro accompagnata da un articolato sistema di procedure autorizzative e controlli, che consentirà una maggiore effettività all'azione di *intelli-*

gence attraverso metodi che si rendono talvolta indispensabili. Particolarmente qualificante appare inoltre la nuova disciplina relativa al Comitato parlamentare di controllo, di cui sono stati rafforzati i poteri conoscitivi, nonché quella relativa al segreto di Stato, pienamente informata al rispetto dei valori costituzionali. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Salzano. Congratulazioni*).

Il Senato approva quindi la proposta di coordinamento C1, nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il disegno di legge n. 1513, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere agli ulteriori coordinamenti eventualmente necessari. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

Discussione dei disegni di legge:

(1986) Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri*)

(1835) CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000

(1845) CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Borea a svolgere la relazione orale.

BOREA, *relatore*. Oltre a rilevare taluni profili di incostituzionalità nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione giustizia ha conferito un mandato a riferire in senso contrario al provvedimento a conclusione di un *iter* travagliato. Infatti, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.12 del senatore Centaro, che ha ridotto i presupposti per la concessione del beneficio al termine dei tre quarti della pena inflitta, per un residuo massimo di un anno di detenzione, l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo così emendato, è stato respinto dalla Commissione; pertanto, il Presidente della stessa, non ritenendo che le successive disposizioni avessero rilievo autonomo, ha dichiarato preclusi i restanti articoli del provvedimento. A favore dell'emendamento richiamato, sia pure con differenti sfumature, si sono pronunciati i Gruppi FI, UDC e della Margherita, mentre contro si sono pronunciati i Gruppi AN e della Lega, in coerenza con la complessiva contrarietà al provvedimento, nonché i

Gruppi Verdi e DS, pur favorevoli ad un provvedimento di clemenza. Preannuncia quindi la presentazione di un maxiemendamento che, oltre a riproporre alcuni punti esaminati in Commissione, tra cui la riduzione da tre a due anni del requisito della pena residua da scontare, prospetta una soluzione del controverso inquadramento giuridico del provvedimento, collocandolo all'interno delle misure alternative previste dalla codicistica penale, in analogia a quella prevista dall'articolo 16 del Testo unico sull'immigrazione con l'espulsione dello straniero irregolare. Infine, essendo già scaduto il 6 maggio scorso il termine per la presentazione degli emendamenti su alcuni disegni di legge proponenti un'amnistia di cui è stato avviato l'esame presso la Commissione giustizia, l'Assemblea può optare per una scelta istituzionalmente più corretta, adottando un provvedimento di clemenza con la maggioranza qualificata prevista dalla Costituzione. (*Applausi dei senatori Salzano e Moncada*).

PERUZZOTTI (*LP*). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, solleva una questione pregiudiziale di costituzionalità con riferimento all'articolo 79 della Costituzione, che prevede una maggioranza qualificata per l'approvazione degli singoli articoli e complessiva di un disegno di legge di indulto, quale si dovrebbe correttamente definire il provvedimento, in luogo del riferimento alla sospensione dell'esecuzione della pena, considerata l'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato. Chiede quindi che l'Assemblea decida di recedere dal proseguire l'*iter* del provvedimento.

CORRADO (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, ai sensi della medesima norma costituzionale, ritenendo che il provvedimento in esame sia assimilabile ad un disegno di legge di indulto e quindi richieda la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

BRIGNONE (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, in quanto il beneficio non si configura come una misura alternativa alla detenzione, bensì come un indulto mascherato, come dimostra la connessa estinzione della pena.

MORO (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, trattandosi di un provvedimento di indulto, come dimostra l'accesso volontario alle prescrizioni connesse al beneficio previsto.

PROVERA (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, dal momento che la natura giuridica di provvedimento di indulto risulta chiaramente dalla previsione di esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio.

VANZO (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, poiché analogamente ad un provvedimento di indulto condizionato si prevede la revoca del beneficio.

FRANCO Paolo (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, poiché mancando la detenzione il beneficio non può essere considerato una misura alternativa alla stessa.

CHINCARINI (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, in considerazione dell'esclusione di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, come prevede per l'indulto il codice penale.

TIRELLI (*LP*). Sottolinea come la Lega stia conducendo la battaglia contro il provvedimento a termini di Regolamento. (*Applausi dal Gruppo LP*).

BOLDI (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, sempre ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, trattandosi di un indulto mascherato, come risulta dalla mancata punibilità per evasione, in presenza di violazioni delle prescrizioni imposte. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PEDRAZZINI (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, trattandosi in realtà di un provvedimento di indulto la cui approvazione richiede una maggioranza parlamentare qualificata.

STIFFONI (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, trattandosi di un provvedimento di indulto, come emerge dalla prevista declaratoria di estinzione della pena non per espiazione della stessa, bensì per superamento dei termini.

AGONI (*LP*). Presenta una questione pregiudiziale di costituzionalità, ritenendo che il provvedimento si sostanzi in un indulto, anziché in una sospensione dell'esecuzione della pena, come emerge dalla previsione dell'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Ritiene infondata la questione pregiudiziale di costituzionalità, che peraltro anche la Camera dei deputati ha respinto. A parte l'impropria definizione di «indultino», il disegno di legge non è assimilabile ad un provvedimento di indulto, bensì ad una misura alternativa alla detenzione, come dimostrano le previsioni contenute nell'articolo 5 relative alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza, in caso di revoca della stessa, per la determinazione della residua pena detentiva da eseguire. (*Applausi dei senatori Gruosso e Tommaso Sodano*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Esprime perplessità non tanto sulla pluralità delle questioni pregiudiziali sostanzialmente identiche, quanto sul fatto che la maggioranza sta venendo meno al ruolo che gli elettori le hanno conferito: piuttosto che ricorrere a questa singolare pratica di autostruzionismo, dovrebbe esprimere chiaramente la propria posizione sul disegno di legge. Le pregiudiziali vanno rigettate in quanto il provvedimento non necessita una votazione secondo le modalità che la Costituzione prevede per l'indulto, trattandosi di una sospensione condizionata della pena, fattispecie che rientra nella fisiologia del sistema. L'indulto ha un effetto estintivo ed automatico della pena, mentre le misure previste dal disegno di legge non prevedono tale automatismo, ma anzi la loro concreta applicazione richiede un controllo del magistrato di sorveglianza e quindi rispondono ai criteri della personalizzazione della pena previsti dall'articolo 27 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e del senatore Ziccone*).

CALVI (*DS-U*). È contrario alla questione pregiudiziale, che tuttavia merita una risposta giuridicamente argomentata. Vi è una radicale differenza tra l'indulto e la sospensione condizionata della pena, in quanto il primo istituto si applica anche ai latitanti e ai condannati in stato di libertà, mentre il secondo riguarda esclusivamente i detenuti che hanno già scontato una determinata quota della pena. Né è sostenibile che il provvedimento violi il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, poiché diverse sentenze della Corte costituzionale ritengono legittime differenziazioni tra i destinatari dei benefici. Inoltre, l'automatica estinzione della pena non è esclusa dall'ordinamento ed è anzi già prevista dall'articolo 163 del codice penale, nonché dall'articolo 656 del codice di procedura penale come modificato nella precedente legislatura su proposta dell'onorevole Simeone, sulla cui formulazione non è mai stata eccepita questione di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi DS-U e dei senatori Zancan e Moncada*).

CONSOLO (*AN*). Il disegno di legge non prevede norme di carattere penitenziario in quanto non contiene alcun riferimento al comportamento del detenuto e pertanto configura un provvedimento di clemenza che, sulla base dell'articolo 79 della Costituzione, richiede l'approvazione con il *quorum* dei due terzi di ciascuna Camera. Annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo sulla questione pregiudiziale. (*Applausi dai Gruppi AN e LP*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi notizia delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 7 maggio.

La seduta termina alle ore 19,56.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, Degennaro, Delogu, Grillo, Guzzanti, Izzo, Mantica, Marano, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Iannuzzi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Del Pennino, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europeo; Greco e Manzella, per partecipare alla Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Marini, per attività del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Peterlini, per partecipare al Convegno sui fondi pensione europei; Baratella, Giaretta, Pedrizzi e Sodano Calogero, per un incontro con la delegazione spagnola del Gruppo di collaborazione tra il Senato italiano e quello spagnolo; Tomassini, per partecipare ad un seminario sul libro verde «Politica spaziale europea».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(233) COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto

(1598) COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza

(1647) VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo

(1702) RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti

(1748) PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(1819) BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1513

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1513, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

**Sui ritardi nell'approntamento delle postazioni di lavoro
dei senatori Morselli e Ulivi**

MORSELLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSELLI (*AN*). Signor Presidente, approfitto della sua autorevole presenza per segnalarle che il senatore Ulivi da novembre e il sottoscritto da febbraio, nonostante ripetuti interventi del nostro Gruppo, siamo tuttora senza un ufficio e non siamo ancora in grado di lavorare compiutamente come gli altri colleghi.

La pregherei, quindi, di intervenire sulle strutture del Senato per consentirci di svolgere il nostro lavoro compiutamente, come tutti gli altri senatori, e non in modo tanto precario.

PRESIDENTE. La ringrazio della segnalazione, senatore Morselli. Naturalmente interverrò sugli uffici, sulle strutture e su chiunque occorra. La questione è già stata segnalata più volte ed è all'esame dei senatori Questori; ho ricevuto assicurazioni in merito, quindi sono un po' stupito che non sia stata risolta. Tuttavia, interverrò nuovamente e chiederò ancora l'aiuto dei colleghi Questori.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

PRESIDENTE. Riprendiamo le votazioni degli emendamenti all'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Sull'emendamento 6.102 è stato avanzato un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Palombo?

PALOMBO (AN). Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.15, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.20, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.21, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.27, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.104.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.104, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.31, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.32, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.33, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.201.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bedin, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.201, presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 6.35, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.36, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.38, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.40, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.43, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.44, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.45, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.47, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.48, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.49, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Gli emendamenti 6.53 e 6.52 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.55, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.57, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.58, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.59, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.60, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto sull'articolo 6.

Ritengo particolarmente grave che sia il relatore che il rappresentante del Governo si siano pronunciati in senso contrario sugli emendamenti relativi alla non apposizione del segreto di Stato quando si tratti di reati di strage. In modo particolare, questa contrarietà si è manifestata sull'emendamento 6.0.13, che recepiva una proposta di legge di iniziativa popolare – presentata dall'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 – che risale al 1984.

Si è espresso un parere contrario anche su una formulazione simile (anche se non identica, più tenue, se vogliamo): l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Massimo Brutti e Nieddu.

Al relatore, senatore Contestabile, vorrei dire che l'argomentazione con la quale ha motivato il suo parere contrario sull'emendamento 6.2, del senatore Brutti, è completamente infondata; infatti, egli ha detto che la questione è risolta dalla stessa formulazione del provvedimento, come proposto dal Governo, che prevede che in nessun caso possano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Questa è esattamente la formulazione della legge n. 801 del 1977, ed è chiaro che una formulazione del genere consegna nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri il potere discrezionale di decidere ciò che è eversivo dell'ordine costituzionale e ciò che non lo è.

Purtroppo, proprio sulla base della legislazione del 1977, sono stati possibili, nel corso del tempo, usi distorti e tragici dell'apposizione del segreto di Stato quando si trattava di reati di strage. In molte occasioni, in molti processi per strage è stato apposto il segreto di Stato, in particolare per la strage dell'Italicus del 1974. Inoltre, in numerosissime vicende di stragi sono stati coinvolti appartenenti ai Servizi di sicurezza, che hanno attuati depistaggi, distogliendo dagli autori delle stragi l'attenzione dei magistrati.

C'è un debito che il Parlamento italiano ha nei confronti dell'opinione pubblica e del Paese e nei confronti della citata Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna. Questo debito, attraverso il parere che qui espresso dal relatore e dal Governo, il Parlamento non riuscirà a saldarlo.

Era indispensabile introdurre nel nostro ordinamento sia le norme previste nell'emendamento presentato dai senatori Massimo Brutti e Nieddu, sia quelle che io e altri cinquantadue colleghi abbiamo proposto con l'emendamento 6.0.13, recependo la ricordata proposta di legge di iniziativa popolare del 1984.

Quindi, a nome personale, non posso che esprimere la mia forte contrarietà sia al modo in cui relatore e Governo si sono in questa sede pronunciati sull'argomento, sia sull'articolo 6 del disegno di legge. Vedremo poi quanto ciò inciderà sulla valutazione complessiva che il nostro Gruppo darà sull'insieme del provvedimento. Fin d'ora però dico che norme che non sanino questa ferita non potranno avere il mio voto favorevole.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto a nome del Gruppo Margherita-l'Ulivo. Anche noi dobbiamo rilevare che la maggioranza e il Governo non hanno saputo cogliere l'occasione per assicurare i cittadini che i depistaggi su stragi di cui ancora stiamo soffrendo non saranno ripetuti non accettando l'indicazione che i senatori Brutti e Nieddu avevano dato con l'emendamento 6.2.

Pertanto, anche noi dichiariamo il nostro voto contrario sull'articolo 6 nel suo insieme.

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo sull'articolo 6 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.10, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.11 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.12 (testo 2), presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.13, al quale i senatori Malabarba, Sodano Tommaso e Togni hanno aggiunto la loro firma.

VITALI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vitali, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.13, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

BEDIN (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il senatore Battisti ed io volevamo aggiungere la nostra firma all'emendamento che è stato appena votato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.100 (testo 2), presentato dai senatori Manfredi e Palombo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CONTESTABILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.100 e 7.2. Esprimo parere favorevole sull'emendamento

7.101. L'emendamento 7.102 potrebbe essere assorbito dall'approvazione dell'emendamento 7.101.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 7.3 e 7.5.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Brutti Massimo e Nieddu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dai senatori Cirami e Gubetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.101.

Verifica del numero legale

BEDIN (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 7.102 è concluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Boco e Zancan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, onorevoli senatori, dichiaro subito il voto contrario dei Comunisti Italiani.

Si tratta, naturalmente, di una materia complessa e delicata che riguarda i problemi della sicurezza dello Stato repubblicano. Proprio per questo riteniamo che, per alcuni aspetti, il provvedimento non sia congruo al rafforzamento dello strumento dell'*intelligence*.

Il Ministro ha parlato di reclutamento, formazione, tecnologia, mezzi preventivi e operativi; tutto ciò è giusto, urgente, necessario, ma assente da questo provvedimento. Occorre una nuova qualità della collaborazione non solo, come ha detto il Ministro, fra i Servizi che operano nei Paesi democratici, ma specialmente e in primo luogo anche fra i Paesi dell'Europa Unita. Occorre una chiara e comune visione dell'obiettivo.

Il coordinamento nazionale e internazionale della lotta al terrorismo è senz'altro la priorità, ma vorrei che esso non facesse dimenticare la vera e propria ondata di piccoli e grandi attentati, provocazioni, violenze che hanno una chiara matrice eversiva di estrema destra. Io vorrei lanciare un allarme, perché mi pare che questo fenomeno sia ancora largamente sottovalutato. Né si può dimenticare che il nostro è stato il Paese delle stragi e i fatti sono ancora troppo brucianti e misteriosi per parlarne al passato remoto, come vedremo a proposito del segreto di Stato.

Dunque, l'Italia si deve tutelare anche grazie ai suoi Servizi da un sottobosco torbido, che unisce presumibilmente interno ed estero, e che in passato ha messo a dura prova la tenuta democratica del Paese. Ricordo solo che l'omicidio di Aldo Moro ha avuto un effetto traumatico e destabilizzante ed ha segnato in modo irreversibile la storia e la politica dell'Italia.

A noi non pare di ritrovare in questo provvedimento tutto ciò, e cioè l'adeguamento e l'aggiornamento che dovrebbero garantire ai Servizi di svolgere un'attività all'altezza delle necessità, né la garanzia di democrazia e funzionalità che il Ministro ha sottolineato con tanta enfasi.

La legge introduce, come è noto, il principio della non punibilità per il personale dei Servizi che commetta un reato durante la predisposizione e l'esecuzione di operazioni deliberate e autorizzate in base a una causa di giustificazione. Si tratta, mi pare, di una novità assoluta, una licenza che trova un ostacolo insormontabile nella prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, perché conferisce uno *status* speciale ad alcuni cittadini che non sarebbero più uguali agli altri di fronte alla legge.

Faccio notare il pericolo della teoria della legittima difesa esposta dal senatore Contestabile. Si tratta di una legittima difesa preventiva, che non è contemplata in alcun codice. Attenzione, poi: se etica e politica sono sfere comunicanti, dove si trova – presumo, anche se non sono un giurista – il limite, la regola della politica, se non nel diritto? Ma la Costituzione esclude la disuguaglianza dei cittadini davanti alla legge. *Ergo*, il postulato giustificatorio non convince. Né convince la tesi di chi minimizza e cerca precedenti, perché dobbiamo essere franchi: il principio della non punibilità del reato non è un aspetto di questo provvedimento, ne è il cuore.

Né la questione si risolve con la regolamentazione dei casi – del tutto generici – di tale speciale causa di giustificazione.

È per qualche aspetto inquietante l'enorme potere che in proposito è nelle mani del Presidente del Consiglio che, sentito il Ministro competente, autorizza le operazioni o ratifica il provvedimento ove questo sia stato assunto in casi di assoluta necessità dal direttore del Servizio interessato.

Né, d'altra parte, i contrappesi di tale enorme potere sembrano sufficienti. La Corte costituzionale, infatti, ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento ma solo se è stato sollevato dall'autorità giudiziaria un conflitto di attribuzioni. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio dei poteri di autorizzazione della spe-

ziale causa di giustificazione. Coadiuvata, dunque senza alcuna funzione di controllo. E tale Comitato di garanzia non risponde né al Parlamento né alla Commissione parlamentare. Esso è formato da alti magistrati, ma scelti dal Presidente del Consiglio non, per esempio, dai Presidenti delle Camere. Dunque un organismo che non appare di garanzia, bensì di supporto e di servizio all'attività dello stesso Presidente del Consiglio.

Certo, il Comitato parlamentare di controllo può esercitare in parte la sua funzione per conoscere la speciale causa di giustificazione, ma il contenuto delle informazioni che può fornire il Presidente del Consiglio al Comitato parlamentare di controllo non può riguardare operazioni in corso o concluse che egli ritenga pericoloso divulgare per la sicurezza della Repubblica. Non solo: il Presidente del Consiglio può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e procedimenti penali ritenuti indispensabili alle attività connesse alle sue funzioni.

Insomma, siamo davanti ad un'estensione abnorme dei poteri del Presidente del Consiglio, senza alcun controllo effettivo e, ove tale controllo vi sia, è limitato a quello di un Ministro del suo Governo.

Infine, la nuova normativa del segreto di Stato ne determina il limite esclusivamente rispetto – e leggo – a «fatti eversivi dell'ordine costituzionale», una dizione molto generica e molto limitata, laddove a nostro avviso dovrebbero essere esclusi dal segreto di Stato fatti, notizie e documentazioni relative a reati commessi ai fini dell'eversione ma anche i delitti di strage. Viceversa, sembra si ignori un passato che ha segnato un conflitto aspro e devastante non solo fra le famiglie delle vittime e lo Stato che opponeva il segreto, ma fra tutto il Paese e lo Stato. Come giustamente sostenuto dal senatore Vitali poco fa, tutto ciò è grave. È molto grave la sordità della maggioranza su tale questione.

Dunque è una legge che garantisce la copertura della ragione di Stato come giustificazione dei reati e che assieme consegna nelle mani del Presidente del Consiglio, un potere enorme pressoché assoluto. È questo il nodo che riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento della nostra *intelligence*? È nella speciale causa di giustificazione di un reato? È nella concentrazione dei poteri nelle mani di un solo uomo? La risposta naturalmente è no. Viceversa, si getta un'ombra inquietante su ciò che potrebbe avvenire ove tale causa di giustificazione o tale concentrazione di poteri venisse usata a sproposito. Sono queste le ragioni per cui i Comunisti italiani voteranno contro questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC, Verdi-U e DS-U*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, così come ci viene proposto, questo disegno di legge di riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza istituzionalizza una sorta di CIA di Palazzo che, con il be-

neplacito del Presidente del Consiglio può fare senza limiti controlli telefonici, può entrare di nascosto nelle case e negli uffici e compiere altre azioni proibite dai codici con poche eccezioni, come rapire o uccidere.

Peraltro, a chiamarla CIA italiana è stato l'ideatore di questa riforma, l'attuale ministro degli esteri Frattini, in quanto ha detto di averla presa a modello per la riforma. Basterebbe questa affermazione a far preoccupare per le intenzioni del Governo. Ma c'è una differenza sostanziale tra l'originale e il modello d'importazione: la CIA di Bush non può operare sul territorio degli Stati Uniti, mentre la CIA italiana, per l'ovvio motivo che, al di là delle aspirazioni di alcuni, il nostro Paese non è una superpotenza, è stata progettata soprattutto ad uso nazionale.

Proporre per l'Italia il modello CIA non è una cosa seria, ma può diventarlo se dietro c'è l'intenzione di emulare a fini interni, a fini cioè non di interesse mondiale ma di Palazzo, la pratica dei controlli illegali e le operazioni criminali. Oppure – e lo chiedo esplicitamente al Governo – se c'è la volontà di sottolineare anche da questo ambito un ruolo interventista dell'Italia in altri Paesi, magari in accompagnamento esplicito di attività belliche condotte non a caso dagli Stati Uniti, come dimostra il rivendicato ruolo dei servizi italiani in Iraq. In tutto il dibattito non ho sentito alcun cenno alla questione.

La riforma dice che non sono punibili gli agenti segreti che commettono reati, escluso l'omicidio, per salvaguardare la sicurezza dello Stato. Le operazioni devono essere autorizzate per iscritto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del direttore del Servizio (SISMI o SISDE), vistata dal Ministro di riferimento.

Il Comitato parlamentare per i servizi segreti non avrà accesso alle operazioni «sporche», per la cui attività potrà essere utilizzato anche personale estraneo. Ciò significa che gli agenti dei Servizi potranno avvalersi di apparati paralleli del tipo P2, che fu utilizzata con il reclutamento dei piduisti nei vertici dei Servizi segreti. Ce lo ricordiamo o no, signor Sottosegretario?

I patti tra i Servizi segreti e i loro collaboratori esterni ora saranno protetti dal benessere del Presidente del Consiglio. Se un magistrato, su denuncia di un cittadino, scoprirà che a forzare il suo appartamento o l'ufficio e a perquisirlo è stato un Servizio segreto, non potrà perseguire l'autore del reato senza essere autorizzato dal Presidente del Consiglio. E se il Presidente del Consiglio farà opposizione, dovrà sollevare il caso davanti alla Corte costituzionale.

Si vuole creare un sistema in cui il più alto organo di controllo della legalità nello Stato di diritto dovrebbe garantire l'impunità a funzionari dello Stato che violano leggi e diritti costituzionali su licenza del Presidente del Consiglio. Altro che democrazia!

Se questa riforma verrà alla fine approvata ci troveremo nella condizione della piena espropriazione delle funzioni di controllo democratico del Parlamento e della magistratura. Inoltre, si vuole ridurre il Comitato parlamentare sui servizi ad un organismo «ragionieristico» con compiti di solo controllo delle spese e dei *budget* dei nostri agenti segreti. In que-

sto modo le violazioni dei diritti individuali e quelle della *privacy* resterebbero «oscurati» dall'attività dei Servizi.

È grave che mentre si discute per dare più poteri diretti al Presidente del Consiglio nel campo dello spionaggio, il suo partito, preoccupato di evitargli ogni possibile guaio giudiziario per fatti passati, presenti e futuri, chiede che sia sancita l'immunità parlamentare per le alte cariche dello Stato finché dura il loro mandato.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue MALABARBA*). Se poi mettiamo nel conto che il nostro Presidente del Consiglio è tra gli uomini più ricchi del mondo e ha il controllo dell'informazione televisiva, l'idea che possa autorizzare operazioni illegali aumenta l'inquietudine, ma pare che ciò non preoccupi più di tanto quest'Aula.

Abbiamo proposto modifiche – che non sono state accolte – per inserire garanzie nella legge di riforma dei Servizi. Così come esce dalla discussione svoltasi in Senato non possiamo condividerla.

In particolare, vorrei ricordare con un certo disappunto la sufficienza con cui anche una questione storica come quella del segreto di Stato sui reati di strage è stata trattata: lo ritengo un fatto scandaloso per i familiari delle vittime delle stragi e per i cittadini italiani tutti. Ogni depistaggio di organi dello Stato resterà impunito perché coperto da segreto. Sia il nostro emendamento, sia quello presentato dal collega Vitali, sono caduti in un assordante silenzio della maggioranza.

Esprimo, quindi, il voto contrario del Gruppo Rifondazione Comunista perché anche in questo caso, quello della riforma dei Servizi, siamo di fronte ad una sospensione della democrazia. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e Misto-Com e dei senatori Vitali, Pizzinato e Zancan*).

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, dopo gli attentati dell'11 settembre alcune democrazie occidentali, prima fra tutte quella degli Stati Uniti, hanno introdotto legislazioni speciali antiterrorismo o per la sicurezza che hanno quale prima conseguenza la riduzione delle garanzie democratiche per i cittadini.

In Italia, sulla scia di questa spinta emotiva, con il provvedimento che è giunto ormai alle soglie del voto finale dell'Aula, si vogliono dare più poteri a polizie e servizi e meno controlli di legalità.

Insomma, lo *slogan* sembra essere: meno giudici e più poliziotti. Ciò nonostante si possa citare un lungo elenco di vicende di sangue o casi istituzionali che hanno sconvolto la cronaca italiana e la pubblica opinione, che in qualche modo hanno tirato in ballo i Servizi segreti e le presunte o accertate deviazioni che li hanno riguardati.

I Servizi segreti sono stati chiamati in causa come responsabili o implicati in tutte le vicende che in qualche modo avevano risvolti misteriosi o non ben definiti, credo non sempre a torto. Nei casi in cui un colpevole non si è trovato, si sono date le colpe agli organi istituzionali devianti e in particolar modo ai Servizi segreti.

In un tale quadro ricco di nuovi rischi sicuramente in campo internazionale, ma viziato da situazioni interne passate non ancora chiarite, dire questo alla vigilia dell'ennesimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ha pure un significato forte per noi; fare questo proprio oggi senza aver chiarito tutta una serie di situazioni passate, credo significhi introdurre una serie di novità sicuramente dal punto di vista funzionale e dei controlli sulle attività dei Servizi di sicurezza, ma con il rischio di minare anche pesantemente alcune garanzie che pure dovevano essere date con più forza a questo Paese.

Con la nuova legge qui proposta, i membri dei Servizi avranno assicurate le garanzie funzionali, cioè potranno realizzare azioni illecite e compiere reati sotto copertura senza essere punibili. Il Presidente del Consiglio autorizzerà per iscritto, fissandone i modi e i tempi, le operazioni concordate con il direttore del Servizio e il Ministro competente. L'unico limite imposto agli agenti e a quanti lavoreranno con queste indicazioni è quello di non uccidere e di non ferire.

Il segreto sulle operazioni sarà mantenuto per quindici anni; dopo, tutto diventerà pubblico, a meno che il Presidente non decida di prolungare il segreto.

È un potere decisamente vasto quello che viene assegnato al Presidente del Consiglio, il cui unico baluardo di controllo è quello del Comitato bicamerale, che vede però limitato il proprio potere. Il Comitato parlamentare per i Servizi non avrà alcun potere effettivo di controllo, non avrà più alcun rendiconto periodico sull'attività delle agenzie, tranne per quel che riguarda il *budget*. Viene limitato il controllo su informazioni, strutture e attività svolte e comunque il Presidente del Consiglio potrà opporre l'esigenza di tutela del segreto.

Il Presidente del Consiglio, dunque, sarà l'unico responsabile politico dei Servizi, sia quello militare, sia quello civile, avendo la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa, disponendo dell'organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti al Servizio.

A noi francamente sembra che questo sia troppo per un uomo solo. I Servizi di sicurezza sono sollevati da ogni controllo da parte della magistratura. Soltanto al termine di un'operazione, il direttore del Servizio scriverà una relazione ed informerà la polizia giudiziaria, che a sua volta informerà la magistratura.

A queste considerazioni si potrebbe obiettare che in fondo è meglio, per una maggiore efficienza delle attività informative, che ci siano poche persone a dirigere, tutto questo, però, semprechè avvenga a discapito di una serie di controlli inutili che rallenterebbero il lavoro informativo.

Riteniamo sia grave avere un Servizio che non mantiene rapporti con la magistratura e nemmeno con le Forze armate, che non risponde al Comitato parlamentare se non in misura ridotta, e tiene rapporti esclusivamente con il Presidente del Consiglio.

A nostro avviso, una riforma intelligente, più democratica e sicuramente più trasparente avrebbe potuto mantenere il presente assetto introducendo garanzie di controllo e di coordinamento maggiori, soprattutto valorizzando e motivando il personale, sia esso civile o militare.

Nella situazione italiana pensiamo che si sarebbe dovuta introdurre una forma di coordinamento all'interno del SISMI che riunisse tutti i Servizi di Forza armata; allo stesso modo anche nel SISDE, tra tutti gli organi di polizia. Il tutto coordinato da un'autorità superiore che rispondesse certamente al Presidente del Consiglio, ma anche al Parlamento.

I senatori dell'Udeur ritengono dunque che certamente i Servizi andrebbero potenziati, perché essenziali per le strategie politiche, economiche e militari che l'Italia deve affrontare per mantenere la pace, la sicurezza e la difesa delle istituzioni interne, per la tutela del sistema economico. I Servizi di *intelligence* svolgono in ogni azione un ruolo fondamentale soprattutto nell'era della tecnologia e dell'informazione; in tutte le democrazie internazionali essi sono valutati come organo essenziale di difesa e supremazia, fermo restando però che ci sono delle garanzie generali per i cittadini dei diversi Paesi, e in questo caso ci sarebbero dovute essere anche per i cittadini italiani.

Questo manca nella nostra mentalità politica, che non trae tesoro dagli errori del passato (ripeto che dirlo alla vigilia dell'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ha un significato forte) e nemmeno dall'esperienza di altri Stati, che hanno fatto dei Servizi segreti motivo di supremazia, controllo e difesa delle istituzioni democratiche.

Ecco perché torna ad essere fondamentale la questione dei controlli. Se si possono accettare le garanzie funzionali, si sarebbe dovuto, dunque, bilanciarle maggiormente con un sistema di controlli da parte sia della magistratura, sia del Comitato parlamentare.

Era necessario introdurre un sistema di declassificazione che rendesse pubbliche le operazioni in un numero di anni che non fosse troppo lungo e procrastinabile nel tempo. Bisognava adottare un nuovo sistema di reclutamento degli agenti che non ripetesse gli errori del passato e che vedesse tutti gli agenti operativi, mentre ora il rapporto a noi sembra essere quello di un operativo e due parassiti – non so come altro definirli – a carico dello Stato.

Noi riteniamo, dunque, che il controllo del Parlamento sia fondamentale per impedire un uso antistituzionale dei Servizi. Il Comitato parlamentare per noi deve conoscere le operazioni in tempo ragionevolmente

breve, certo, senza pregiudicare il positivo svolgersi delle operazioni nell'interesse dello Stato.

Permangono, quindi, nella riforma che il Senato si accinge a votare tante questioni tecniche non risolte e aspetti riguardanti i rapporti tra i poteri del Presidente del Consiglio e le altre istituzioni dello Stato che mi inducono a dichiarare il voto contrario dei senatori Dell'Udeur.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, signori colleghi, non si può negare che la riforma dei Servizi per l'informazione e la sicurezza fosse attesa dal Paese. Sono certo di avere cominciato a sentir parlare di possibilità di deviazione dei Servizi segreti ancor prima di entrare all'università (purtroppo, sono passati molti anni!). L'attesa è però frustrata dal provvedimento che il Senato si accinge a votare. Io mi auguro che questa attesa non venga frustrata e faccio (per quanto mi è possibile e per quanto è possibile al mio Gruppo) opposizione a questa legge.

Dichiaro pertanto un netto e convinto voto contrario perché il Paese si attendeva essenzialmente due cose che questa riforma non offre; in primo luogo, trasparenza, trattandosi di Servizi di informazione e sicurezza delle istituzioni repubblicane; in secondo luogo, garanzie, (garanzie assolute, finalmente), rispetto alla possibilità di deviazioni ed abusi.

Se dunque l'obiettivo da perseguire (usando l'avverbio «finalmente» che tanto piace al senatore Contestabile) era finalmente quello della trasparenza e delle garanzie rispetto agli abusi, se si introduce, per la prima volta nella storia repubblicana, una causa di giustificazione per delitti di Stato (se non vi piace l'espressione per contrazione «delitti di Stato», dovete ammettere che è corretta la dizione «delitti giustificati da ragioni di Stato») strutturata, tuttavia, in termini, in primo luogo, di impossibilità di sindacato di merito (infatti, la Corte costituzionale, nel conflitto di attribuzioni, non ha la possibilità di sindacare il merito dell'esistenza della causa di giustificazione, oltretutto quel rapporto di proporzionalità di cui ha parlato così bene stamattina il senatore Gubert, quel rapporto di indispensabilità del delitto per ragioni di Stato); se questa stessa causa di giustificazione non soltanto è nella disponibilità, signori colleghi, del personale dei Servizi (che si potrebbe dire «garantente» con le sue qualifiche soggettive, anche se purtroppo la storia ci dice che questa garanzia non sempre è stata valida), ma è altresì offerta a terzi estranei ai Servizi (quindi, *quisque de populo*, poichè non sappiamo con che criteri sono scelti, se non attraverso una delega, senza nessuna garanzia soggettiva); se l'unica garanzia (al riguardo mi sembra molto puntuale e pertinente l'osservazione testé fatta dal senatore Malabarba) riposa nelle mani e nella correttezza del Presidente del Consiglio e se – non domani, ma oggi – si chiede che questo stesso Presidente del Consiglio rimanga impunito per tutto il corso del suo mandato attraverso una sospensione di eventuali abusi, voi compren-

derete che stiamo dando vita ad un mostruoso cane che si morde la coda, perché l'unica garanzia è per una persona che si vuole impunita.

Non c'è sindacato del giudice ordinario; non c'è sindacato della Corte costituzionale; la causa di giustificazione è rimessa a terzi estranei: vi è, dunque, una possibilità di licenza di delitti giustificati dalla ragione di Stato e voi comprenderete bene come basti questa semplice possibilità per mettere in non cale gli obiettivi di trasparenza e di garanzia rispetto agli abusi.

Se abbiamo costruito una casa che non è trasparente e non è garante, ma ha nelle sue pareti una venatura che, inevitabilmente, non garantisce né trasparenza né, soprattutto, assenza di abusi, questa legge non raggiunge quegli obiettivi che da tanti anni il popolo italiano aspettava; non raggiungendo quegli obiettivi, questa stessa legge non può che ricevere il mio fermo no personale, come il più fermo no del mio Gruppo alla sua approvazione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC e dei senatori Vitali e Fassone. Congratulazioni*).

MAFFIOLI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (*UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la decisione del Governo di migliorare ed integrare la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione ed ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato» è una decisione che il Gruppo dell'UDC condivide pienamente.

Che il problema fosse sentito lo dimostrano il numero di disegni di legge d'iniziativa di numerosi senatori e il fatto che da molto tempo questi argomenti vengono dibattuti.

Sono state introdotte modifiche che tendono a rendere più efficienti i Servizi. Un'esigenza, questa, che si è resa ancora più impellente dopo i fatti dell'11 settembre 2001. Un intervento che si è reso necessario anche per assicurare forme di collaborazione e di coordinamento a livello internazionale ed europeo.

Certo, inderogabile è l'esigenza, sentita dai più, di una riforma complessiva. Tuttavia, noi riteniamo che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti già un grosso passo avanti per affrontare un periodo di emergenza come l'attuale.

Il pericolo di attentati terroristici rende necessaria l'introduzione di strumenti sempre migliori e adeguati al livello di operatività richiesto in un contesto come l'attuale.

Il dibattito che si è svolto presso le Commissioni riunite ed in Aula, al di là di alcune posizioni diverse, è stato sereno e costruttivo, a dimostrazione della sentita esigenza di aggiornamento della normativa vigente da parte della stragrande maggioranza delle forze politiche.

Certo, alcune modifiche introdotte hanno animato in maniera costruttiva il dibattito, sempre con il fine di dare strumenti efficaci agli uomini

dei Servizi e anche di salvaguardare diritti fondamentali come la vita privata e la libertà personale. Pur tuttavia, riteniamo che in un contesto storico ricco di eventi eccezionali siano necessari strumenti eccezionali. È un rischio che tutti dobbiamo correre nella misura in cui crediamo e vogliamo difenderci dai pericoli che tutti conosciamo e che tutti temiamo.

Le modifiche introdotte sono pienamente condivise, come dicevo, dall'UDC. Certo, alcuni rischi nell'applicazione delle norme che possono coinvolgere la libertà personale o l'integrità fisica sussistono, ma questi sono rischi che già viviamo rispetto ad altre norme vigenti (come non ricordare arresti facili, violenze psicologiche a danno di arrestati o imputati?).

Come sempre, tutto dipende dalla moralità e dalla correttezza di chi applica la norma. L'auspicio è che coloro che saranno incaricati dell'applicazione delle norme in approvazione siano persone degne di ricoprire tali incarichi. Come sempre, tutto dipende dall'uomo ed è per questo che ci dobbiamo tutti impegnare per creare un mondo dove crescano persone ricche di valori morali ed umani.

Con questo auspicio, l'UDC esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, è ovvio il riconoscimento del ruolo fondamentale dei Servizi informativi, ma questa riforma non punta ad una maggiore efficienza e ad una riorganizzazione: il suo contenuto fondamentale è l'individuazione di condotte illecite che divengono poi lecite per dichiarazione dello Stato.

Ciò costituisce per me motivo di conflitto di coscienza, perché la concezione personalista dello Stato cui mi ispiro non prevede che vi sia una ragione di Stato che possa prevalere sul diritto della persona. Il bene comune è il bene di ciascuna persona, nessuno escluso.

Mi ispiro anche ad una concezione etica della politica. Quando il Papa qui in Parlamento ha detto questo, tutti abbiamo applaudito, ma abbiamo presto dimenticato. Quando la politica si disgiunge dall'etica, si rivolta prima o poi contro l'uomo.

Il presente disegno di legge non distingue tra norme derogabili, perché prive di portata etica, e norme eticamente rilevanti per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Ciò non lede soltanto i diritti delle persone oggetto delle condotte illecite, ma costringe altresì il personale impiegato nei Servizi di sicurezza a comportarsi in maniera difforme dalla propria coscienza perché o accetta il comportamento illecito conservando il proprio lavoro o deve lasciare quest'ultimo. Mi chiedo se questo voglia dire tutela di quel personale.

Ho già spiegato in sede di discussione generale ed in occasione dell'esame degli emendamenti la mia posizione. Per questo, signor Presidente, con dispiacere, perché mi trovo spesso a dover manifestare un voto diverso da quello del mio Gruppo e della maggioranza, annuncio il mio voto contrario, sperando che ciò sia testimonianza del fatto che nel centro-destra esiste ancora una sensibilità etica che diversamente rischia di scomparire. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC*).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole rappresentante del Governo, l'esigenza di riformare i Servizi di informazione e sicurezza si è già più volte manifestata nel corso delle ultime tre legislature, senza che alcun provvedimento giungesse in porto. Malgrado i numerosi tentativi intrapresi dai tempi del Governo Ciampi, la disciplina che regola l'organizzazione e l'attività dell'*intelligence community* italiana è quindi ancora quella contenuta nella legge n. 801 del 1977, voluta dall'allora ministro dell'interno Cossiga.

Questo dato esprime da solo la complessità del problema che la riforma dei Servizi rappresenta dal punto di vista politico. La materia è delicata. L'*intelligence* appartiene allo Stato esattamente come le Forze armate di cui è storicamente un'emanazione. Anche il bene che l'*intelligence* concorre a produrre, la sicurezza, è di natura pubblica.

Ma è il Governo ad essere responsabile dell'uso che i Servizi fanno dei propri rilevanti poteri, esattamente come si verifica in rapporto alle Forze dell'ordine. I Servizi, dunque, appartengono allo Stato, ma sono gestiti dal Governo. Operano inoltre spesso *extra legem*, essendo la loro attività legittimata dai fini perseguiti anziché dal rispetto formale delle norme.

Proprio per questo motivo la titolarità dei poteri di indirizzo e controllo sui Servizi e la determinazione delle modalità operative cui i Servizi debbono attenersi costituiscono da sempre altrettante fonti di preoccupazione per il Parlamento e – soprattutto – per le forze di opposizione.

La difficoltà di fondo risiede nella dialettica che esiste di fatto tra la necessità di acquisire le informazioni che sono necessarie alla sicurezza dello Stato e il rischio che delle informazioni acquisite si faccia un uso distorto, orientato a fini di politica interna.

È per questo motivo che solitamente il Parlamento pretende giustamente di esercitare un ruolo importante nella definizione delle leggi che concernono ordinamento, struttura e poteri degli organismi di *intelligence*. Abbiamo avuto modo di vedere nelle Commissioni come l'attuale Governo si sia conformato a questa prassi, accettando emendamenti, rinunciando a forzare i tempi ed evitando di imporre stravolgimenti delle attuali strutture sfruttando la larga maggioranza di cui dispone.

Su questa riforma storica riteniamo possibile ed auspicabile – è avvenuta, e speriamo che avvenga anche nell'altro ramo del Parlamento – un'intesa *bipartisan*.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, prescelto dalle Commissioni quale testo base, mira semplicemente ad adeguare la strumentazione di cui dispone lo Stato per far fronte alla sfida portata dal terrorismo internazionale.

Non poteva essere altrimenti: la proposta Frattini è evidentemente figlia dell'11 settembre e della consapevolezza del carattere emergenziale dei tempi che stiamo vivendo, mentre i disegni abbinati – con i quali abbiamo dovuto confrontarci anche in Commissione – derivano in larga misura dal dibattito svoltosi nella scorsa legislatura. È quindi giusto che la discussione si sia focalizzata sul disegno di legge governativo.

Il provvedimento governativo al nostro esame non prevede rivoluzioni strutturali né ordinamentali. Non si colloca quindi nel solco del dibattito apertosi nella scorsa legislatura dopo la presentazione dei risultati della commissione Jucci, insediata dall'allora presidente del Consiglio Prodi. Non prefigura la costituzione di alcun superministero per la sicurezza né, tanto meno, l'unificazione dei Servizi esistenti.

Resterà quindi immutato il carattere pluralistico della *intelligence community* nazionale, fatto che dovrebbe assicurare chi temeva l'accentramento nella Presidenza del Consiglio della gestione dell'intera politica informativa e di sicurezza nazionale.

Non ci sembra inutile, a questo punto, ricordare quelli che ci sembrano i punti salienti della proposta di riforma presentata dal ministro Frattini.

Il disegno di legge e la relazione premessa dal Governo: primo, affermano che l'*intelligence* deve essere utilizzata dall'ordinamento per prevenire qualsiasi genere di attacco alla sicurezza nazionale – di tipo tradizionale, terroristico, implicante anche l'uso di armi di distruzione di massa – ma anche le iniziative destabilizzanti di natura economico-finanziaria.

Secondo, sottolineano che, in ragione delle attività loro affidate, i Servizi ed i loro affiliati debbono essere sganciati dal rispetto dei più rigidi parametri giuridico-formali previsti dalla legge ordinaria, affidando la valutazione del loro operato ai risultati concretamente raggiunti.

Terzo, creano conseguentemente un sistema di garanzie funzionali a favore degli agenti, che hanno spesso operato in regime di totale assenza o debolezza di copertura per le infrazioni eventualmente commesse nell'acquisizione delle informazioni. Si prevedono tuttavia delle norme di salvaguardia, che le Commissioni hanno ulteriormente rafforzato, per rassicurare le opposizioni. In particolare, si è previsto che il Governo si assuma – motivatamente – la responsabilità ultima delle eventuali violazioni della legge da parte dei suoi agenti segreti, qualora dettate da ragioni inerenti alla sicurezza nazionale, e che possa altresì autorizzare anche delle operazioni speciali. Ma è stato espressamente escluso dal campo di applicazione della norma il ricorso all'omicidio o ad iniziative pregiudizievoli della libertà e dell'integrità delle persone. Così come si è ribadito il divieto as-

soluto di valersi di questo genere di copertura per attentare agli organi costituzionali, alle amministrazioni regionali, ai diritti politici dei cittadini, o per compiere delitti contro l'amministrazione della giustizia. È stato confermato anche il principio dell'indennizzo dei danneggiati. Inoltre, si è provveduto ad istituire nell'ambito della Segreteria del CESIS un apposito Comitato di garanzia, che dovrebbe assicurare il corretto utilizzo delle «speciali cause di giustificazione» adottate a favore degli agenti in queste circostanze.

Quarto, confermano l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di alta direzione e ordinamento della politica informativa e di sicurezza nazionale. Per permettere al Capo dell'Esecutivo l'esercizio effettivo di questa funzione, il disegno di legge provvede a potenziare il CIIS, Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, e a collocare la Segreteria del CESIS alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio. Il potenziamento del CIIS viene ottenuto – e non è un paradosso – riducendone i membri a sole cinque persone: il Presidente del Consiglio e i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia.

Quinto, allargano la via che permette già adesso ai servizi di reclutare personale dalla società civile, in special modo individui dotati di spiccate capacità professionali in materia di analisi economico-finanziaria, conoscenza delle lingue orientali e mediorientali e tecnologie innovative.

Norme ulteriori intervengono sul segreto di Stato, stabilendo un limite generale di tempo per la sua validità pari a 15 anni, come negli Stati Uniti, prorogabile solo ad iniziativa, motivata, del Presidente del Consiglio. In caso di declassifica, dopo 40 anni, gli atti e documenti classificati vengono versati all'Archivio centrale dello Stato.

Da quanto detto finora, emerge con chiarezza come con il disegno di legge Frattini si voglia affermare un passaggio da un concetto di prevalente responsabilità giuridica ad uno di prevalente responsabilità politica per l'operato dei servizi segreti. In sé non è un processo negativo, posta la natura intrinseca dell'attività di spionaggio e controspionaggio.

Sembra invece una trasformazione opportuna, una presa d'atto della realtà alla quale, tuttavia, dovranno associarsi altri cambiamenti, ad esempio nelle strategie comunicative della *intelligence community*, che appare nel nostro Paese spesso troppo timida nel denunciare i rischi esterni alla sicurezza nazionale. I vertici dei Servizi, soprattutto negli Stati Uniti, si esprimono pubblicamente anche contro le rispettive Amministrazioni, quando non concordano con le analisi del vertice politico.

Mutamenti dovranno certamente verificarsi anche nella sfera delle missioni attribuite. Ci sarà più attenzione alla sfera economico-finanziaria, ad esempio; magari la si fosse prestata prima! Mai come adesso, infatti, ci si rende conto di quanto sarebbe stato utile acquisire con largo anticipo una valutazione della situazione della FIAT.

La lezione va appresa: dobbiamo poter comprendere meglio i rischi che il processo di globalizzazione reca con sé, specialmente quando sono possibili episodi di predazione o eliminazione di interi comparti produttivi pregiati dell'industria italiana. L'allerta precoce non serve solo per

prevenire gli attentati di Al Qaeda, ma può essere preziosa anche per scongiurare acquisizioni ostili di imprese italiane.

L'*intelligence* può sostenere gli interessi del sistema Paese sotto molti aspetti. Si profilano nuove missioni, quindi, mentre gli assetti ordinamentali e delle dipendenze restano, almeno per ora, invariati.

Cambiamenti dovranno interessare, verosimilmente, anche le professionalità che verranno assunte. Nuovi scenari di rischio e nuove minacce, infatti, impongono l'acquisizione di risorse umane con qualifiche differenti. E del resto questa necessità è chiaramente riconosciuta nei punti dell'articolato dove si fa riferimento ai profili professionali delle persone che dovranno essere reclutate.

Dovrà essere affrontata anche la spinosa questione della collaborazione tra servizi, forze di polizia e magistratura nella repressione delle attività della criminalità organizzata, che non potrà continuare a dipendere dalla buona volontà e dai rapporti personali tra i responsabili delle singole istituzioni.

Ma questi sono i problemi di domani, che andranno affrontati dopo che sarà intervenuto anche il voto favorevole della Camera, che auspichiamo segua in tempi rapidi quello di questo ramo del Parlamento.

Questa riforma è comunque indifferibile, perché lo Stato non può restare inerme nei confronti della minaccia mortale e diffusa che si è palesata su tutto l'Occidente l'11 settembre 2001 e perché riteniamo che anche l'*intelligence* possa contribuire alla tutela della competitività del nostro sistema Paese.

Sosteniamo quindi l'iniziativa del Governo, votando a favore del disegno di legge Frattini. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Palombo e Carrara. Congratulazioni.*)

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Margherita si è accostato a questo provvedimento con spirito responsabile, convinto della necessità di una riforma che consenta una maggiore sicurezza per i nostri Paesi, che passa – lo dico con ferma convinzione – attraverso un sistema di *intelligence* e di sicurezza più moderno e in grado di affrontare le tante emergenze che abbiamo di fronte.

L'Italia – è già stato sottolineato dal collega Bedin – si trova oggi ad affrontare rischi per la sicurezza di natura decisamente diversa rispetto agli anni passati: essi sono costituiti dal terrorismo nazionale, estero ed internazionale, alimentato da estremismi ideologici.

La sicurezza è un bene primario: uno Stato che non fosse in grado di assicurare per se stesso, per i propri cittadini e per la più ampia comunità internazionale una convivenza civile e pacifica avrebbe fallito uno dei suoi compiti fondamentali. Dico questo convinto che un sistema di sicurezza efficiente è anche un deterrente relativo (ma pur sempre un deterrente) per la costruzione di un mondo con più pace e meno guerra.

Ci troviamo di fronte a due scenari difficili: quello internazionale, con diffusi fenomeni di terrorismo gravi e preoccupanti, e quello interno, con un terrorismo sconfitto in un passato recente, ma pur sempre vivo e tragicamente presente.

So che queste considerazioni sono condivise, ma la vostra proposta porta in sé una contraddizione forte, che è uno dei punti della nostra critica: siete stati timidi e parziali. Ci avete proposto e avete difeso una mezza riforma, anziché adeguare davvero il nostro sistema di sicurezza alle sfide cui facevo cenno prima. Nella vostra proposta c'è poca innovazione, mentre c'era bisogno di molta innovazione. Avevamo bisogno di una chiara attribuzione di competenze tra SISMI e SISDE nelle sfere della sicurezza esterna e di quella interna. Invece, temiamo che persisteranno una vaghezza e una confusione che non daranno efficienza ed efficacia al sistema.

Avremmo avuto bisogno di un maggior coordinamento da parte del CESIS che consentisse un governo della sicurezza adeguato alle sfide attuali. Avremmo avuto bisogno di maggiori e forse più qualificati poteri per il COPACO, organo essenziale di controllo democratico e parlamentare del sistema. Avremmo avuto bisogno di una disciplina degli archivi che fosse in grado di avere trasparenza, memoria e possibilità di controllo successivo. Avremmo avuto bisogno di maggiori certezze, soprattutto temporali, sul segreto, per non umiliare le esigenze di verità. Avremmo avuto bisogno di una normativa più efficace ed efficiente sul piano del personale e del suo reclutamento. Avremmo avuto bisogno di più Europa, di maggior coordinamento in quello spazio giuridico europeo e di sicurezza dal quale, invece, rimaniamo assenti.

C'è un altro fronte: il rispetto per il sistema costituzionale, le garanzie e le libertà dei cittadini. Lo dobbiamo dire con chiarezza: l'articolo 4 del provvedimento, così com'è, ci piace poco.

Sappiamo quanto delicato sia il problema dell'equilibrio tra sicurezza e sistema delle garanzie e delle libertà. Sono stati citati in quest'Aula Carlo Arturo Jemolo e la corposa letteratura sul tema. Noi sottolineiamo anche la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di sicurezza. Sappiamo che la sicurezza è un bene primario, un diritto dei cittadini e un dovere dello Stato, ma si tratta di un equilibrio e tale – un equilibrio – deve rimanere. Non possiamo pensare ad un sistema che non consideri parimenti i diritti, le libertà e le garanzie costituzionali.

Siamo anche consapevoli, però, che un sistema di sicurezza ha bisogno di quelle garanzie funzionali che sono necessarie alla sua efficienza e alla sua efficacia; ma qui quei valori (quelli costituzionali) vanno tenuti presenti e fermi, altrimenti copriremmo un buco ed apriremmo una falla.

La nostra proposta è di mantenere le garanzie funzionali, ma di rimanere fermi su quei valori costituzionali, a tutela delle libertà e delle garanzie stabilite.

Come vedete, per noi molti sono i punti critici, molte le carenze. Avreste potuto essere più aperti, in sede emendativa, di quanto non siate stati: avreste dovuto avere più coraggio e più spirito innovativo.

Nonostante ciò, nella lieve speranza di ulteriori e successivi miglioramenti, ed in ossequio a quel senso di responsabilità nei confronti del Paese cui facevo cenno all'inizio, tutto ciò non ci consente di votare contro e quindi ci asterremo. Una astensione che è tutta politica e come tale va valutata, nel senso delle nostre critiche, ma anche nel valore della nostra responsabilità e quindi al di là di quello che il nostro Regolamento recita.

Noi ci asterremo, con un voto che non è contro, ma che avrebbe voluto essere, all'inizio di questa discussione, più convintamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni.*)

PALOMBO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO (AN). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le modifiche e le integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, che istituì e ordinò i Servizi per l'informazione e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, stanno per avere la nostra approvazione.

L'apporto di proposte e di osservazioni è stato ampio e profondo ad opera di tutti gli schieramenti che hanno riconosciuto al Governo sia di aver presentato una propria valida iniziativa, sia di essere stato disponibile al confronto e al dialogo con l'intendimento di non osteggiare i suggerimenti volti a migliorare e rendere più efficaci i suoi propositi.

In verità, si è concretizzata una situazione in cui la maggioranza e i più responsabili schieramenti dell'opposizione hanno collaborato, con lo scopo di mettere insieme un aggiornamento della normativa che tutela la sicurezza dello Stato repubblicano.

La problematica di fondo sottesa all'aggiornamento della legge del 1977 sorgeva e sorge, a mio avviso, dalla necessità di rendere i nostri Servizi, vale a dire il SISMI e il SISDE, effettivamente capaci nelle operazioni di *intelligence* difensiva e attiva.

A questo riguardo, è stato anche detto che la riforma oscilla fra un obiettivo massimalista ed uno minimalista (lo ha detto il relatore senatore Pastore). In altre parole, tra una volontà volta a cambiare tutto e subito e un'altra, conservatrice, incline ad un adeguamento più ristretto delle norme del 1977.

Il dibattito, e soprattutto le dichiarazioni del ministro Frattini, hanno invece messo in chiara luce che è fortemente e vivamente sentita anche

dal Governo l'esigenza di pervenire ad una più efficace partizione dei compiti tra SISMI e SISDE.

Una sola ragione ha suggerito al Governo di rinviare ad un altro momento la soluzione effettiva di tale problematica, inducendolo per ora a privilegiare, con ogni mezzo e anche con le norme che stiamo per approvare, la massima collaborazione possibile fra SISMI e SISDE per rendere veramente omogenea su tutti i fronti la loro opera.

Debbo riconoscere che tale atteggiamento rivela una percezione ponderata e lungimirante della situazione, che ha tenuto conto, da un lato, dello spirito di inerzia che generalmente tende a contrapporsi alle innovazioni veloci e totali e, dall'altro, della volontà che invece spinge a mutare subito ciò che si è rivelato superato dall'esperienza e dalle nuove necessità.

L'onorevole Ministro ha infatti dichiarato che il dibattito e l'analisi della situazione proseguiranno all'interno delle Amministrazioni competenti, nell'ambito politico e, ovviamente, nell'immediato avvenire, anche presso la Camera dei deputati, che riceverà il frutto del nostro impegno per la seconda lettura e approvazione.

Dunque, registro con grande soddisfazione che, oltre all'accoglimento di taluni miei importanti emendamenti, è stato recepito anche lo spirito della mia proposta di partizione dei Servizi, senza alcuna preclusiva e aprioristica chiusura.

La problematica che ho sollevato è segno di una necessità reale e come tale non è affatto accantonabile. In un modo o nell'altro, l'*intelligence* attiva e difensiva dovranno formare un unico contesto, anzi, oso dire, un unico baluardo per la tutela della nostra libertà.

Dunque, riguardo alla questione in parola mi dichiaro soddisfatto e pronto a collaborare nel momento in cui si passerà a riformare anche questo aspetto della nostra *intelligence*.

Infine, ho molto apprezzato il riconoscimento delle esigenze connesse con il reclutamento dei quadri, la loro formazione e gli strumenti da porre a loro disposizione per svolgere i vitali compiti che la legge prevede a salvaguardia della sicurezza della Repubblica.

Valutata l'urgenza di porre fine alle disamine e ai confronti, considerata la situazione operativa sempre più intricata e fluida e tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, sono del parere che il Senato stia per varare un adeguamento della legge n. 801 del 1977 efficace al fine di ottimizzare responsabilmente la difesa della sicurezza della nostra democrazia.

Pertanto, esprimo il voto favorevole di Alleanza Nazionale e anche mio personale all'approvazione del testo finale di adeguamento della legge 24 ottobre 1977, n. 801. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni.*)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, intorno alla metà degli anni '90, un giudice istruttore romano, nell'ambito dell'istruttoria che stava conducendo, acquisì delle carte attinenti, sia pure indirettamente, all'attività del Servizio segreto militare. Quelle carte, che non erano direttamente riferibili all'oggetto dell'indagine e del processo, furono trasmesse al Comitato parlamentare di controllo sui Servizi.

Da esse veniva uno spaccato, un'immagine abbastanza impressionante di attività condotte per conto del vertice di un Servizio di informazione e sicurezza di allora e che nulla avevano a che fare con i fini istituzionali di quell'apparato. Si trattava, in realtà, della raccolta di *dossier* e di pseudoinformazioni riguardanti la politica e gli uomini politici. Un esempio non tra i più rilevanti, ma piuttosto significativo, di deviazione dell'attività che dovrebbe essere propria dei Servizi.

Che cosa accadeva allora? Quella raccolta di *dossier* era stata disposta per iniziativa di un ex capo del controspionaggio. Siamo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Allora accadeva che vi era spesso un rapporto fiduciario tra settori dei Servizi e settori del sistema politico di Governo che era distorto. Le garanzie di riservatezza che circondano l'attività dei Servizi o per conto dei Servizi venivano strumentalizzate per coprire l'illegalità dei comportamenti e quelle pseudoinformazioni venivano raccolte per mettere in giro veleni da utilizzare contro l'una o l'altra corrente del sistema politico di Governo o contro l'uno o l'altro esponente dello schieramento politico di maggioranza.

Quali sono le ragioni di fondo delle deviazioni che hanno attraversato la storia dei Servizi di informazione e sicurezza? Le riassumo molto rapidamente. In primo luogo, troppo potere ai vertici di questi apparati. Ricordo quanto fosse ampio e penetrante il potere del Direttore prima del SIFAR, poi del SID, quindi del SISMI, poiché raccoglieva in sé anche le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza.

Fu l'allora presidente del Consiglio, oggi presente in quest'Aula, il primo a sottrarre, tra il 1990 e il 1991, al vertice del Servizio segreto militare le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, scelta che evidentemente aveva allora una ragione e che veniva considerata dal Governo di pentapartito di allora non più prorogabile.

L'altra ragione delle deviazioni è nel fatto che i Servizi di informazione e sicurezza italiani erano dentro un circuito internazionale nel quale molto spesso la loro attività diventava subalterna rispetto ad indicazioni, scelte e strategie di settori forti dei Servizi segreti alleati. La terza ragione di questo rapporto distorto che spesso si creava con settori del sistema politico era il blocco del sistema politico italiano, l'assenza di alternanza.

Ora, noi possiamo dire che queste tre ragioni fondamentali di deviazione dei Servizi appartengono al passato; tuttavia, dobbiamo ribadire oggi che la delicatezza dell'attività di questi apparati e il diretto rapporto con l'autorità di Governo inducono tutti noi a tenere gli occhi aperti e a rafforzare i controlli, perché le deviazioni di apparati così delicati e sensibili possono sempre attivarsi.

Naturalmente, è necessario che vi siano valori politici condivisi, un'etica pubblica nella vita politica del Paese, perché questo serve come barriera alle forme di slealtà, di tradimento della Costituzione che possano venire dall'interno stesso degli apparati dello Stato.

Noi dobbiamo pensare questi apparati entro un quadro articolato di regole volte a garantire la loro legittimazione democratica, la loro lealtà. Questi apparati hanno come funzione e compito la tutela della Costituzione e delle sue istituzioni. Proprio in funzione della tutela di beni costituzionali si può spiegare ed ammettere un regime di deroga ad alcune norme giuridiche dell'ordinamento legislativo, purché in un quadro di garanzie certe, di limiti rigorosi, di controlli penetranti.

Questa logica ha ispirato le nostre proposte in tema di riforma dell'*intelligence*. Eravamo e siamo convinti che il Paese abbia soprattutto oggi, di fronte alle nuove minacce rappresentate dal disordine internazionale e dal terrorismo, bisogno di apparati di informazione per la sicurezza efficienti, che siano messi in grado di fare il loro dovere in difesa della Patria e della Costituzione. Naturalmente, per fare questo c'è bisogno di regole rigorose, di controlli, di contrappesi.

Anche di fronte all'iniziativa del Governo di varare una legge circoscritta, di portata non ampia, abbiamo posto delle condizioni che ci sembravano necessarie. Le riassumo molto rapidamente.

La prima condizione perché questa legge potesse funzionare positivamente e servire ad una migliore disciplina dell'*intelligence* era che venissero puntualmente definiti i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri, che si dessero maggiore rilievo ed un più ampio potere di intervento al Comitato interministeriale, che si rafforzasse il CESIS irrobustendone le funzioni di controllo, di coordinamento e di direzione unitaria dell'*intelligence*.

Rispetto a questa condizione che avevamo posto, abbiamo ottenuto alcuni risultati; alcune delle nostre proposte sono state accolte, ma non tutte. In particolare, non abbiamo avuto una soluzione pienamente soddisfacente per quel che riguarda l'articolazione del CESIS e della Segreteria generale, le sue responsabilità, le sue attività.

Abbiamo chiesto nuove norme organiche sul segreto di Stato che prevedessero la temporaneità. Questo nel disegno di legge del Governo c'è ed

è un passo avanti; ma più in generale, le nostre proposte sul segreto di Stato non sono state accolte come avremmo voluto e le soluzioni che il testo di legge in questo momento reca sono insoddisfacenti.

Inoltre, chiedevamo che venisse disciplinata *ex novo* la tutela amministrativa del segreto. Poniamo ancora oggi la necessità che vi sia un fondamento legislativo, che i principi dell'organizzazione e della gestione della materia del segreto siano meglio fissati nella legge, che si stabiliscano garanzie per il procedimento di rilascio e di revoca dei nulla osta di segretezza, che l'Ufficio centrale per la sicurezza – che per la prima volta viene previsto in legge – sia disciplinato più correttamente.

Anche qui ci sono state delle risposte alle nostre proposte, i nostri emendamenti sono stati accolti, ma soltanto in parte e con lacune che ci inducono a formulare un giudizio critico sul testo in tema di segreto che oggi il Senato si accinge a varare.

Anche per le altre condizioni che avevamo posto c'è stato un accoglimento parziale. Abbiamo ottenuto che le norme più delicate e discusse, che prevedono una causa di giustificazione per violazioni di legge di modesta entità da autorizzare solo in casi di assoluta necessità, prevedessero contrappesi e controlli che non sono ancora sufficienti.

Ora, ci sembra che queste regole, signor Presidente, non siano tali da aprire la strada ad abusi e comunque si tratta di norme ancora suscettibili di miglioramento, se la maggioranza sarà disponibile al confronto, accogliendo alla Camera ulteriori emendamenti.

Abbiamo rafforzato nettamente il ruolo e i poteri del Comitato parlamentare di controllo; abbiamo previsto il Comitato dei garanti per applicare concretamente la causa di giustificazione: garanti autorevoli, ex alti magistrati. È previsto che la costituzione di questo Comitato – era una nostra proposta, accolta dalla maggioranza – venga approvata dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei tre quinti.

Di contro, non sono soddisfacenti le norme sul segreto, non è stata accolta la nostra proposta – che consideravamo assai importante – di ridefinire e distinguere meglio le funzioni del SISMI e del SISDE, assegnando al primo le attività di *intelligence* fuori del territorio nazionale e al secondo quelle che si svolgono all'interno del Paese, con una più marcata funzione di coordinamento del CESIS.

Luci ed ombre. Per queste ragioni noi esprimiamo un giudizio positivo sui risultati che abbiamo raggiunto e sulle norme che accolgono le nostre proposte. Manteniamo invece una critica sulla parte, ancora del tutto insufficiente, relativa al segreto e ai compiti dei Servizi. Lavoreremo perché questi aspetti, assieme ai controlli e alle garanzie, possano essere modificati (mi riferisco alla materia della causa di giustificazione), secondo l'impostazione che abbiamo proposto, nel corso dell'esame alla Camera.

Ora, al Senato, tenendo conto del lavoro svolto, esprimiamo un voto di astensione, che non è un no e che lascia a noi tutti l'impegno a migliorare la legge. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Del Turco e Zavoli*).

VITALI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VITALI (*DS-U*). Signor Presidente, devo dire che condivido ciò che il senatore Brutti ha appena affermato circa il fatto che le norme contenute in questo provvedimento, relative alla disciplina del segreto di Stato, sono particolarmente lacunose e insoddisfacenti.

Condivido anche la necessità che complessivamente il provvedimento assuma una diversa configurazione nel prossimo passaggio alla Camera e quindi comprendo le ragioni per le quali egli, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra, si è espresso per un voto di astensione: un'astensione critica, volta ad incalzare la maggioranza e il Governo verso una ulteriore modifica delle norme alla Camera.

Per parte mia non può esservi, però, una condivisione di questo atteggiamento, poiché c'è un punto che personalmente ritengo essenziale e che mi fa propendere per un voto nettamente contrario, quello relativo alla apposizione del segreto di Stato in occasione dei reati di strage. L'abbiamo motivato in diverso modo nel corso della discussione generale e dell'esame degli emendamenti; non l'ho fatto solo io, l'hanno fatto anche numerosi senatori che si sono pronunciati anche in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei in questo momento, con molta pacatezza, cercare di far comprendere a tutti di cosa si tratta. La normativa in essere esclude la possibilità che il segreto di Stato venga apposto per fatti eversivi dell'ordine costituzionale; quindi, sembrerebbe risolutiva. Affida al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di decidere di volta in volta se si tratta di un fatto eversivo dell'ordine costituzionale, oppure no.

Purtroppo, con questa normativa sono stati possibili abusi molto gravi. Questa è una normativa del 1977; con questa normativa, nel corso di importanti processi per strage, come ad esempio quello dell'Italicus, è stato apposto il segreto di Stato, è stato impedito ai giudici di indagare sugli esecutori e sui mandanti di quella strage. E in occasione di tanti altri processi, anche se non è stato utilizzato lo strumento del segreto di Stato, si è potuto verificare che responsabilità molto serie e molto gravi vi erano da parte di appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza.

Tutto questo impone una modifica dell'attuale normativa. Questa modifica è stata chiesta fin dal 1984 con una proposta di legge di iniziativa popolare da parte dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Devo dire che trovo particolarmente grave l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, poiché non è mai stato detto un «no» secco, chiaro, motivato. Si poteva anche, nel corso della discussione in Commissione, quando abbiamo audito i rappresentanti delle associazioni, dire in modo aperto, da parte del Governo e della maggioranza, le ragioni per le quali si era contro quella proposta, cioè quella di escludere esplicita-

mente, con un richiamo legislativo, i reati di strage dalla possibilità discrezionale del Presidente del Consiglio dei ministri di apporre il segreto di Stato, dunque la proposta di scriverlo.

Questo i rappresentanti del Governo e della maggioranza non l'hanno mai negato in linea di principio; anche in quest'Aula abbiamo sentito delle dichiarazioni di disponibilità, ma devo constatare invece (e me ne rammarico davvero tanto, devo esprimere una profonda contrarietà per questo atteggiamento) come alle dichiarazioni di disponibilità generiche poi non si siano fatti seguire atteggiamenti coerenti. Siamo di fronte ad un completo diniego di modifiche, di proposte emendative che francamente mi sembravano del tutto logiche e ragionevoli.

C'è un solo elemento di modificazione della disciplina del segreto di Stato rispetto alla normativa del 1977: la temporaneità. Il segreto di Stato non è più, come accadeva prima, indefinito nel tempo, ma ha una durata limitata: il vincolo del segreto cessa dopo quindici anni dalla sua apposizione. Ma questa modifica è del tutto insufficiente a restituire questa disciplina a un contesto che tenga conto delle istanze proposte, a escludere esplicitamente questi reati gravissimi dalla possibilità di apporvi il segreto di Stato e quindi dalla possibilità che si ripetano atti molto gravi di uso improprio di una facoltà che la legge affida al Presidente del Consiglio dei ministri.

Questa è la ragione per la quale da parte mia non può esservi un voto favorevole né un voto di astensione: sarà un voto contrario. So che vi sono altri colleghi che la pensano come me e che si esprimeranno di conseguenza.

Questa è una testimonianza del fatto che dopo venti anni questa maggioranza e questo Governo non sono riusciti a risolvere un problema che pure si era proposto di affrontare e vuole essere la dichiarazione che su un tema di questo genere noi non cesseremo di condurre una battaglia che non solo ci sembra giusta, ma anche doverosa per un Paese democratico. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com e del senatore Zavoli. Congratulazioni).*

GIULIANO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge governativo giunto alla votazione assembleare interviene in maniera significativa, senza peraltro stravolgerla, sulla legge istitutiva dei Servizi per le informazioni e la sicurezza risalente ormai al lontanissimo, soprattutto da un punto di vista politico-istituzionale, anno 1977.

Le modifiche e le integrazioni che sono state apportate, certamente non di lieve momento, rispondono all'esigenza di disporre di una normativa più moderna, che consenta di affrontare in maniera sicuramente più adeguata, con mezzi e strumenti più idonei, più duttili e al tempo stesso

sufficientemente individuati e opportunamente e chiaramente regolamentati, il tema fondamentale della sicurezza dello Stato.

Non era questo il momento per una riforma radicale del sistema, per il cui rodaggio erano indispensabili tempi meno bui di quelli che stiamo vivendo. Ed è questo un punto sul quale, così come su molti altri, vi è stata una sostanziale e significativa convergenza.

Su altri ancora, degni anch'essi di grande considerazione, non si è trovata invece la stessa convergenza, perché i relativi emendamenti si sono posti al di fuori della logica attuale, intesa a rafforzare le potenzialità del settore e la relativa efficacia, senza incidere sulle fondamenta del vigente sistema, in modo da evitare che, varata la riforma, la «macchina *intelligence*» del nostro Paese necessitasse di un lungo «collaudo»; il che, come è facilmente intuibile, appare incompatibile con l'odierno scenario della minaccia, interna ed internazionale.

Mi riferisco in particolare a quegli emendamenti che intendevano sostituire *in toto* norme cardine della legge n. 801 del 1977, ossia che delineavano diversi assetti di potere e deleghe e responsabilità che avrebbero vanificato la stessa *ratio* del provvedimento in discussione, come ad esempio quelli che modificavano funzioni e competenze dei Servizi senza migliorarne l'operatività, finalità che invece può dirsi perseguita o perlomeno avviata, almeno dal punto di vista del coordinamento tra Servizi, con l'emendamento 6.0.100 del senatore Manfredi.

Il testo approvato in sede referente dalle Commissioni 1^a e 4^a del Senato contiene alcune modifiche, anche significative, rispetto all'originario articolato presentato dal Governo, soprattutto in relazione alla disciplina delle garanzie funzionali, che è forse la novità più consistente ed interessante.

Tali modifiche hanno tenuto conto in parte del parere espresso dalla Commissione giustizia oltre che della richiesta, avanzata a partire dal documento sulla riforma del Comitato parlamentare di controllo, di un comitato di saggi in funzione di garanzia nella procedura di autorizzazione delle attività di *intelligence* da «scriminare».

In particolare, l'articolo 4 prevede oggi un espresso controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'autorizzazione in relazione ai presupposti ivi previsti e sulla conformità ad essa delle condotte autorizzate, con la precisazione che la conferma posta in capo al Presidente del Consiglio nell'ambito del procedimento penale eventualmente avviatosi riguarda l'autorizzazione e non l'esistenza della causa di giustificazione, la cui configurazione resta prerogativa del giudice.

In più, è stato ampliato l'ambito di esclusione dell'operatività della scriminante, comprendendo una serie di reati di attentato (contro organi costituzionali, contro le assemblee regionali, contro i diritti politici del cittadino ed altri reati ancora).

Il testo varato in sede referente, in un clima contrassegnato da un dibattito sereno e soprattutto di alto profilo, porta anche l'istituzione di un Comitato di garanzia presso la Segreteria generale del CESIS, composto da tre magistrati a riposo, con il compito di coadiuvare, sul piano valuta-

tivo e tecnico-istruttorio, il Presidente del Consiglio nella funzione autorizzativa.

Il punto forse più qualificante, come si diceva, è dunque costituito dalla previsione di una disciplina *ad hoc* che consente agli appartenenti ai Servizi, secondo precisi limiti e particolari condizioni, di compiere attività riconducibili a condotte criminose se ed in quanto indispensabili per un'efficace azione di informazione e sicurezza.

La questione, in effetti, è «antica»: la necessità di introdurre specifiche «garanzie funzionali» per il settore *intelligence* trova riferimenti fin dai lavori preparatori della legge n. 801 e conferme numerose e qualificate sia sul piano dottrinario che parlamentare.

Direi che si è fatto tesoro del dibattito scientifico di questi ultimi anni che ha individuato nella formulazione di una «scriminante» speciale la soluzione adeguata allo scopo, preso atto della ricorrenza di reati che possono definirsi «modali» o «professionali», in quanto tipici dell'attività del personale di un Servizio di sicurezza.

Così, ad esempio, fattispecie quali la violazione di domicilio, la falsificazione di documenti, il furto, nonché vari reati contro l'inviolabilità dei segreti, ovvero altre attività, spesso consentite dalla legge alla polizia giudiziaria in sede di indagine, se svolte dagli organismi informativi ai fini della sicurezza dello Stato risultavano sino ad oggi senza alcuna copertura normativa. Si pensi a talune attività di intrusione in organizzazioni criminali e di simulazione di reati, oggi consentite da alcune disposizioni di legge ad organi di polizia giudiziaria, ma non agli appartenenti ai Servizi (in tal senso voglio ricordare l'articolo 97 del Testo Unico n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti, l'articolo 12-*quater* della legge n. 356 del 1992 in tema di riciclaggio, l'articolo 14 della legge n. 269 del 1998 in materia di lotta ai reati sessuali ed infine, la previsione di attività «sotto copertura» presente nella recente normativa antiterrorismo).

Resta ancora assolutamente negata all'attività dei Servizi, è bene ricordarlo per qualche errata affermazione contraria che è stata fatta, la possibilità di effettuare intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di comunicazioni, così come attraverso il flusso di sistemi informatici o telematici. Eppure, anche questo è opportuno ricordare, tali modalità operative, connaturali all'azione di *intelligence*, sono in vario modo consentite nella gran parte degli ordinamenti europei ed occidentali.

Sul piano operativo è evidente che l'introduzione di tali garanzie assicura una maggiore effettività all'azione di *intelligence* attraverso metodi a volte indispensabili per raggiungere i dovuti risultati, per il cui utilizzo gli appartenenti ai Servizi rischiavano personalmente l'incriminazione in sede penale. La scelta di introdurre tale strumento normativo appare, pertanto, doverosa, salvo rinunciare – unitamente alla «parità d'armi» con le altre Nazioni – ad una incisiva attività di informazione e sicurezza.

In più, l'attuale assenza di «copertura» portava conseguenze negative, oltre che sulla potenzialità dell'azione di sicurezza, anche nel senso che, in mancanza di altri strumenti, si dilatava inevitabilmente l'uso dell'isti-

tuto del segreto di Stato quale unica forma protettiva presente nell'ordinamento per la sicurezza dello Stato.

Non a caso, l'ultima opposizione di un segreto di Stato attiene ad una vicenda – generatrice di conflitti di attribuzione promossi dall'Esecutivo nei confronti della magistratura e risolti in favore del primo dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 110 e 410 del 1998 e n. 487 del 2000) – in cui occorreva mantenere coperto proprio il *modus operandi* di una azione di *intelligence*.

Tutto ciò ha reso indispensabile l'opzione introdotta dal disegno di legge in esame che in sede referente è stata ulteriormente affinata nel senso del rispetto delle prerogative giurisdizionali e della accentuazione degli aspetti di garanzia nella procedura autorizzativa, con l'introduzione di un comitato di «saggi», proposto anche dalle opposizioni.

A fronte di tale complesso quadro ordinamentale – si tranquillizzino coloro che hanno espresso dubbi e riserve – la soluzione adottata nel disegno di legge – cioè l'istituto della causa di giustificazione –, anche alla luce degli insegnamenti dottrinali, non è in contrasto con i principi fondamentali del nostro sistema.

In tale assetto è stata distinta una fase autorizzativa che riguarda presupposti la cui presenza o meno deve essere vagliata da chi ha la massima responsabilità politica dell'azione di *intelligence* e che ne deve determinare l'indirizzo e le modalità, da un'altra, eventuale, di accertamento della corrispondenza o meno della fattispecie concreta ad ipotesi criminose in base alla legge, che, ovviamente, non può non appartenere alla giurisdizione.

In sintesi, la valutazione delle finalità di sicurezza non può che spettare all'Esecutivo, come per il segreto di Stato (articolo 202 codice di procedura penale): in presenza di tale priorità, l'azione viene autorizzata e sul piano degli effetti penali risulta integrare una causa di giustificazione speciale, la cui verifica rimane tuttavia prerogativa processuale.

Signor Presidente, so che lei sta per richiamarmi al rispetto dei tempi entro i quali io voglio assolutamente rimanere. Pertanto, chiedo l'autorizzazione a depositare la rimanente parte del mio intervento.

Mi consenta di concludere affermando con convinzione che il provvedimento che ci accingiamo a votare è uno strumento della cui necessità ed importanza è difficile dubitare. Mai come oggi il tema della sicurezza è stato così avvertito; oggi più che mai un sistema di *intelligence* efficiente è lo strumento più utile per combattere un terrorismo ed una criminalità che sono fonte di tanta inquietudine.

Questa legge, in attesa di una riforma strutturale, può considerarsi uno strumento indispensabile per soddisfare, in maniera efficace ma equilibrata, esigenze e necessità diventate assolutamente improrogabili.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Salzano. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Senatore Giuliano, la autorizzo senz'altro a consegnare l'integrazione del suo intervento.

Comunico che è stata presentata dai relatori la proposta di coordinamento C1, che è già stata distribuita.

La metto ai voti.

È approvata.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, data l'importanza del provvedimento e anche la rilevanza delle contestazioni che noi muoviamo, chiediamo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1513, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella votazione finale del disegno di legge non sono riuscito a far rilevare il mio voto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, segnalo che nella mia postazione la scheda non ha funzionato e che ho votato secondo i criteri che dovevano essere adottati.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione dei disegni di legge:

(1986) *Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri)

(1835) CREMA. – *Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000*

(1845) CAVALLARO ed altri. – *Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 1986, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, e nn. 1835 e 1845.

Il relatore, senatore Borea, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOREA, *relatore*. Signor Presidente, ho ricevuto dalla Commissione la delega a riferire sull'*iter*, per la verità travagliato, del disegno di legge n. 1986, che purtroppo non è stato licenziato dalla Commissione giustizia con un'approvazione.

Informo i colleghi che il testo approvato dalla Camera presentava profili di possibile incostituzionalità, legati soprattutto alla previsione contenuta nell'articolo 10, che rende applicabile il beneficio a tutti coloro che risultino condannati alla data di entrata in vigore della legge. A questo te-

sto approvato dalla Camera, la Commissione ha collegato altri due disegni di legge, cui accennerò brevemente per completezza d'informazione. (*Bru-sio prolungato*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che questa confusione sia un segno di assoluta mancanza di rispetto nei confronti di un collega che sta svolgendo la sua relazione. Nessuno è obbligato a restare in Aula. Chi vuole, può uscire e andare a chiacchierare all'esterno. Mi rivolgo in particolare a tutti quei colleghi che non si rendono conto di essere richiamati e non sembrano interessati alla discussione.

BOREA, *relatore*. Grazie, signor Presidente. Dicevo che, per completezza d'informazione, faccio riferimento anche ai disegni di legge nn. 1835 e 1845, collegati al disegno di legge n. 1986, presentati, rispettivamente, dai senatori Crema e Cavallaro ed altri senatori.

Anche questi disegni di legge prevedono la sospensione di una pena residua di tre anni, rendendo però applicabile il beneficio per coloro che abbiano commesso il reato, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 2000 e alla data del 31 dicembre 2001.

Non mi soffermo ora sui profili di incostituzionalità di questi due disegni di legge, che si atteggiavano con maggiore peculiarità ad essere interpretati quali provvedimenti di clemenza o indulgenziali (per il riferimento alla data di commissione del reato), per la cui approvazione occorrerebbe una maggioranza qualificata.

È invece opportuno che mi soffermi sull'*iter* in Commissione del testo approvato dalla Camera. In realtà, nella seduta del 27 marzo 2003, è stato approvato l'emendamento 1.12, di iniziativa del senatore Centaro, che modificava l'articolo 1 del disegno di legge n. 1986 in modo che la sospensione condizionata fosse disposta nei confronti del condannato che aveva scontato almeno tre quarti della pena detentiva inflitta e che doveva scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore ad un anno.

La modifica approvata determinava una significativa restrizione dei limiti applicativi del beneficio previsti dall'originaria formulazione approvata dalla Camera che – si ricorda – disponeva l'applicazione del beneficio ai condannati che avevano scontato almeno un quarto della pena e dovevano ancora scontare una pena detentiva non superiore ai tre anni.

Nella successiva seduta del 1° aprile 2003 l'articolo 1 del disegno di legge, come modificato dall'emendamento Centaro (e quindi nel testo emendato a seguito dell'approvazione di tale emendamento) veniva respinto dalla Commissione.

In considerazione di questo fatto, il Presidente della Commissione, senatore Antonino Caruso, considerato che l'articolo 1 costituiva l'elemento caratterizzante dell'articolato disegno di legge, in quanto ad esso sono e rimanevano strettamente correlate le successive disposizioni che da sole non avrebbero avuto ragione di essere, e dopo aver constatato che nel testo approvato dalla Camera non vi erano disposizioni di rilievo

autonomo per le quali procedere ad un esame da parte della Commissione dichiarava preclusi tutti i restanti emendamenti e la Commissione, pertanto, deliberava di conferire mandato al relatore di riferire in senso contrario al disegno di legge in esame.

Ho l'obbligo di riferire anche qual è stato l'atteggiamento dei Gruppi nell'esame di questo disegno di legge. A favore dell'approvazione dell'emendamento Centaro si sono pronunciati, con una varietà di argomentazioni, sostanzialmente il Gruppo di Forza Italia e con una diversità di valutazioni il Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo e il Gruppo dell'UDC.

Ad avviso del senatore Centaro, proponente l'emendamento, i limiti previsti nel testo licenziato dalla Camera per l'applicazione del beneficio apparivano eccessivamente ampi, laddove si consideri che in tal modo, nell'ambito applicativo dello stesso, sarebbero rientrati reati di rilievo quali la rapina semplice e l'estorsione semplice e le perplessità sollevate da coloro che comunque hanno approvato l'emendamento riguardavano, invece, la possibilità che dall'approvazione dell'articolo 1 del testo emendato come proposto dal senatore Centaro sarebbe potuta derivare una restrizione forse eccessiva della portata del beneficio e, al tempo stesso, si introducevano quali presupposti applicativi nuovi limiti non del tutto coerenti con quelli previsti dalla legislazione vigente per l'applicazione di altri benefici.

In particolare, il senatore Dalla Chiesa, a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, preannunciava il suo voto favorevole sull'emendamento e sull'articolo 1 modificato, sottolineando però come tale posizione fosse assunta dal Gruppo con una riserva di ulteriore valutazione politica delle tematiche nel prosieguo dell'esame.

In senso contrario all'emendamento Centaro si sono pronunciati, invece, i Gruppi Alleanza Nazionale, Lega Padana, Verdi-l'Ulivo e DS-l'Ulivo. Al riguardo, i Gruppi della Lega e di Alleanza Nazionale hanno assunto tale posizione in coerenza con l'atteggiamento di complessiva contrarietà al provvedimento proprio di dette forze politiche, sin dall'inizio dell'esame dei disegni di legge richiamati.

Il senatore Zancan, a nome del Gruppo dei Verdi, pur manifestando in generale favore per l'adozione del beneficio, motivava il suo voto contrario in considerazione del fatto che con l'approvazione dell'emendamento Centaro l'intero articolato sarebbe risultato completamente snaturato. Dall'approvazione di un testo così totalmente modificato sarebbe derivata la nascita di un istituto sostanzialmente ritenuto inutile, destinato a sovrapporsi ad altri istituti previsti dall'ordinamento e recante disposizioni talora meno favorevoli.

Il Gruppo dei DS manifestava contrarietà all'approvazione in quanto, tra l'altro, la modifica introdotta avrebbe finito per circoscrivere eccessivamente il beneficio o comunque per incidere in modo non condivisibile sulla portata dell'articolato.

Va rilevato che all'interno del Gruppo dei DS si è registrata una significativa componente di dissenso in considerazione della preferenza espressa in favore dell'adozione di un provvedimento di indulto.

Questo è quanto è accaduto in Commissione. Il relatore, nella proposizione degli emendamenti in tale sede, ha ritenuto di reiterare gli emendamenti al testo formulando anche un unico maxiemendamento che avesse la finalità sostanziale di inquadrare il provvedimento in esame da un punto di vista tecnico-giuridico tra le misure alternative già previste dal nostro ordinamento, formulando un articolo 55-*bis* della legge n. 354 del 1975 che si aggiunge alle misure alternative già codificate.

Gli emendamenti del relatore, in pratica, sono volti innanzitutto a ridurre la portata del beneficio, che da tre anni passa a due, e a modificarne i presupposti, prevedendo che lo stesso sia applicabile a tutti i condannati a pena detentiva non superiore ai due anni, eliminando così quella preoccupazione, che da più parti veniva segnalata, di una palese incostituzionalità della norma nel testo licenziato dalla Camera.

L'istituto, in pratica, con questa modifica emendativa, viene considerato a regime, ritenendo che tale soluzione possa naturalmente sgombrare il campo da ogni perplessità residuale di ordine costituzionale sollevata nel corso dell'esame e possa essere inquadrata correttamente sotto un profilo sistematico.

A quest'ultimo proposito, va infatti ricordato che nell'ordinamento già esiste un istituto che permette l'automatica fuoriuscita dal carcere dei condannati ad una pena detentiva non superiore ai due anni, anche se come parte residua di maggior pena, fatta eccezione per coloro che sono detenuti a seguito di condanna per una serie di reati tassativamente individuati e che risultano di particolare gravità.

Mi riferisco, come è a tutti noto, alla previsione, come misura alternativa alla detenzione, dell'espulsione dello straniero irregolare contenuta nei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 16 del Testo unico sull'immigrazione, meglio conosciuto come legge Fini-Bossi (legge n. 189 del 2002). Il beneficio previsto dal disegno di legge verrebbe configurato, in altri termini, come un meccanismo di fuoriuscita automatica dal carcere che per i non clandestini costituirebbe il corrispettivo dell'istituto previsto per i clandestini dall'articolo 16 del citato Testo unico sull'immigrazione.

Ciò peraltro non esclude che la portata del nuovo istituto possa anche non essere pienamente coincidente con quella propria dell'istituto previsto per gli stranieri, nel senso che ragioni di opportunità potrebbero indurre a circoscrivere ulteriormente l'applicabilità del nuovo beneficio. Ove l'Assemblea ritenesse di ridurre ulteriormente il periodo di sospensione della residua pena di due anni, si potrebbe, a seguito della discussione su questo disegno di legge, formulare un subemendamento rispetto al quale, come relatore, mi dichiaro sin d'ora disponibile, anche nel caso di istanze che dovessero provenire dai Gruppi dell'opposizione.

In secondo luogo, gli emendamenti mirano a correggere alcune previsioni del testo della Camera che, come ho già evidenziato in sede di relazione al disegno di legge in Commissione, appaiono insoddisfacenti sotto il profilo della definizione del modello procedimentale da seguire per la concessione e la revoca del nuovo beneficio.

Le proposte emendative, infatti, prevedono fondamentalmente che per la concessione del beneficio si possa far riferimento al procedimento semplificato introdotto con la legge n. 277 del 2002 per la concessione della liberazione anticipata e, per la revoca dello stesso beneficio, all'attribuzione della relativa competenza al tribunale di sorveglianza. Per la previsione espressa mediante richiamo all'articolo 678 del codice di procedura penale, si prevede che la decisione del tribunale di sorveglianza, per il suo rilievo, debba essere assunta nel contraddittorio delle parti.

Signor Presidente, mi avvio ad una rapida conclusione della relazione anche per avere il tempo, in sede di replica, di valutare le istanze e le proposte che matureranno in Aula da parte dei vari Gruppi. Prima di concludere, però, per completezza, devo informare l'Aula che con riferimento al tema dell'amnistia e dell'indulto, così come tali istituti sono previsti dal nostro ordinamento, sono calendarizzati in Commissione e si è avviato l'esame di alcuni disegni di legge, tra i quali anche il n. 1509 che porta la mia firma, e la Commissione ha fissato per il 6 maggio 2003 il termine per la presentazione degli emendamenti, che è dunque ormai scaduto.

Pertanto, ove mai i Gruppi ritenessero di abbandonare il cosiddetto indultino, cioè la sospensione condizionata in esame, per optare per una scelta, istituzionalmente più corretta, di un'amnistia e di un indulto o di un indulto, l'approvazione dell'amnistia e dell'indulto, in qualità di provvedimenti indulgenziali, per le novelle legislative introdotte nel 1992, presupporrebbero una maggioranza qualificata dei due terzi dell'Assemblea.

Ritengo di aver esaurito il mio intervento, almeno per quanto riguarda la prima fase dell'esame del provvedimento. (*Applausi dei senatori Salzano e Moncada*).

PERUZZOTTI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, intendo avanzare una pregiudiziale di costituzionalità.

Considerato che il presente disegno di legge introduce la misura della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, ritengo che l'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopra indicato debba intendersi nel senso dell'indulto anziché della nominata sospensione dell'esecuzione della pena, come emerge chiaramente dal fatto che è prevista l'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato.

In materia di indulto, l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato di due terzi dei componenti di ciascuna Camera sia nella votazione di ciascun articolo, sia nella votazione finale.

Pertanto, chiedo al Senato di deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge in esame, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

CORRADO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (*LP*). Signor Presidente, il presente disegno di legge, nonostante l'assunta denominazione: «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni», costituisce una sorta di indulto, istituto previsto dall'articolo 79 della Costituzione, definito e disciplinato nei suoi contenuti fondamentali dagli articoli 174 e 151, commi 3, 4 e 5, del codice penale, nonché dall'articolo 672 del codice di procedura penale.

In tale materia l'articolo 79 della Costituzione prevede che la deliberazione assembleare avvenga con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, chiedo che il Senato deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

BRIGNONE (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (*LP*). Signor Presidente, questo disegno di legge prevede la sospensione della pena detentiva inflitta ed ancora da scontare per un periodo non superiore a tre anni nei confronti di un condannato che abbia scontato almeno un quarto della pena comminatagli. Tale sospensione, pur con le prescrizioni imposte, non si configura quale misura alternativa alla detenzione, come afferma lo stesso disegno di legge, bensì come un vero e proprio atto di clemenza e, quindi, una sorta di indulto mascherato con la definizione di sospensione dell'esecuzione della pena.

La conseguenza prevista è, infatti, l'estinzione della pena come per l'indulto, poiché non vi è differenza se l'estinzione della pena consegue immediatamente all'applicazione oppure, come nel caso in esame, è rimandata ad un momento successivo.

Il presente disegno di legge è quindi formulato in modo da superare il disposto costituzionale dell'articolo 79, che richiede una maggioranza dei due terzi per l'applicazione dei provvedimenti in materia di indulto. Si configura inoltre una violazione anche dell'articolo 3 della Costituzione, dal momento che si realizza una non giustificata e non ragionevole disparità di trattamento tra soggetti condannati.

Ciò premesso, chiedo di non procedere all'esame del disegno di legge alla nostra attenzione, per il quale deve essere invece adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

MORO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, anch'io intendo sollevare una questione pregiudiziale di costituzionalità sul provvedimento al nostro esame, che tratta la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni, come misura alternativa alla detenzione.

Nonostante tale precisazione, l'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopra indicato deve intendersi nel senso dell'indulto, come risulta dalla previsione secondo cui parte delle prescrizioni vengono assunte dal beneficiario volontariamente, con apposito verbale di impegno, che non costituisce provvedimento giurisdizionale tipico di un regime espiatorio della pena alternativa alla detenzione.

In materia di indulto, l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato di due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, chiedo che il Senato deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge in esame, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

PROVERA (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA (*LP*). Signor Presidente, con il suo permesso vorrei porre una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Considerato che il presente disegno di legge introduce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni»; considerato che l'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopraindicato debba intendersi nel senso dell'indulto, anziché della nominata sospensione dell'esecuzione della pena, come peraltro emerge chiaramente dalla previsione di esclusioni oggettive e soggettive dal beneficio della sospensione della detenzione, idonee ad individuare precipue categorie di soggetti destinatari del beneficio; considerato che in materia di indulto l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale; tutto ciò premesso e ritenuto, vorrei che il Senato deliberasse di non procedere all'esame del disegno di legge in oggetto, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

VANZO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO (*LP*). Signor Presidente, vorrei porre una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Considerato che il presente disegno di legge introduce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni», l'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopraindicato deve intendersi nel senso dell'indulto, anziché della nominata sospensione dell'esecuzione della pena, come emerge chiaramente dalla specifica previsione di prescrizioni alle quali è condizionata la revoca del beneficio sospensivo della detenzione, così come indicato dall'articolo 151, comma 4, del codice penale in materia di indulto (il cosiddetto «indulto condizionato»). Considerato che in materia di indulto, l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale. Tutto ciò premesso e ritenuto, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge in esame, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Franco?

FRANCO Paolo (*LP*). Per porre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Mi auguro che abbia motivazioni leggermente differenti da quelle appena esposte.

FRANCO Paolo (*LP*). Sì, signor Presidente, ritengo che ci sia un elemento di diversificazione.

Il presente disegno di legge, a mio avviso, definisce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni» come alternativa alla detenzione.

L'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopraindicato credo debba intendersi nel senso dell'indulto, non essendo parificabile la sospensione dell'esecuzione della pena proposta ad una misura alternativa alla detenzione, in quanto non si ha formale detenzione neanche in luogo privato.

In materia di indulto, come sappiamo, l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale.

Alla luce di questo, premesso quanto sopra, propongo pertanto all'Aula di non procedere all'esame del disegno di legge in esame, per il quale, appunto, deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

CHINCARINI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHINCARINI (*LP*). Signor Presidente, vorrei proporre anch'io una questione pregiudiziale di costituzionalità sull'Atto Senato n. 1986.

Tale disegno di legge introduce, infatti, la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni», mentre l'esatta determinazione giuridica del disegno di legge sopra indicato deve intendersi nel senso dell'indulto, anziché della nominata sospensione dell'esecuzione della pena, come chiaramente emerge dalla specifica previsione di esclusione soggettiva dal beneficio per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, così com'è indicato dall'articolo 151, ultimo comma, del codice penale per l'indulto.

E poiché in materia di indulto l'articolo 79 della nostra Costituzione prevede espressamente che la deliberazione assembleare avvenga con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale, chiedo di non procedere all'esame di questo disegno di legge in esame oggi, per il quale dev'essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi rendo conto che questo nostro atteggiamento susciti in alcuni un senso di stanchezza e in altri un senso di ilarità, ma voglio solo sottolineare che questa è una battaglia che stiamo facendo utilizzando gli strumenti consentiti dal Regolamento del Senato.

Invito perciò i colleghi che se non fossero interessati a quanto diciamo almeno a lasciarci esporre le nostre idee. (*Applausi dal Gruppo LP. Commenti ironici dal Gruppo DS-U*).

BOLDI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, vorrei sollevare una questione pregiudiziale facendo alcune considerazioni.

Questo disegno di legge, che definisce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni» come alternativa alla detenzione, nella realtà dei fatti porta avanti un indulto mascherato, come risulta dalla previsione per cui la violazione delle prescrizioni imposte non determina punibilità per il delitto di evasione, com'è per la detenzione domiciliare o per altro reato special-

mente previsto (articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), ma comporta semplicemente una revoca del beneficio.

Ricordo inoltre che in materia di indulto l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con un *quorum* qualificato di due terzi dei componenti di ciascuna Camera e questo sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale.

È per queste considerazioni che si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge in oggetto, per il quale ritengo invece debba essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo LP*).

PEDRAZZINI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZINI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per proporre una questione pregiudiziale. Il presente disegno di legge, nonostante consideri la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni come misura alternativa alla detenzione, raffigura un vero e proprio atto di clemenza e quindi questo disegno di legge configura sostanzialmente un indulto mascherato.

In tale materia l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale.

Tutto ciò premesso e ritenuto, chiedo che il Senato deliberi di non procedere all'esame del disegno di legge in esame, per il quale dev'essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

STIFFONI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, dovremmo iniziare, forse, l'esame dell'atto Senato n. 1986. A questo proposito, vorrei sottoporle una questione pregiudiziale di costituzionalità. (*Brusio in Aula*).

Signor Presidente, c'è troppo fermento intellettuale...

PRESIDENTE. Provi ad introdurre qualche novità, magari troverà anche l'attenzione dell'Aula.

STIFFONI (*LP*). Come dicevo, il presente disegno di legge introduce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni». L'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge che ho citato penso debba intendersi nel senso dell'indulto anziché della nominata «sospensione condizionata dell'esecuzione della pena» (*Commenti dal Gruppo Mar-DL-U. Ilarità*), come

emerge chiaramente dalla specifica previsione della declaratoria di estinzione della pena non per espiazione della medesima ma per il trascorso termine di sospensione della detenzione senza che sia intervenuta la revoca del beneficio sospensivo della detenzione.

Stante il fatto che in materia di indulto l'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, quindi Camera dei deputati e Senato della Repubblica, sia nella votazione di ciascun articolo che nella votazione finale, chiedo, signor Presidente, di non procedere oltre nell'esame di questo disegno di legge, per il quale deve essere di contro adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

AGONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Agoni, ho motivo di ritenere che lei debba illustrare una questione pregiudiziale. Tuttavia, colleghi, vi devono essere dei contenuti differenti tra le varie richieste. Francamente, a parte l'inflessione veneta, non ho finora riscontrato differenze.

Ha facoltà di parlare, senatore Agoni.

AGONI (LP). Signor Presidente, la mia cadenza sarà quella bresciana, dunque lombarda, altri dialetti non riesco a parlarne.

Il presente disegno di legge introduce la nuova misura «Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni». L'esatta qualificazione giuridica del disegno di legge sopra indicato ritengo debba intendersi nel senso dell'indulto anziché della nominata sospensione dell'esecuzione della pena, come emerge chiaramente dal fatto che è prevista l'automatica concessione del beneficio indipendentemente dalla richiesta del condannato.

L'articolo 79 della Costituzione prevede la deliberazione assembleare con *quorum* qualificato dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sia nella votazione dei singoli articoli che nella votazione finale.

Ciò premesso e ritenuto, chiedo che il Senato non proceda all'esame del presente disegno di legge, per il quale deve essere adottata la procedura prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, cercherò di argomentare da solo contro tanti colleghi. La realtà è che la questione pregiudiziale prospettata non è fondata, così come puntualmente ha deciso la Camera che, rispetto a identica questione, l'ha respinta a larghissima maggioranza.

Per motivare e quindi accordare il dovuto rispetto (perché sempre si deve rispetto) alle questioni di costituzionalità (anche quando, come nel caso, sono manifestamente infondate), dovrò argomentare sulla natura del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, che, salvo un nome gergale immeritato e travisante, ovverosia quello di «indultino», è tutt'affatto diverso da un indultino, un indulto o un indultone.

Siamo in presenza di una diversa modalità di esecuzione della pena, come una pluralità di norme fa palese in questo caso, che passa dalla pena detentiva ad altra misura di esecuzione della pena, per inciso, niente affatto poco afflittiva per entrare già nel merito del provvedimento, come emerge, se vogliamo fare un esempio specifico, dalla revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal disegno di legge in esame, che – attenzione, cari colleghi della Lega – non è come la revoca dell'indulto. La dimostrazione che siamo in presenza di una diversa forma dell'esecuzione la ricavate proprio dall'articolo 5, che prevede l'ipotesi di revoca, tra l'altro, rimessa alla discrezionalità del magistrato, il quale deve verificare se si è fatto, per esempio, tutto il possibile per eliminare le conseguenze del reato.

L'articolo 5, comma 2, stabilisce che: «In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire», il che significa che può dare per buona la pena già scontata in questa diversa forma di esecuzione, oppure ritenere di revocarla dall'inizio (e quindi si ricomincia).

Questa è la dimostrazione, per fatto concludente, giuridicamente ineccepibile, che non ci troviamo di fronte ad un indulto, che significa – come dice il nome – una fine secca, attraverso un provvedimento ablativo, della pena stessa. Significa invece una diversa esecuzione, che ha determinate prescrizioni e, se queste prescrizioni non vengono eseguite, vi è la revoca, che può essere totale o parziale, o far ripartire l'esecuzione da capo.

Siccome per nessun provvedimento di diversità di esecuzione (per esempio, la semilibertà, l'affidamento in prova o la liberazione anticipata), nessuno mai ha opinato (perché sarebbe stata opinione assolutamente sbagliata sul piano giuridico) che dovesse avere quella forma di garanzia superiore che richiede la normativa costituzionale in materia di amnistia e indulto (che soltanto allora quando passa un colpo di spugna definitivo e totale vuole la maggioranza qualificata per l'amnistia e l'indulto), cari colleghi della Lega, malgrado ogni sforzo dialettico e malgrado ogni pluralità di voci, la vostra questione è manifestamente infondata.

La mia opinione e quella del mio Gruppo dunque è nel senso della infondatezza della questione pregiudiziale proposta. (*Applausi dei senatori Sodano Tommaso e Gruosso*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che lascia per lo meno perplessi non è certamente l'esercizio delle facoltà previste dal Regolamento, che si sono qui sostanziate con la presentazione di plurime eccezioni o questioni di costituzionalità, per la verità tutte identiche, anche se non sono state utilizzate le medesime parole. Infatti, identico è l'oggetto, identica è la censura che è stata mossa, cioè quella di violare l'articolo 79 della Costituzione, e identica è la scarna motivazione.

Voglio invece stigmatizzare (perché fra l'altro rientra nell'ambito di un atteggiamento complessivo delle forze della maggioranza su questa delicata materia) come la maggioranza parlamentare stia mancando gravemente al suo ruolo di guida dell'attività parlamentare, offertogli dal Paese, anche in questa materia, che non ha carattere individuale, personale. Si tratta di una materia di grande rilievo politico, molto importante agli occhi dell'opinione pubblica, che quindi non può essere ridotta ad una conversazione di carattere privatistico.

Fra l'altro, la maggioranza parlamentare – o alcune sue componenti – non avrebbe alcun bisogno di ricorrere a questa sorta di singolare auto-ostruzionismo, del resto già sperimentato in Commissione (come lo stesso relatore, collega Borea, ha ricordato), che nella sua maggioranza – compresa quindi anche la maggioranza parlamentare – ha votato contro questo provvedimento.

Francamente, mal si comprende e mal comprenderebbe la pubblica opinione perché ci sia questa sorta di oramai palese differenziazione (una sorta di dottor Jeckyll e mister Hyde dell'indultino) nelle file della maggioranza. Non si capisce per quale motivo la maggioranza non convochi una riunione per dire cosa veramente pensa su questo argomento, a meno che l'occasione non sia quella della discussione sulla questione di costituzionalità, indipendentemente dalla nostra posizione sul merito del provvedimento, che – nessuno si illuda – sarà quella di persone d'onore, ma non di sciocchi. Anticipo quindi quali potranno essere le nostre conclusioni, se continuerà e si amplificherà questo atteggiamento di scarso rigore parlamentare e istituzionale.

Sulla questione pregiudiziale, però, non possiamo non rispondere come è già stato fatto dall'altra Camera. Sarebbe errato non richiamare il fatto che l'altra Camera, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ha scelto di respingere queste stesse questioni attraverso un voto, per così dire, sofferto, ma attraverso un voto espresso a larghissima maggioranza, tanto che, sebbene il secondo (in questo caso) ramo del Parlamento sia li-

bero di integrare le stesse questioni, mi sembra anche questo un elemento francamente inutile, nel senso che non solo già si è pronunciato un ramo del Parlamento, ma lo ha fatto sulle medesime questioni (che risultano fra l'altro dai resoconti articolate in maniera un po' più corposa) e soprattutto ha respinto a larghissima maggioranza tali questioni con motivazioni che mi sembrano dirimenti e che impediscono di farla lunga nel merito della pregiudiziale qui avanzata.

Quali sono gli argomenti, i rilievi da fare in merito (perché, come ha detto il collega Zancan, ogni questione posta in Parlamento deve essere affrontata ed esaminata con rispetto e non con sufficienza)? L'argomento è unico: si dice che questo sarebbe un indultino (ahimè, così è stato anche qualificato, con una suggestione mediatica che spesso è più forte della sostanza), quindi una specie di indulto bambino o di figlio dell'indulto, e come tale (vale a dire come l'indulto) deve essere votato, con la maggioranza prevista dall'articolo 79 della Costituzione.

Certo è potente la forza della suggestione mediatica, ma è qui palesemente infondata. Intanto perché, se volessi fare del nominalismo, il titolo stesso della legge dice che siamo fuori tema; cioè, non stiamo parlando né di indulto, né di indulto bambino, ma di una sospensione condizionata della pena per anni tre (fra l'altro, come si è detto più volte, potrebbe essere di tre, ma anche di due anni o di un solo anno, perché l'articolazione degli emendamenti consentiva perfino di graduare la misura della sospensione).

In ogni caso, stiamo parlando di una sospensione condizionale della pena. Dobbiamo allora stabilire se intanto l'istituto in genere della sospensione condizionale, e in particolare questo tipo di istituto della sospensione condizionale, possa ricadere nei rigori dell'articolo 79 della Costituzione, cioè di una norma (peraltro non remotissima, in quanto introdotta nel 1992, se non ricordo male) che stabilisce per queste attività di carattere clemenziale una maggioranza parlamentare qualificata.

Ovviamente non è così. Basti dire che non solo l'istituto della sospensione condizionale appartiene addirittura alla fisiologia dell'espiazione della pena; basti ricordare che l'articolo 163 del codice penale consente l'applicazione della misura della sospensione della pena in moltissimi casi, fra l'altro differenziati a seconda dei soggetti e dei reati, e nessuno si è mai sognato di dire che tale articolo violi una norma di carattere costituzionale (vuoi l'articolo 79, vuoi l'articolo 3), come nell'altro ramo del Parlamento era stato prospettato.

Vi sono altre sospensioni della pena introdotte nell'ordinamento. Segnatamente, occorre qui richiamare la legge n. 165 del 1998, la famosa legge Simeone (non per affermare una responsabilità, ma basterebbe ricordare a quale forza politica apparteneva quel parlamentare, che del resto va ringraziato perché ha introdotto, a mio parere, un istituto del tutto ragionevole nel nostro ordinamento), che consente anch'essa una sospensione dell'espiazione della pena, senza però che di essa sia stata contestata la costituzionalità e senza che la stessa sia stata approvata con una maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 79 della Costituzione.

Aggiungo, solo per completezza, che molte altre sono le figure giuridiche nelle quali vi è una nitida distinzione fra indulto (cioè meccanismo che, secondo quanto prevede la legge, ha un effetto estintivo automatico della pena) e misure varie che attengono all'espiazione della pena, ma che non hanno un effetto estintivo automatico (in particolare, per esempio, nel processo minorile, l'istituto della messa in prova ed altre forme auspiccate, che ancora non sono state introdotte, ma che tendono a quella personalizzazione della pena che attiene all'articolo 27 della Costituzione, esso si largamente inapplicato nel nostro ordinamento).

Per completezza e per concludere, aggiungo che la questione non è puramente nominalistica, perché non si tratta soltanto di dire, peraltro in maniera palese, che l'indulto è un fatto automatico di estinzione e che questo è nel provvedimento che odiernamente ci viene rassegnato.

Il provvedimento al nostro esame, se brevemente esaminato nel merito, comporta che nessuno degli istituti previsti possa far pensare ad un'estinzione automatica della pena. Si prevede, infatti, un controllo da parte del magistrato di sorveglianza; si prevede un'articolazione della meritevolezza che significa, indipendentemente dal suo funzionamento pratico, che non può essere argomento parlamentare, che non c'è comunque nessun effetto estintivo, perché al termine della sospensione l'estinzione può essere dichiarata ricorrendo tutta un'altra serie di presupposti.

Non sono innamorato dei nominalismi: a noi interessava un serio, onesto, leale e corretto provvedimento di clemenza che non solo incontrasse il favore del Parlamento, ma intercettasse anche le esigenze reali del sistema carcerario e fosse condizione per ulteriori e successivi passaggi.

Così forse non sarà, perché non mi sembra questa l'intenzione delle forze politiche, ma certamente questo provvedimento è largamente costituzionale e come tale va valutato nel merito dal Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC e del senatore Ziccone*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, sarò particolarmente breve perché i colleghi hanno già argomentato con dovizia di argomenti sulle posizioni che lasciano seri dubbi, anzi, consentono di dire che siamo assolutamente contrari alla pregiudiziale sollevata.

La pregiudiziale non è affatto strumentale. Esiste davvero un problema e credo, ascoltando i colleghi che sono intervenuti, che vi siano argomenti che meritano una risposta giuridicamente articolata e non puramente politica.

Il numero dei colleghi intervenuti non ha certamente fatto crescere la qualità degli argomenti; tuttavia, un problema esiste. I colleghi Zancan e Cavallaro hanno già dato risposte esaurienti. Io vorrei trovare una sintesi e

spiegare perché non è assolutamente convincente sostenere che saremmo di fronte ad un'analogia tra indulto e sospensione dell'esecuzione della pena ed in tal modo incorreremmo in un'evidente violazione della norma costituzionale che impone una qualità di voto diversa per la sospensione della pena o per l'indulto, per una legge ordinaria oppure per un provvedimento di clemenza.

Debbo osservare che l'espressione «indultino» è particolarmente odiosa e insignificante. Siamo di fronte ad un istituto già previsto dal nostro ordinamento, quello della sospensione dell'esecuzione della pena (perché questa è la legge che abbiamo davanti), e all'indulto. Questi due istituti sono radicalmente diversi; non è vero che sono talmente simili per cui l'uno è una sorta di percorso surrettizio per ottenere un voto parlamentare qualificato con la maggioranza dei due terzi.

Si tratta, ripeto, di due istituti del tutto diversi.

Si sostiene che l'applicabilità di entrambe le misure nei confronti dei condannati in stato di detenzione determinerebbe, intanto, questo tipo di analogia. Questo non è assolutamente vero; anzi, anche in questo caso è vero esattamente il contrario. L'indulto, infatti, si applica ai detenuti, ai latitanti, agli irreperibili ed anche a coloro che hanno subito una sentenza di condanna e sono in quel momento in stato di libertà.

L'istituto che vogliamo introdurre – quello della sospensione condizionata della pena – si applica soltanto a chi è detenuto al momento dell'entrata in vigore della legge e per di più a colui che è detenuto e ha scontato una certa quota di pena, è in attesa di scontarne un'altra quota e per il quale la distribuzione della pena residua è subordinata ad una serie di condizioni che già sappiamo.

Si è detto, anche qui in modo sottile ed intelligente, che vi sarebbe una violazione all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, perché in qualche modo risulterebbe una violazione del principio dell'eguaglianza tra i cittadini. Anche questo non è esatto, perché la Corte costituzionale ha più volte sostenuto e chiarito che il legislatore può fissare alcuni sbaramenti temporali, soggettivi ed oggettivi, rispetto alla possibilità di ottenere quei benefici, qualunque sia la loro natura.

Si è ancora aggiunto – e mi avvio rapidamente alla conclusione – che l'analogia tra indulto e sospensione condizionata dell'esecuzione della pena sarebbe vanificata dal fatto che abbiamo un'automatica estinzione del reato. Ritengo che anche questa sia un'osservazione molto superficiale, che guarda soltanto all'aspetto immediato ma non coglie invece le profonde differenze esistenti.

Il fatto che vi sia un'automatica estinzione del reato non provoca in alcun modo problemi di ordine costituzionale, proprio perché nel nostro sistema ordinamentale molti istituti già prevedono l'automatica estinzione del reato. Basti pensare alla sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale. Infatti, la pena viene sospesa anche senza richiesta dell'interessato quando siano trascorsi due o cinque anni, a seconda che si tratti di contravvenzione o di delitto.

Se non ricordo male, nella XII legislatura il Parlamento approvò la riforma dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la cosiddetta legge Simeone (legge n. 165 del 1998). Vorrei che i colleghi di Alleanza Nazionale ricordassero che tale norma fu voluta e firmata innanzitutto dall'avvocato Simeone – poi anche dall'onorevole Saraceni – il quale è stato uomo di grande finezza e coerenza giuridica, che ha voluto questa legge. Voglio che gliene sia reso merito, anche se poi sul piano personale ha dovuto subire conseguenze non piacevoli.

Ora, con l'articolo 566 del codice penale si sospende, anche in questo caso automaticamente, la pena per chi è in stato di libertà. Con il nostro disegno di legge si ottiene lo stesso effetto attraverso altri sistemi. Proprio per questa ragione, e per un istituto già previsto nel nostro sistema ordinamentale, non si capisce per quale motivo questa nuova norma sarebbe da considerare incostituzionale e l'altra invece no.

Si tenga conto che mai un magistrato ha sollevato problemi di costituzionalità in merito all'articolo 656 del codice penale. Quindi, credo che non si possa parlare di problemi di costituzionalità sotto questo profilo. Non faccio l'esempio del condono giudiziario, anche se quello è un altro momento in cui la pena si estingue automaticamente.

In conclusione, credo che se esiste un problema di costituzionalità esso attiene all'articolo 27 della nostra Carta costituzionale, nella misura in cui il nostro sistema non consente che siano rispettati i diritti dei detenuti. Il dovere dello Stato è di garantire che la detenzione non sia un luogo di sofferenza, bensì un luogo in cui si consenta al detenuto di essere recuperato alla società civile. Ecco, allora, l'unico problema vero di costituzionalità che si pone, al quale con la norma in esame si cerca temporaneamente di supplire, in attesa di una riforma più complessiva.

Pertanto, credo che le pregiudiziali di costituzionalità avanzate debbano essere rigettate e si debba proseguire la discussione del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Zancan e Moncada*).

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincerò dicendo che invidio ai colleghi che mi hanno preceduto queste certezze assolute. È vero che il diritto è sempre opinabile, ma ho ascoltato con profondo rispetto le considerazioni avanzate dai colleghi della Lega e ritengo che la questione non sia manifestamente infondata.

Le motivazioni della mia posizione – e ritengo anche quelle di Alleanza Nazionale, perché il Capogruppo in Commissione, senatore Bobbio, le ha assai ben espresse – si fondano sulle seguenti considerazioni.

Perché si possa avere una violazione dell'articolo 79 della Costituzione occorre inquadrare la norma tra quelle di tipo clemenziale, che comportano una maggioranza parlamentare qualificata dei due terzi, come è

noto ai colleghi. Allora, l'obiezione opposta nella fattispecie è che questa norma non è di clemenza, ma di tipo penitenziario.

Se fosse così – sono d'accordo con le considerazioni del senatore Cavallaro su questo punto – allora non vi sarebbe una violazione del precetto dell'articolo 79 della Costituzione. Però, purtroppo, così, a mio avviso, non è perché nei dieci articoli che compongono il disegno di legge manca (collegli, guardateli con serenità, io li ho letti con attenzione) ogni accenno di sorta al comportamento penitenziario del detenuto. Vi è soltanto un accenno temporale, oggettivo, automatico, ma non vi è alcun accenno al comportamento del detenuto. Se non c'è questa valutazione, come possiamo classificare la norma tra quelle di carattere penitenziario? Questa posizione credo meriterebbe maggiore attenzione.

È vero, senatore Calvi, quanto lei dice richiamando l'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione del condannato. A differenza di quanto avviene nel regime anglosassone, che prevede pene afflittive, nel nostro ordinamento le pene sono rieducative e lei, senatore Calvi, ha ragione, perché purtroppo da decenni viene inflitto un *vulnus* alla nostra Carta fondamentale, dato che oggi dobbiamo riconoscere che la nostra pena non è rieducativa. Quindi, quella parte del precetto costituzionale è inascoltata.

Per noi non è così importante la questione di costituzionalità, perché comunque siamo contrari al merito del provvedimento. Non è un caso che in Commissione giustizia questo provvedimento non sia stato approvato con voti che onorano tutte le componenti politiche di quest'Aula.

Non reputo manifestamente infondate le considerazioni avanzate dai colleghi della Lega; pertanto, ritengo che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore della incostituzionalità o sospetta incostituzionalità di questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi AN e LP*).

PRESIDENTE. Mi hanno fatto sapere che intendono ancora intervenire i senatori Tirelli e D'Onofrio. O i loro interventi avranno tempi tali da poter configurare un voto entro le ore 20, oppure dovremo rinviare la discussione.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, penso che per affrontare questi problemi il tempo sarebbe troppo ristretto. Propongo di rinviare a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 8 maggio 2003**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità (2205) (*ove concluso dalla Commissione*).

2. Deputati MURATORI ed altri. – Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– LAURO. – Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico (237).

– PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto (536).

– GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (743).

– CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (979).

3. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).

– CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845) (*Relazione orale*).

2. Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).

3. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383) (*Relazione orale*).

III. Ratifiche di accordi internazionali.

IV. Votazione delle mozioni 1-00094 e 1-00143 sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte.

V. Votazione della mozione 1-00140 sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina.

ALLE ORE 16

I. Interpellanze con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento.

II. Interrogazioni.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (1886).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (1905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (1978).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (2094) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (2101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 19,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513)

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Tutela del segreto di Stato)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. – *I.* La tutela del segreto di Stato e la tutela di documenti, atti o cose classificati ai fini della segretezza è assicurata nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli articoli 12-*bis* e 12-*ter*.

2. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, la difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni dello Stato, l'indipendenza della Repubblica rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, la preparazione e la difesa militare, gli interessi economici del Paese.

3. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno necessità assoluta di accedervi.

4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 12-*bis*. – *I.* Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, metta in pericolo o arrechi un danno immediato e diretto ai beni di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Le notizie, i documenti, gli atti, le attività e le cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, ai sensi del comma 1, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti al comma 3, o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad atti, documenti o cose contenenti informazioni che attengono ai sistemi di sicurezza militare, o relative alle fonti e all'identità degli operatori dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ovvero informazioni la cui divulgazione può porre in pericolo l'incolumità o la vita di appartenenti ai predetti Servizi o di persone che hanno legalmente operato per essi o che sono pervenute con vincolo di segretezza da altri Stati, nonché le informazioni che riguardano la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso, la struttura organizzativa e le modalità operative del SISMI e del SISDE, e, comunque, ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni.

5. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, dopo quaranta anni sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato.

6. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può derogare alla disposizione di cui al comma 5, per un periodo comunque non superiore a dieci anni e limitatamente ai casi di cui al comma 4.

Art. 12-ter. - 1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto della natura delle informazioni da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.

Art. 12-quater. - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa nella disponibilità dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica specificamente nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'attività di acquisizione non può in nessun caso essere eseguita direttamente presso le dipendenze o le strutture periferiche dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ma esclusivamente presso le rispettive sedi centrali.

3. L'autorità giudiziaria, salvo i casi di assoluta impossibilità, procede personalmente e sul posto all'esame della documentazione e acquisi-

sce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. L'autorità giudiziaria, quando ritiene che i documenti, le cose o gli atti esibiti siano diversi da quelli richiesti od incompleti, procede a perquisizione e, eventualmente, a sequestro, ai sensi degli articoli da 247 a 262 del codice di procedura penale, informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa originato da un organismo di informazione e sicurezza estero, ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale, trasmesso con vincolo di non divulgazione, la consegna è sospesa e il documento, atto o cosa è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'ente originatore per le relative determinazioni.

6. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o altre cose, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccipisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e i documenti, atti o cose sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 6, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso trovano applicazione le disposizioni in materia di segreto di Stato. L'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa, quando il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini, l'autorità giudiziaria può autorizzare il Presidente del Consiglio dei ministri all'accesso diretto al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

6.1

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Improcedibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – 1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è sostituito dai seguenti:

"Art. 12. - (*Segreto di Stato*). – 1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente ai soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato.

6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall'opposizione ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale.

7. Con provvedimento motivato, il presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si prolunghi ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell'ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli

organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall'articolo 1, comma 2, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.

Art. 12-bis. - (*Classifiche di segretezza*). - 1. Al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sono attribuite le classifiche di segretezza.

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.

4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a

determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.

7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.

9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

Art. 12-ter. - (*Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza*). - 1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di competenza del Presidente del consiglio dei ministri e di cui all'articolo 12-bis.

2. Competono all'UCSE:

a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all'articolo 12-bis, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;

c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);

d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni.

4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all'articolo 12-bis, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.

5. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.

6. Al fine di consentire l'accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSE per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSE può revocare il NOS, se sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.

8. Il regolamento dell'UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per quali esso è richiesto.

9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSE gli trasmette l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS."».

6.3

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1.L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 204. - (*Esclusione dal segreto*). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti da-

gli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".

2. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

"2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato."

3. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

c-bis) articolo 202 (segreto di Stato);

c-ter) articolo 204 (esclusione dal segreto);

b)dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) articolo 256 (dovere di esibizione e segreti).».

6.100

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 12, ivi richiamato, comma 2, dopo le parole: «accordi internazionali», inserire le seguenti: «l'integrale rispetto dei diritti umani e del rifiuto della guerra quale mezzo per la soluzione delle controversie internazionali garantiti dalla Costituzione».

6.4

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, al comma 2, sopprimere le parole: «gli interessi economici del paese».

6.101

GUBERT

Approvato

Al comma 1, all'articolo 12, ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «gli interessi economici del paese» con le seguenti: «gli interessi pubblici di rilievo strategico per l'economia del paese».

6.5

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «ai fini della sicurezza».

6.6

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «la conoscenza o».

6.7

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o la divulgazione».

6.8

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole:
«atti o».

6.9

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole:
«o cose».

6.10

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola:
«sole».

6.11

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3 sopprimere le parole
«alle funzioni».

6.12

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole:
«all'attività».

6.13

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «o all'incarico».

6.14

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 12, comma 3, sopprimere la parola «assoluta».

6.102

PALOMBO

Ritirato

Al comma 1, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale».

6.103

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 12 ivi richiamato comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero fatti che ledano i diritti umani fondamentali costituzionalmente protetti».

6.15

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, al capoverso art. 12-bis, sopprimere il comma 1.

6.16

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis comma 1, sopprimere la parola «eventualmente».

6.17

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere la parola «legittimamente».

6.18

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: «le notizie».

6.19

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «i documenti».

6.20

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «gli atti».

6.21

BOCO, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole:
«le attività».*

6.22

BOCO, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «o
le altre cose».*

6.23

BOCO, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole:
«degli ambiti e».*

6.24

BOCO, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e
dei livelli».*

6.25

BOCO, ZANCAN

Respinto

*Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole:
«in pericolo o».*

6.26

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «immediato e».

6.27

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 capoverso art. 12-bis, comma 1 sopprimere le parole: «e diretto».

6.28

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 3, sopprimere le parole: «anche se acquisiti all'estero».

6.29

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sostituire la parola «quindici» con la seguente: «cinque».

6.104

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 12-bis, ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole «dislocazione delle strutture operative» inserire le seguenti: «nonché delle infrastrutture e dei poli logistici».

6.30

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 4, sopprimere le parole: «e, comunque ad ogni altro elemento indispensabile a mantenere la segretezza di tali informazioni».

6.31

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 5, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «dieci».

6.105

GUBERT

Respinto

Al comma 1, all'articolo 12-bis, ivi richiamato comma 5, sopprimere le parole: «previa declassifica».

6.32

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-bis, al comma 6, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «due».

6.33

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 12-ter.

6.200

MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-ter, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 204. - (*Esclusione dal segreto*). – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice"».

6.201

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, articolo 12-ter, ivi richiamato, capoverso 1, dopo le parole: «natura delle informazioni da proteggere» inserire le seguenti: «, anche con particolare riferimento alla loro eventuale provenienza da organismi di informazione e sicurezza esteri, da strutture di sicurezza di organizzazioni internazionali, ovvero della loro attinenza ad accordi internazionali,».

6.300 (già 6.0.3)

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, sostituire l'articolo 12-quater, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 12-quater. – 1. Quando dispone l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perchè un suo delegato possa assistere alle operazioni.

4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l'atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.».

6.106

GUBERT

Respinto

Al comma 1, articolo 12-quater, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.

6.35

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 6.106

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 2.

6.36

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 3, sopprimere le parole «e sul posto».

6.37

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 4, sopprimere le parole: «informandone tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri».

6.38

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 5.

6.40

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole: «o in copia».

6.41

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere ove ricorra la parola: «documento».

6.43

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola: «atto».

6.44

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole:
«o cosa».

6.45

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole:
«informazione e».

6.46

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole:
«e sicurezza estero».

6.47

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere la parola:
«estero».

6.48

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole:
«ovvero dalle strutture di sicurezza di una organizzazione internazionale».

6.49

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «divulgazione» con la seguente: «diffusione».

6.53

BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «assunte» con la seguente: «intraprese».

6.52

BOCO, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire le parole: «le necessarie iniziative» con le seguenti: «le iniziative del caso».

6.54

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «opportune».

6.55

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sopprimere le parole da: «presso l'ente» fino alla fine del comma.

6.56

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso 12-quater, al comma 5, sostituire la parola: «originatore» con la seguente: «emanante».

6.57

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 6.

6.58

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 6 sopprimere ove ricorra la parola «atti».

6.59

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, sopprimere il comma 7.

6.60

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sostituire le parole «anche in deroga al» con le seguenti «fatto salvo il».

6.61

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 12-quater, al comma 8, sopprimere le parole da: «Ai medesimi fini» fino alla fine del comma.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.2

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)

1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziarie né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.

3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDE, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell'articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre

1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.

4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.

5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.».

6.0.4 (testo 2)

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)

1. Gli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell'opera di società di consulenza.

2. L'eventuale accesso ad archivi informatici e l'acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fissato d'intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l'autorità

concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.».

6.0.5

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l'individuazione o la prevenzione di reati.».

6.0.10

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattamento delle notizie personali)

1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell'ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implicino attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perse-

guimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 10-bis e seguenti introdotti dalla presente legge.

2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

3. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.».

6.0.11 (testo 2)

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Manomissione degli archivi informatici degli organismi per le informazioni e la sicurezza)

1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.

2. La pena è aumentata quando l'autore del reato sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

6.0.12 (testo 2)

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Approvato*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)

1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS) è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi per le informazioni e la sicurezza (SISMI, SISDE e CESIS), è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l'autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.».

6.0.13

VITALI

Respinto*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. – 1. Il segreto di Stato non può essere opposto in alcuna forma nel corso di procedimenti penali relativi:

a) ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

b) ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale."».

6.0.100 (testo 2)

MANFREDI, PALOMBO

Approvato*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE)

1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, chiede la collaborazione dell'altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell'operazione in corso.

2. Il Segretario generale del Cesis, quale responsabile delle funzioni di diretto supporto dell'attività del Presidente del Consiglio dei ministri, garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi per l'informazione e la sicurezza.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato con un emendamento*(Modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo fatto».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli indicati nel comma 1 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi per le informazioni e la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le

quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della speciale causa di giustificazione o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 202.

I-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.

I-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 202, comma 3-*bis*».

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 327-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nello svolgimento delle investigazioni di cui al comma 1, all'avvocato difensore e ai soggetti da lui incaricati è sempre opponibile la speciale causa di giustificazione per il personale dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 10-*sexies*, comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801».

EMENDAMENTI

7.1

BRUTTI Massimo, NIEDDU

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Art. 7. – L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 202. - (*Segreto di Stato*). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.

6. Qualora l'autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto".

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis* e 422 del codice penale."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

1-*ter*. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.

1-*quater*. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente."

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il do-

cumento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

3. Se l'autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l'esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del codice.".

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.».

7.100

CIRAMI, GUBETTI

Respinto

Al comma 1, al capoverso 3-bis, anteporre le seguenti parole: «Nell'ipotesi di cui al comma 3».

7.2

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «in violazione» fino alla fine del capoverso.

7.101

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «ha escluso l'esistenza della speciale causa di giustificazione» con le seguenti: «ha negato l'esistenza della autorizzazione».

7.102

CIRAMI, GUBETTI

Precluso

Al comma 2, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «della speciale causa di giustificazione» con le seguenti: «dell'autorizzazione di cui al citato articolo 10-bis».

7.3

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.5

BOCO, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «è sempre» con le seguenti: «non è».

ARTICOLI 8, 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato

(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato)

1. All'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «dell'articolo 352» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 202 e 256».

Art. 9.

Approvato

(Informazione dell'opposizione del segreto di Stato)

1. All'articolo 17 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «ai sensi degli articoli 11 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli articoli 11 e 16».

Art. 10.

Approvato*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I RELATORI

Approvata

1. Nella rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "Comitato interministeriale per" inserire le seguenti: "le informazioni e".

2. Nell'articolo 2-bis (inserito dall'emendamento 2.0.2 testo 2), all'articolo 3-bis ivi richiamato, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza".

3. Nell'articolo 3 (come sostituito dall'emendamento 3.2 testo 2):

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: "Comitato interministeriale delle informazioni e della sicurezza" con le seguenti: "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza";

b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. All'articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dopo le parole: "ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6," sono inserite le seguenti: "né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi";

c) al comma 5, sostituire le parole: "Dalle predette disposizioni" con le seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo".

4. Nell'articolo 3-bis (inserito dall'emendamento 3.0.101), al capoverso 5-bis ivi richiamato:

a) nel primo periodo, sostituire le parole: "degli organismi" con le seguenti: "dei Servizi" e sopprimere le parole: "della legge n. 801 del 1977";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "Presidente del Consiglio", inserire le seguenti: "dei ministri" e, dopo le parole: "Comitato parlamentare", inserire le seguenti: "di cui all'articolo 11".

5. Nell'articolo 4, al capoverso "art. 10-quinquies" ivi richiamato (come sostituito dall'emendamento 4.300), nel primo periodo, sostituire le parole: "agli organismi di informazione per la sicurezza" con le seguenti: "ai Servizi per le informazioni e la sicurezza".

Allegato B**Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Giuliano sui disegni di legge nn. 1513, 233, 550, 1598, 1604, 1647, 1702, 1748 e 1819**

In tal modo, come stato osservato da parte di un autorevole giurista, attualmente componente della Corte costituzionale, il giudice Flick, non si viola il principio costituzionale della doppia riserva, poiché «nella specie non si tratta semplicemente di consentire per legge la possibilità che l'autorità politica autorizzi un'intrusione nella sfera privata, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma di ipotizzare appunto, una causa di giustificazione – in vista del bilanciamento con il prevalente interesse costituzionale alla sicurezza dello Stato – per un fatto, il cui disvalore tipico di reato consiste fra l'altro, e proprio, nel mancato rispetto della riserva di giurisdizione».

Il controllo giudiziario, pertanto, riguarda la legalità della autorizzazione (rispetto delle condizioni di legge) e la coincidenza della condotta con quanto autorizzato, con la previsione, a tutela del potere giudiziario, del ricorso alla Corte costituzionale quale arbitro dei poteri (conflitto di attribuzioni). In più, il Presidente del Consiglio dei ministri è supportato nella delicata funzione autorizzativa da un organismo di garanzia.

Come per il segreto di Stato, in sede processuale è previsto l'interpello al Presidente del Consiglio per la conferma dell'esistenza di un atto (autorizzazione, in questo caso) la cui responsabilità risiede istituzionalmente in capo al *Premier*. Perciò, il Presidente del Consiglio non conferma l'esistenza della causa di giustificazione – prerogativa, appunto, giurisdizionale – ma, piuttosto, l'autorizzazione a tenere determinate condotte; a seguito della conferma, quindi, il giudice verifica la sussistenza del reato o meno, al fine di adottare il provvedimento di proscioglimento oppure procedere ordinariamente.

Così configurata, la fattispecie appare affine alle citate ipotesi discriminanti speciali previste dall'ordinamento, ad esempio, in tema di acquisto simulato di droga o in materia di riciclaggio (casi in cui l'autorizzazione spetta al Questore, al Comandante del Gruppo carabinieri, della Guardia di finanza ecc.), piuttosto che all'autorizzazione parlamentare di cui all'articolo 96 della Costituzione, ed in questa prospettiva, la disciplina delle garanzie funzionali si atteggia come «ordinaria», senza necessità di rango costituzionale.

Non si è ricorso, infine e pertanto, alla individuazione di una «causa di non punibilità» piuttosto che di una «causa di giustificazione», poiché solo quest'ultima è soluzione tecnicamente appropriata.

È il caso di rammentare, al riguardo, che, a differenza della causa di non punibilità, l'istituto della causa di giustificazione esclude la responsabilità civile per danno da reato, liberando, in tal senso, l'agente dei Servizi

che ha agito secondo autorizzazione: per tal motivo, l'articolo prevede espressamente che è fatto salvo in ogni caso – anche, cioè, se la condotta non è antigiuridica attesa l'esimente – il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati (articolo 10-sexies, comma 5) che, appunto, non può gravare sull'agente, ma, evidentemente, sull'amministrazione dello Stato.

Altro momento che merita attenzione è la riscrittura dell'articolo 11 della legge n. 801/77 concernente il Comitato parlamentare di controllo, di cui sono stati rafforzati i poteri conoscitivi, preoccupandosi di offrire strumenti per meglio assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dall'Organo in questione.

Anche in questo caso, la novella è stata articolata nel senso di non modificare l'assetto attuale (composizione, nomina), ma in direzione di un concreto potenziamento della funzione. Per questo sono stati ritenuti estranei a tale logica quegli emendamenti intesi a modificare il numero dei parlamentari senza, peraltro, apporti decisivi per il miglioramento dell'istituto.

Una particolare attenzione merita la novellata disciplina, anche processuale, del segreto di Stato, volta a meglio garantire le ragioni di sicurezza nell'ambito degli atti processuali.

Il nodo cruciale della materia, però, pare utile segnalarlo, seppure in sintesi, attiene ad un'evidente contraddizione tra quanto previsto dall'articolo 204 c.p.p. e la relativa disposizione attuativa (articolo 66 disp. att. c.p.p.). È questo il punto sul quale è opportuno, in altro momento, accentrare l'attenzione per giungere ad una chiara definizione dei confini e quindi ad un sistema più organico.

Ed infatti, seguendo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 86/77) per cui «mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale», il legislatore ha formulato una disciplina dei limiti all'opponibilità del segreto di Stato, prima nella legge n. 801/77 (articolo 12) e, poi, nel codice di procedura penale (articolo 204), che esclude dall'ambito operativo del segreto quei fatti, quelle notizie ecc. che concernono reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.

Più specificamente, in caso di opposizione spetterà al giudice – prima dell'azione penale, al g.i.p. – definire la natura del reato per cui si procede ed eventualmente rigettare l'eccezione di segretezza con provvedimento da comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui è attribuita la tutela del segreto di Stato (articolo 11. n. 801 cit).

Fin qui e al di là della esigenza di un ampliamento delle fattispecie «impermeabili» al segreto, la disciplina dei limiti appare pienamente informata al rispetto dei valori costituzionali; in altri termini, se il segreto di Stato trova la sua finalità e giustificazione costituzionale nel valore prioritario della sicurezza democratica, l'istituto non può avere applicazione quando essa andrebbe a smentire le stesse ragioni del segreto; pertanto quando si procede per l'accertamento di reati che hanno recato pericolo alla sicurezza della Repubblica, il segreto cede il passo alla necessità di piena verifica giudiziaria di siffatte condotte criminose.

Come dire, in presenza di reati eversivi, la logica del bilanciamento vuole che la questione si sposti nella completa disponibilità del giudice, il quale valuta la pertinenza di talune notizie o documenti al tema di prova e, se esse sono concernenti al fatto in giudizio, l'eventuale opposizione del segreto non ha effetti sull'acquisizione e successivo utilizzo delle prove.

La comunicazione dovuta al Capo dell'Esecutivo, risponde, così, all'esigenza di consentire il rimedio del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel caso in cui il *Premier* ritenga la scelta della giurisdizione invasiva rispetto alle proprie prerogative.

Tale limite è apparso talmente evidente che la sua espressa previsione normativa è sembrata, ad autorevole dottrina, assumere un valore esclusivamente politico, atteso che il sistema lo esplicitava di per sé.

Eppure, a distanza di alcuni mesi, al codice sono seguite le relative norme di attuazione che nel disposto dell'articolo 66 sembrano avere letteralmente capovolto quanto previsto dall'articolo 204 c.p.p. riconducendo il procedimento incidentale in parola nella discrezionalità del Presidente del Consiglio anche nelle ipotesi in cui si procede per reati eversivi, e, cosa difficilmente giustificabile da un punto di vista logico, prima ancora che giuridico, affidando al Capo del Governo una valutazione giurisdizionale quale sembrerebbe, appunto, quella inerente alla pertinenza probatoria di una notizia, di un documento ecc. rispetto al fatto-reato per cui si procede: l'articolo 66 prevede che a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto *ex* articolo 204 c.p.p., «il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede».

Al riguardo, sembra appena il caso di ribadire con la migliore dottrina che «è affare giurisdizionale stabilire se una prova venga utile e quale *nomen delicti* convenga al fatto»

In più, la disposizione attuativa esclude dall'ambito applicativo del limite imposto dall'articolo 204 il segreto sugli informatori di cui all'articolo 203, il che sembra ancora più «strano» se si considera che tale segreto resta nella disponibilità degli agenti di polizia giudiziaria e degli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza, senza, cioè, alcun controllo politico ed istituzionale, quale la conferma prevista, invece, per il segreto di Stato da parte della massima Autorità di Governo: il segreto sulle fonti, dunque, potrebbe essere opposto anche in relazione a reati eversivi ai sensi dell'articolo 66 comma 1.

Tutto questo esprime, a dir poco, un quadro disomogeneo che, seppure evidenziato dalla più autorevole dottrina, non è stato ancora posto all'attenzione del legislatore, nemmeno negli emendamenti che intendevano ampliare, in modo garantista, i limiti al segreto.

Da qui, la necessità di segnalare la grande opportunità di rivedere il contenuto normativo dell'articolo 66 disp. att. c.p.p., alla luce del corretto prospettarsi del temperamento fra i valori di giustizia e di sicurezza.

In tal senso, la norma in esame potrebbe essere «riscritta» in linea con le giuste attribuzioni dei poteri in gioco, prevedendo, cioè, la possibilità per il Presidente del Consiglio, in caso di rigetto dell'opposizione del segreto di Stato in sede processuale, di sollevare conflitto innanzi Corte costituzionale, piuttosto che esporlo all'ingerenza in prerogative tipiche della funzione giurisdizionale.

Il principio insomma ritorna, come peraltro è stato rilevato in tema di sussistenza della speciale causa di giustificazione nel parere espresso dalla Commissione giustizia: se al Capo del Governo spetta senz'altro la valutazione sui mezzi idonei a tutelare la sicurezza della Repubblica, va d'altro canto escluso che lo stesso possa operare un sindacato – previsto, per quanto è dato dedurre dall'articolo 66 – sulle scelte giurisdizionali relative alla configurazione dei reati ed al procedimento probatorio.

Altro e, per ragioni di tempo, ultimo contenuto qualificante da segnalare è quello dell'articolo 10-*nonies*, che, oltre a richiamare opportunamente l'applicazione di misure già previste dall'ordinamento (articoli 472 e 473 e.p.p.), consistenti nella procedura «a porte chiuse» per ragioni di sicurezza nazionale – eppure, spesso negata nella prassi giudiziaria – estende, in buona sostanza, le cautele previste per i collaboratori di giustizia *ex* articolo 147-*bis* disp. att. c.p.p., ai dipendenti dei Servizi, rendendo applicabile a questi l'esame in collegamento audiovisivo con le stesse modalità, ove possibile, previste nella disciplina attuativa del processo penale.

Si tratta, dunque, di un sensibile passo in avanti nella protezione degli appartenenti al settore chiamati a partecipare ad atti processuali; situazione che evidentemente, può mettere in pericolo la persona e far venir meno la riservatezza che deve necessariamente connotare l'immagine e l'identità degli agenti, soprattutto se impegnati in attività operative.

Ciò detto, parrebbe utile estendere le medesime misure di cautela anche alle fonti informative di cui all'articolo 203 c.p.p., fermo restando la facoltà, ivi prevista in capo agli appartenenti agli Organismi informativi, di non svelare l'identità delle stesse, ove anche l'applicazione delle descritte cautele non venga ritenuta idonea, nel caso concreto, per la tutela della fonte.

Il punto, si rammenta, è che la disciplina processuale relativa alle fonti dei Servizi – ma anche della Polizia – rende utilizzabili ai fini del processo (come prove testimoniali o come elementi di prova in sede di indagine) le informazioni assunte per tal via solo se l'informatore venga ascoltato personalmente attraverso un atto del procedimento penale. Circo- stanza che può comportare rischi notevoli per la stessa fonte e l'inevitabile perdita della essenziale copertura: perciò, in molti casi, per non «bruciare» la fonte considerata utile all'attività informativa e di sicurezza, i Servizi si avvalgono della facoltà di opporre il segreto sulla identità delle stesse ai sensi del citato articolo 203.

Tuttavia, l'esercizio della suddetta facoltà può comportare un pregiudizio per l'attività di accertamento delle responsabilità penali e, comunque, un riflesso negativo per il settore nell'opinione pubblica, special-

mente se il diniego viene posto in processi penali di rilevante clamore (v. «caso Alpi»).

Per queste ragioni, ferma restando – si è detto – la facoltà di non rivelare la fonte, rendere applicabili, con opportune innovazioni, le suddette cautele anche nei confronti degli informatori potrebbe ampliare le ipotesi in cui l'acquisizione diretta delle dichiarazioni si renda praticabile, fornendo così ai Servizi uno strumento in più per giungere ad un bilanciamento fra le esigenze dell'attività di *intelligence* e quelle di giustizia.

Sen. GIULIANO

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1513. Emendamento 6.201, il Governo	211	210	033	144	033	106	APPR.
2	NOM.	DDL n. 1513. Articolo 6 nel testo emendato	210	208	005	135	068	105	APPR.
3	NOM.	DDL n. 1513. Em. 6.0.13, Vitali e altri	208	207	005	068	134	104	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1513. Votazione finale	230	227	047	140	040	114	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C	C	C	F	C
AGOLIATI ANTONIO	F	F	C	F
AGONI SERGIO	F	F	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	F	C	F
AMATO GIULIANO	M	M	M	M
ANDREOTTI GIULIO	F	F	C	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	A	C	F	A
AZZOLLINI ANTONIO				F
BAIO DOSSI EMANUELA	A	C	F	A
BALBONI ALBERTO	F	F	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	C	C	F	M
BARELLI PAOLO	F	F	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F	C	F
BASSO MARCELLO				A
BASTIANONI STEFANO	A	C	F	A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	F	A
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI		C	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	A	C	F	A
BEDIN TINO	A	C	F	A
BERGAMO UGO	F	F	C	F
BETTA MAURO	A	A	A	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	C	F
BETTONI BRANDANI MONICA				A
BEVILACQUA FRANCESCO	F	F	C	F
BIANCONI LAURA	F	F	C	F
BOBBIO LUIGI	F	F	C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BOCO STEFANO				C
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	C	F
BONATESTA MICHELE	F	F	C	F
BONAVITA MASSIMO			F	C
BONFIETTI DARIA	C	C	F	C
BONGIORNO GIUSEPPE	F			F
BORDON WILLER				A
BOREA LEONZIO	F	F	C	F
BOSchetto GABRIELE	F	F	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	F	F	C	F
BRUNALE GIOVANNI	C	C	F	A
BRUTTI MASSIMO				A
BRUTTI PAOLO	C	C	F	C
BUCCIERO ETTORE	F	F	C	F
CADDEO ROSSANO		C	F	
CALDEROLI ROBERTO				P
CALLEGARO LUCIANO	F	F	C	F
CALVI GUIDO				A
CAMBER GIULIO	F	F	C	F
CAMBURSANO RENATO	A	C	F	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	F	C	F
CARELLA FRANCESCO				C
CARRARA VALERIO	F	F	C	F
CARUSO ANTONINO	F	F	C	F
CASILLO TOMMASO	F	C	F	R
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	F		F
CASTELLANI PIERLUIGI				A
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F		F	A
CENTARO ROBERTO	F	F	C	F
CHERCHI PIETRO	F	F	C	F

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CHINCARINI UMBERTO	F	F	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	F	F	C	F
CHIUSOLI FRANCO	A	C	F	C
CICCANTI AMEDEO	F	F	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	F	F	C	F
COLETTI TOMMASO	A	C		
COMINCIOLI ROMANO	F		C	F
COMPAGNA LUIGI	F	F	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	F	F	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	C	F
CORRADO ANDREA	F	F	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	C	F
COVIELLO ROMUALDO	A	C		A
COZZOLINO CARMINE	F	F	C	F
CREMA GIOVANNI	F	C	F	A
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	F	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	F	F	C	F
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)				A
D'AMBROSIO ALFREDO	F	F	C	F
D'AMICO NATALE	A			A
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO				A
DANIELI FRANCO	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	F	F	C	F
DANZI CORRADO	M	M	M	M
DEBENEDETTI FRANCO				A
DE CORATO RICCARDO	F	F	C	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	C	F
DELOGU MARIANO	M	M	M	M

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M
DEL TURCO OTTAVIANO				C
DEMASI VINCENZO	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C		C
DE RIGO WALTER	F	F	C	F
DETTORI BRUNO	A			A
DE ZULUETA CAYETANA		C	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	A	C	F	A
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	F	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C			
DONATI ANNA	C		F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	C	F
EUFEMI MAURIZIO	F	F	C	F
FABBRI LUIGI	F	F	C	F
FABRIS MAURO	F	C	F	C
FALCIER LUCIANO	F	F	C	F
FASOLINO GAETANO	F	F	C	F
FASSONE ELVIO	C	C	F	A
FAVARO GIAN PIETRO	F	F	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	F	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	F	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	C	F	C
FLAMMIA ANGELO	C		F	C
FLORINO MICHELE	F	F	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	F	A
FORLANI ALESSANDRO	F	F	C	F
FORMISANO ANIELLO	A	C	F	A
FORTE MICHELE	F	F	C	F
FRANCO PAOLO	F	F	C	F
FRANCO VITTORIA				A
GABURRO GIUSEPPE	F	F	C	F
GASBARRI MARIO	C	C	F	

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GENTILE ANTONIO	F	F	C	F
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	A	C	F	
GIRFATTI ANTONIO	F	F	C	F
GIULIANO PASQUALE	F	F	C	F
GRECO MARIO	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	F	F	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	F	F	C	F
GRUOSSO VITO	C	C	F	C
GUASTI VITTORIO	F	F	C	F
GUBERT RENZO	F	A	F	C
GUBETTI FURIO	F	F	C	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	F	C
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	F	F	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F		F
IOVENE ANTONIO		C		
IZZO COSIMO	M	M	M	M
KAPPLER DOMENICO	F			F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	F	F		F
LIGUORI ETTORE	A	C	F	A
LONGHI ALEANDRO				C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C		F	A
MAFFIOLI GRAZIANO	F	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA	A	C	F	A
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	C	
MAINARDI GUIDO	F	F	C	F
MALABARBA LUIGI	C	C	F	C
MALAN LUCIO	F	F	C	F
MANCINO NICOLA	A	C	F	A

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MANFREDI LUIGI	F	F	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA				A
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	F	F	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	A	C	F	A
MARANO SALVATORE	M	M	M	M
MARINI CESARE	M	M	M	M
MARINO LUIGI	C		F	C
MARITATI ALBERTO	C	C	F	C
MARTONE FRANCESCO	C	C	F	
MASCONI GIUSEPPE	A	C	F	A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	F	C	F
MEDURI RENATO	F	F	C	F
MELELEO SALVATORE	F	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	F
MICHELINI RENZO	A	A	A	A
MINARDO RICCARDO	F	F	C	F
MODICA LUCIANO	C	C	F	A
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	C	C	F	
MONTI CESARINO	F	F	C	F
MONTICONE ALBERTO	A	C	F	C
MONTINO ESTERINO	C	C	F	
MORRA CARMELO	F	F	C	F
MORSELLI STEFANO	F	F	C	F
MUGNAI FRANCO	F	F	C	F
MULAS GIUSEPPE	F	F	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C		C
MUZIO ANGELO				C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M
NIEDDU GIANNI	C	C		A

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	F	C	
NOVI EMIDDIO	F	F	C	F
OCCHETTO ACHILLE	A	C	F	C
OGNIBENE LIBORIO	F	F	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA			F	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C	C	F	C
PALOMBO MARIO	F	F	C	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F	C	F
PASQUINI GIANCARLO	C	C	F	C
PASTORE ANDREA	F	F	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	F	C	F
PELLICINI PIERO				F
PERA MARCELLO	P	P	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	C	F
PESSINA VITTORIO	F	F	C	F
PETERLINI OSKAR	M	M	M	M
PETRINI PIERLUIGI	A	C	F	A
PETRUCCIOLI CLAUDIO		C	F	A
PIANETTA ENRICO	F	F	C	F
PIATTI GIANCARLO	A	C	F	A
PICCIONI LORENZO	F	F	C	F
PILONI ORNELLA	A	C	F	
PIROVANO ETTORE	F		C	F
PIZZINATO ANTONIO	A	C	F	C
PONTONE FRANCESCO	F	F	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	F	F	C	F
PROVERA FIORELLO	F	F	C	F
RAGNO SALVATORE	F	F	C	F
RIGONI ANDREA	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	C	C	F	C

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
RIZZI ENRICO	F	F	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A	A	
RONCONI MAURIZIO	F	F	C	F
ROTONDO ANTONIO	C	C	F	
RUVOLO GIUSEPPE	F	F	C	F
SALERNO ROBERTO				F
SALINI ROCCO	F	F	C	F
SALVI CESARE				C
SALZANO FRANCESCO	F	F	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	F	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	F	F	C	F
SAPORITO LEARCO	F	F		
SCARABOSIO ALDO	F	F	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE				F
SCOTTI LUIGI	F	F	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	F	F	C	F
SERVELLO FRANCESCO				F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	M	M	M	M
SODANO TOMMASO				C
SOLIANI ALBERTINA	A	F	C	A
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	C	F
STANISCI ROSA	C	C	F	A
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	C	F
TAROLLI IVO	F	F	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F	C	F
THALER HELGA	A	A	A	
TIRELLI FRANCESCO				F
TOFANI ORESTE	F	F	C	F
TOGNI LIVIO		C	F	C
TOIA PATRIZIA				A

Seduta N. 0389 del 07-05-2003 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M
TONINI GIORGIO	A	C	F	A
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	C	F
TREDESE FLAVIO	F	F	C	F
TREMATERRA GINO	F	F	C	F
TREU TIZIANO		C	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	F	C	F
TURCI LANFRANCO	A	C	F	A
TURRONI SAURO	C	C	A	C
ULIVI ROBERTO	F	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	C	F
VALLONE GIUSEPPE	A	C	F	A
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	F	F	C	F
VICINI ANTONIO	C	C	F	A
VILLONE MASSIMO				C
VITALI WALTER	C	C	C	C
VIVIANI LUIGI		C	F	
VIZZINI CARLO	F	F	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	C	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	F	F	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	F	F	C	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		C	F	C
ZICCONE GUIDO	F	F	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	F	C	F

Disegni di legge, presentazioni

DDL Costituzionale

Sen. COSSIGA Francesco

Norme sulla inviolabilità del Presidente della Repubblica (2232)

(presentato in data **07/05/03**)

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Contributo per la canonica della Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri di Trasacco (L'Aquila) (2233)

(presentato in data **07/05/03**)

Sen. PEDRIZZI Riccardo

Nuove disposizioni sugli illeciti relativi a falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (2234)

(presentato in data **07/05/03**)

Sen. MUGNAI Franco

Nuove norme in materia di risarcimento del danno da incidente stradale (2235)

(presentato in data **07/05/03**)

Sen. ULIVI Roberto

Norme di riordino del settore farmaceutico (2236)

(presentato in data **07/05/03**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha inviato, in data 31 marzo 2003, copia della relazione sull'attività svolta nell'anno 2002 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile 2003, ha inviato, in applicazione dell'articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002 (*Doc. XXXI*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 aprile 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, nel corso del 2001 (*Doc. LXXXI*, n. 2).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3^a Commissione permanente.

Interrogazioni

NIEDDU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il personale civile del Ministero della difesa, destinatario delle particolari posizioni di lavoro come Reperibilità, Turni, Sede disagiata e indennità di rischio, avendo reso tali prestazioni per l'anno 2002, non ha, ancora ad oggi, percepito tali remunerazioni;

tale situazione blocca di fatto ogni ulteriore pagamento e nello specifico il Fondo Unico di Sede, mentre in altri Ministeri il personale non solo ha avuto il saldo di tutte le voci già citate, ma ha percepito le somme relative al Fondo Unico di Sede per l'anno in corso,

si chiede di sapere quali siano i motivi di questi ritardi nel pagamento di prestazioni già rese e quali siano i correttivi che il Ministero intende apportare nel futuro affinché tali situazioni non si ripetano.

(3-01026)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il prospetto di liquidazione dei compensi spettanti alle Commissioni Tributarie relativi al primo semestre del 2002 è stato tempestivamente presentato ed inoltrato;

che tuttavia il suddetto prospetto è stato restituito affinché fosse effettuato un nuovo calcolo delle ritenute fiscali in quanto, non essendo previsto il pagamento entro l'anno 2002, i compensi devono essere soggetti a tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota media anziché di quella massima che sarebbe stata applicabile se il pagamento fosse avvenuto entro il 31 dicembre 2002;

che successivamente nel corso del 2003 è stato compilato un nuovo ed unico prospetto contenente la liquidazione dei compensi spettanti per entrambi i semestri dell'anno 2002, calcolando le ritenute fiscali con l'aliquota media;

che ciò nonostante si è accertato che i fondi necessari per pagare i compensi non sono pervenuti a tutte le commissioni tributarie;

in particolare ai componenti della Commissione Tributaria di Lecce è stato comunicato che per effetto di disposizioni specifiche del Ministero dell'economia e delle finanze, motivate da difficoltà di cassa e dirette a contenere l'entità della spesa pubblica, il pagamento dei compensi spettanti alle commissioni tributarie sarebbe stato rinviato;

che al contrario si è riscontrato che i compensi spettanti per il 2002 sono stati regolarmente pagati ai componenti di altre commissioni tributarie;

che pertanto risulta incomprensibile il mancato stanziamento dei fondi occorrenti per il pagamento ai componenti della Commissione Provinciale di Lecce,

l'interrogante chiede di conoscere per quale motivo, oltre quello sopra indicato che appare pretestuoso, non siano stati ancora pagati i compensi già maturati spettanti per il 2002 ai componenti della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.

(3-01027)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BASTIANONI, BAIO DOSSI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), reca una norma di agevolazione contributiva a favore degli imprenditori artigiani e dei coltivatori diretti, attribuendo loro, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, la possibilità di avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, con il limite che detta facoltà non venga esercitata per più di novanta giorni nel corso dell'anno;

che l'individuazione delle cause di forza maggiore nonché le ulteriori determinazioni necessarie per l'attuazione della normativa di cui sopra sono rimandate dalla medesima legge ad un separato provvedimento interministeriale di attuazione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali;

che detto provvedimento, che avrebbe dovuto essere adottato entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire entro il 2 marzo 2003, non è stato ancora emanato, né, a riguardo, risulta imminente l'attivazione dei Ministri competenti;

che l'agevolazione annunciata dall'articolo 45 della legge sopra citata ha suscitato grandissimo interesse nel mondo dell'artigianato ma il mancato adempimento dei Ministri competenti all'emanazione del decreto di cui sopra, unito al fatto che la norma stessa sia una norma di sperimentazione e valida per il solo anno 2003, rischia di vanificarne definitivamente la portata agevolativa;

che detta previsione, inoltre, riveste aspetti di particolare funzionalità in quanto valorizza le specificità delle imprese artigiane nelle quali l'ambito familiare dell'imprenditore che vi opera non permette di individuare soluzioni di continuità con l'impresa vera e propria,

si chiede di sapere quali interventi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga di assumere per la più tempestiva emanazione del decreto interministeriale di cui sopra, al fine di rendere effettiva l'agevolazione prevista dalla normativa di cui sopra.

(4-04478)

TONINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la circolare n. 27 del 7 marzo 2003 del Dipartimento per i servizi del Territorio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, che modifica il precedente decreto ministeriale 331/98, dispone che il numero minimo degli alunni (20) per l'istituzione della prima classe è invalicabile e non può subire deroghe;

l'Istituto scolastico comprensivo di San Marcello Pistoiese rappresenta una particolarità dal punto di vista organizzativo nel contesto nazionale, comprendendo tutti gli ordini di scuola presenti su un vasto territorio che include i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, San Marcello, e accoglie studenti anche nella parte montana del Comune di Pistoia e che la normativa tiene già conto delle realtà delle scuole di montagna e di quelle funzionanti nei comuni montani (articolo 21), ma che al momento la stessa non è applicata nella realtà territoriale in questione, seppure di montagna;

il Consiglio comunale di San Marcello, nella seduta dello scorso 18 aprile 2003, ha approvato un ordine del giorno nel quale si chiede al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di adottare un provvedimento che riconosca al sopracitato istituto di San Marcello Pistoiese lo *status* di scuola funzionante in comune montano (di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 331/98) o in subordine di ripristinare la possibilità di deroga al numero minimo di 20 alunni per l'istituzione della prima classe,

si chiede di sapere quali iniziative concrete si intenda adottare per riconoscere all'Istituto comprensivo di San Marcello Pistoiese lo *status* di scuola funzionante in comune montano oppure, in subordine, di ripristinare per tale istituto la deroga al numero minimo di 20 alunni per la formazione della prima classe dell'unica scuola media superiore della montagna pistoiese e scongiurare quindi il futuro rischio di chiusura.

(4-04479)

MASCIONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la riforma della scuola secondaria scompare la straordinaria tradizione degli Istituti d'Arte pregiudicandone ogni possibile prospettiva; questo atto del Governo tradisce l'attesa di decenni verso il riconoscimento di un ruolo unico nel panorama scolastico italiano;

in un sistema che suddivide in modo categorico formazione professionale e struttura dei licei l'Istituto d'Arte avrebbe dovuto svolgere una

funzione preziosa ed originale, coniugando pensiero e creatività in un laboratorio permanente di educazione artistica ed inserimento professionale;

l'attuale bozza di decreto interministeriale, nel prevedere l'aumento fino a venti del numero degli studenti per rendere operativa una sezione (notizia data alle scuole solo al termine delle iscrizioni), penalizza l'Istituto Statale d'Arte «Mengaroni» e con esso l'intera città di Pesaro e le sue tradizioni artistico-artigianali che nella ceramica avevano toccato forse il livello più alto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda modificare il suo orientamento per impedire che una scelta puramente economica provochi una ferita insanabile non solo ai tanti giovani ed insegnanti che in questa scuola hanno investito la loro professionalità e le loro aspirazioni, ma anche all'intera comunità.

(4-04480)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che Milano è crocevia strategico per il Nord Italia, territorio popolato e complesso anche per la presenza o per il transito, riscontrati più volte anche in tempi recenti, di esponenti del terrorismo internazionale e della criminalità organizzata;

che il capoluogo lombardo si trova geograficamente in attiguità ai confini nazionali e, attraverso il *gate* aeroportuale di Malpensa, ad un passaggio giornaliero che riguarda il panorama mondiale;

che a Milano si sono verificati i casi di via Cermenate, l'anno scorso, in cui ha perso la vita il Vice Questore Scrofani, e quello del 5 maggio 2003, in cui tre persone sono state ferite e la signora Stefania Guaraldi Vinassa De Regny è stata crudelmente uccisa ad opera di un cittadino che, barricatosi nel proprio appartamento, prima di suicidarsi ha infine ucciso la giovane moglie;

considerato:

che, se gli uomini del Nocs – Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza – inviati da Livorno nella giornata del 6 maggio si fossero invece trovati già in città, le operazioni si sarebbero svolte con una tempestività differente, in tempi rapidi, data la preparazione specifica di tali professionisti e l'ineccepibile agire nell'emergenza con fermezza e determinazione;

che in una metropoli europea delle caratteristiche e dimensioni di Milano, dalla quale un elicottero delle Forze Speciali, in caso di necessità, potrebbe decollare da Linate e in un quarto d'ora o poco più – non impiegando diverse ore come avvenuto ieri – raggiungere tutto il Nord Italia e, tra le altre grandi città, Genova, Torino, Trieste o Venezia, è anacronistico e dispendioso per l'incolumità dei cittadini aspettare un Nucleo proveniente da fuori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare:

se sia possibile costituire anche a Milano un Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza in grado di fronteggiare le emergenze per tutto il Nord Italia;

se analogo Nucleo Operativo possa venire costituito anche per il Sud in una città del Mezzogiorno;

se tali lacune possano essere integrate distaccando uomini sia dal Nucleo di Livorno della Polizia di Stato sia da quello di Roma del Corpo dei Carabinieri.

(4-04481)

FRANCO Paolo. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i sindacati del personale del Dipartimento trasporti terrestri (DTT) del Ministero dei trasporti hanno effettuato una giornata di sciopero, con l'astensione totale dal lavoro, il giorno 5 maggio 2003 e hanno deciso, altresì, di praticare dal 6 a 31 maggio il blocco delle operazioni tecniche e degli esami di guida (teoria e pratica) svolti fuori sede, con il risultato che, in questo periodo, tutti i principianti che devono effettuare gli esami di guida dopo aver frequentato il corso presso le autoscuole non possono sostenere gli esami «in sede», cioè presso la propria autoscuola, ma devono sostenere gli esami alla motorizzazione civile;

questo disservizio nasce dalla protesta degli esaminatori di guida, dipendenti del suddetto Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali non sono stati ancora retribuiti per gli esami effettuati in precedenza, attività questa che viene praticata come straordinario, fuori dal normale orario di lavoro;

la procedura per il pagamento di queste prestazioni è abbastanza complessa e articolata. Le autoscuole effettuano un versamento presso la Banca d'Italia adducendo come causale la prestazione dell'esaminatore. Detto versamento va a coprire le spese per gli spostamenti dell'esaminatore dalla sua sede di lavoro all'autoscuola (circa 1/5 del prezzo della benzina al litro per ogni chilometro effettuato) più il costo dello straordinario effettuato dall'esaminatore. Di norma i pagamenti avvengono 5 o 6 mesi dopo la prestazione;

sembra che per un disguido tecnico e per la scadenza di alcuni termini i versamenti trasferiti alla Tesoreria siano andati «in economia», con il risultato che la Ragioneria di Stato non intende predisporre i pagamenti di queste prestazioni agli esaminatori,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'esatto motivo per il quale si è venuta a creare questa situazione che tante difficoltà sta provocando a tutti quei cittadini che, pur avendo affrontato notevoli costi per frequentare un'autoscuola, si vedono negata la possibilità di sostenere, in breve tempo, gli esami in sede;

quali misure intenda adottare il Ministero dell'economia al fine di sbloccare la procedura contabile e se esistano reali possibilità di recuperare le risorse andate in economia di bilancio, per poterle utilizzare nell'anno in corso, al fine del pagamento delle prestazioni degli esaminatori di guida, pagamento doveroso visto che i versamenti da parte delle auto-

scuole sono stati effettuati con largo anticipo e che le prestazioni correlate sono state adempiute.

(4-04482)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che le drammatiche stragi di Aci Castello e Milano ripropongono con forza la questione dei controlli sulle armi e su chi le possiede;

visto che:

casi analoghi si sono già verificati altre volte negli ultimi mesi sollevando allarme sociale ed interrogativi che rimangono puntualmente senza risposta;

in Italia circa 900.000 persone hanno il porto d'armi, ma sono circa 4 milioni coloro che possiedono armi in casa;

considerato che:

nei giorni precedenti alle suddette come ad altre stragi sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini per richiamare l'attenzione delle autorità competenti in termini di prevenzione;

le segnalazioni dei cittadini sono rimaste inascoltate,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di adoperarsi perché la certificazione medica per la detenzione di armi, oggi generica e facoltativa, diventi obbligatoria;

se non sia il caso di adottare norme più restrittive per l'autorizzazione sia per la detenzione sia per il porto d'armi;

in quale maniera vengano vagliate le segnalazioni che i cittadini fanno alle autorità competenti.

(4-04483)

PASCARELLA, PAGANO, TESSITORE, FLAMMIA, GASBARRI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge n. 68 del 13 marzo 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e all'articolo 3 stabilisce le quote percentuali di riserva che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a rispettare in materia di assunzioni;

che nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge vengono disciplinate anche le nomine del personale docente appartenente alle categorie protette;

che la medesima legge n. 68 del 1999 ha stabilito l'assegnazione dell'8 per cento dei posti disponibili ad alcune categorie protette (disabili e anziani), rispetto all'aliquota del 15 per cento fissata dalla precedente normativa (legge n. 482 del 1968);

che da più parti è stato rilevato che i dati forniti dai tabulati predisposti dall'EDS relativi alle disponibilità dei posti da conferire ai beneficiari della legge n. 68 del 1999 non sembrano essere corrispondenti alla reale situazione dell'assegnazione delle riserve da parte della Direzione Scolastica Regionale della Campania;

che lo stesso Provveditore di Benevento ha evidenziato, con due successive comunicazioni inoltrate all'Ufficio Concorsi del Ministero dell'istruzione e all'Ufficio di Gabinetto, che l'aliquota del 15 per cento per la provincia di Benevento, relativa alla legge n. 482 del 1968, era già saturata nel mese di ottobre 1999 per cui non è dato capire come l'aliquota dell'8 per cento ridotta in base alla legge n. 68 del 1999 non sia saturata a quella data, chiedendo, inoltre, di conoscere il numero delle assunzioni effettuate ai sensi delle citate norme;

che, inoltre, sia i Dirigenti Scolastici della regione Campania sia le organizzazioni sindacali hanno rilevato che la verifica dei requisiti richiesti per accedere alla riserva prevista dalla surrichiamata normativa da parte delle categorie protette risulta difficile e quasi impossibile dato che dai fascicoli non risulta alcun elemento probatorio;

che il mancato rispetto dei limiti costituisce di fatto una violazione dei principi costituzionali del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ciò in quanto il superamento delle percentuali di legge, se da un lato costituisce un vantaggio per determinate categorie di cittadini, dall'altro costituisce una evidente lesione dei diritti e delle legittime aspettative di quanti sono utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi pubblici,

si chiede di conoscere:

se le procedure delle assunzioni delle categorie protette, nella Regione Campania, siano state effettuate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, nei limiti percentuali dalla stessa stabiliti;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per la salvaguardia di quanti, avendo conseguito l'idoneità in concorsi pubblici, vantano legittime aspettative in ordine all'assunzione nei ruoli del personale docente dell'Amministrazione Statale.

(4-04484)

RIGONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, esenta dai normali turni di esumazione previsti dalle norme dei regolamenti di polizia mortuaria le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, fino alla definitiva sistemazione delle salme stesse negli ossari o sacrari appositamente costruiti;

a seguito di un quesito interpretativo avanzato dalla Sezione provinciale di Massa Carrara dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, il Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra ha comunicato che l'articolo 7 della legge n. 204 del 1951 si applicherebbe esclusivamente ai caduti civili «deceduti in stato di prigionia od internamento successivamente al 10 giugno 1940 o dopo l'8 settembre 1943, per certificati motivi di rappresaglia o quali ostaggi» (nota prot. n. 1/356/A.V./A9.47 del 20 marzo 2003);

l'interpretazione offerta dal Commissario Generale introduce una inaccettabile discriminazione tra civili deceduti in stato di prigionia od in-

ternamento e civili uccisi nel corso di azioni belliche, tra le quali vanno considerate anche le vittime delle rappresaglie nazi-fasciste;

l'infondatezza di tale distinzione è ulteriormente dimostrata dall'attribuzione della Medaglia d'Oro al Merito Civile all'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1998), che si propone di onorare la memoria delle vittime civili di guerra, per il contributo di sangue dato alla Guerra di Liberazione;

infine, la stessa normativa richiamata dall'Amministrazione prevede che il Commissariato Generale provveda al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e alla successiva sistemazione definitiva delle salme di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia (articolo 2, lettera *d*), della legge n. 204 del 1951),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'interpretazione della normativa vigente offerta dal Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra e quali iniziative intenda assumere, al fine di promuovere la corretta interpretazione della legge.

(4-04485)

CRINÒ. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedeva un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese che, dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000, assumevano nuovi dipendenti ad incremento della forza lavoro esistente alla data del 30 settembre 1997;

che per ottenere tale credito era necessario presentare richiesta – su apposito modulo – entro 30 giorni dall'assunzione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al centro servizi di Pescara;

che il numero delle istanze pendenti al centro di Pescara ammonterà, ad oggi, a 31.000 per esaurimento di fondi;

che tra queste istanze sospese vi è anche quella della Società Metecna snc di Ardore, inviata il 13 maggio 2000;

tenuto conto che dopo tre anni dalla richiesta la suddetta ditta ha avuto dal centro operativo di Pescara la comunicazione dell'impossibilità di concessione di autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati;

considerato altresì:

che l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attribuiva un credito d'imposta – fruibile automaticamente – che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuavano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

che i decreti-legge n. 138/2002 e n. 253/2002 hanno modificato la versione originaria del credito d'imposta razionandolo per motivi di finanza pubblica, con un differimento per l'utilizzo dello stesso di ben sedici anni e prevedendo adempimenti ben precisi per chi volesse accedere al beneficio, eliminando la formula della fruizione automatica;

che la legge finanziaria 2003 ha sancito in modo definitivo le modifiche inerenti alle modalità di fruizione del bonus e all'introduzione delle procedure di controllo e monitoraggio, prolungando il blocco del bonus fino al 10 aprile 2003 e delineando quattro diverse ipotesi, per ciascuna delle quali è prevista una distinta regolamentazione;

che la suddetta nuova procedura burocratica prevede – per la richiesta dell'ammissione al credito – la presentazione, in via telematica, di una istanza da parte del contribuente al centro operativo di Pescara dell'agenzia delle entrate, cancellando l'automaticità dell'incentivo;

atteso:

che tali disposizioni hanno di fatto cancellato la certezza e la trasparenza delle posizioni tra contribuente e amministrazione pubblica;

che le imprese hanno dovuto rivedere i piani d'investimento industriale in corso d'opera, nonché reperire la liquidità necessaria per i versamenti d'imposta, contributi e ritenute per l'effetto dell'improvvisa sospensione dei crediti da usare in compensazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per cui non vengono corrisposti gli interessi sui crediti d'imposta spettanti già maturati e poi bloccati;

quali siano le procedure informatiche che assicurino la trasparenza delle domande;

quali siano gli strumenti per garantire la parità di condizione di accesso al sistema informatico;

se non si consideri eccessivo il periodo di differimento di sedici anni per l'utilizzo del credito d'imposta.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non si ritenga opportuno, anche per rispondere alle legittime aspettative degli imprenditori che hanno presentato regolare domanda tre anni fa, rifinanziare la legge n. 449 del 1997.

(4-04486)

MASCIONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che a Pesaro si svolge la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunta alla 39^a edizione, che si svolgerà dal 20 al 28 giugno 2003;

che si tratta di una rassegna prestigiosa, seguita con molta partecipazione da critica e pubblico;

che la rassegna ha ospitato, in quasi quarant'anni, le nuove esperienze cinematografiche di tutto il mondo;

che il prestigio della mostra è testimoniato da innumerevoli attestazioni che ne hanno caratterizzato lo svolgimento;

che, purtroppo, nonostante la scrupolosa gestione e il tentativo di contenere i costi, il Ministero per i beni e le attività culturali ha improvvisamente, a programma già definito, ridotto fortemente il contributo annuale (da 830 a 530 milioni di vecchie lire per l'anno corrente);

che tale drastico taglio pregiudica il pieno svolgimento dell'edizione 2003 e minaccia la stessa sopravvivenza della rassegna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in considerazione della peculiarità e dei meriti culturali della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, di rivedere il provvedimento, ripristinando il contributo finanziario, consentendo così il regolare svolgimento di una rassegna che ha conquistato largo consenso nel panorama culturale italiano.

(4-04487)

BATTAFARANO, BRUTTI Massimo, FALOMI, MONTINO, DE ZULUETA, SALVI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

lo scorso anno era stato istituito presso il Ministero delle attività produttive un tavolo di confronto per il rilancio dell'industria della ceramica di Civita Castellana;

dal mese di dicembre si sono svolte due riunioni di quel tavolo, con la partecipazione del Governo nazionale, della Regione, della Provincia, della Camera di Commercio di Viterbo, dei sindacati dei lavoratori e delle forze imprenditoriali;

nell'ultimo incontro, tenutosi il 30 gennaio, è stato proposto dai rappresentanti della Tuscia un documento unitario, che indica misure per l'abbattimento dei costi dell'energia; per l'estensione all'area del distretto industriale di Civita Castellana degli interventi di promozione industriale di cui alla legge 181/89, in attuazione dell'articolo 73 della legge 289/2002 (Legge Finanziaria) per l'applicazione delle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni; per la riduzione del costo del lavoro; per l'assunzione, da parte del Ministero, dell'impegno a sostenere la *social liability*, promuovendo con il sindacato e l'industria italiana rispettosa dei diritti fondamentali dei lavoratori sicurezza, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;

sono trascorsi da allora quasi tre mesi, ma il Ministero non ha ancora convocato il tavolo, nonostante le ripetute richieste degli Enti, delle associazioni, dei sindacati;

l'allarmante situazione dell'industria della ceramica richiede interventi immediati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre l'immediata convocazione del tavolo di concertazione, al fine di una rapida individuazione ed attuazione dei necessari interventi.

(4-04488)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il Governo nazionale, su iniziativa del Ministro dell'interno e del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio, ha istituito un Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania;

che tale Commissariato ha un organico determinato dall'ordinanza istitutiva;

che è possibile distaccare presso il Commissariato di Governo personale proveniente da enti pubblici,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che Avitabile Fabio, Esposito Carmine, Matteo Fabio, Mazza Alberto, Mellino Agostino, Pirro Daniele e Tommolillo Lucia, dipendenti con la qualifica di operatori per la raccolta differenziata dei vari consorzi di bacino per i rifiuti, istituiti per legge regionale, prestino servizio presso la struttura commissariale senza alcun provvedimento di comando o distacco;

se corrisponda al vero che tali persone prestino tutte la loro attività alle strette dipendenze del sub-commissario Facchi, che nasconderebbe alla struttura del Commissariato la irregolare presenza di tali persone;

in caso affermativo, quali siano le competenze professionali di tali persone, che ne hanno determinato la scelta da parte del sub-commissario Facchi;

in caso affermativo, se si riscontrino eventuali irregolarità amministrative che compromettano la regolarità della presenza di tali persone, che risulterebbero al lavoro presso i consorzi dei quali risultano dipendenti e dai quali sono pagati;

se, alla luce di quanto detto, si riscontrino atti che eccedono i poteri assegnati alla struttura commissariale.

(4-04489)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001 il Consiglio comunale di Pompei fu sciolto per condizionamento mafioso e fu insediata la Commissione straordinaria prevista dalla legge. Né l'atto di scioglimento né la presupposta relazione della Commissione di accesso nominata dal Prefetto di Napoli facevano alcuna menzione della Interservizi s.p.a., società a prevalente partecipazione comunale cui era commesso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale fattore cui potesse riferirsi il condizionamento della criminalità organizzata. Solo la relazione della Commissione di accesso, rimasta peraltro a lungo segreta, segnalava presunte irregolarità nella fase di scelta del *partner* privato avvenuta nel 1996. Tali presunzioni di illegittimità si mostrarono successivamente destituite di qualsiasi fondamento, come emerse anche dalla circostanza che il procedimento di aggiudicazione concorsuale ad evidenza pubblica – peraltro all'epoca non dovuto – era stato giudicato legittimo dal TAR della Campania (sentenza n. 481 del 10 febbraio 1998), ed invero la Commissione straordinaria non adottò alcuna iniziativa nei confronti di Interservizi per circa un anno. Improvvisamente, nell'agosto-settembre 2002, la Commissione straordinaria, senza che si fosse prodotto alcun evento nuovo, ottenne, nel giro di tre giorni, lo scioglimento della società Interservizi e avviò il procedimento di rescissione dei contratti (raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gestione delle aree di sosta) adducendo il condizionamento mafioso connesso all'aggiu-

dicazione dei servizi. L'atto di scioglimento della società fu annullato dallo stesso Presidente del Tribunale che lo aveva pronunciato, sul presupposto della falsa prospettazione dei fatti ad opera della Commissione straordinaria;

che la rescissione dei contratti ha invece avuto esito nella delibera commissariale n. 57 del 24 marzo 2003. I motivi addotti a sostegno della rescissione si mostrano tutti fondati su illazioni gratuite, su risultanze smentite in sede processuale, su dati presuntivi la cui infondatezza è stata resa nota alla Commissione con atti formali. Sta di fatto che, anche a Pompei, su indicazione del sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania Facchi, il servizio è stato attribuito alla Castellammare di Stabia Multiservizi s.p.a.;

che, dopo essersi vista attribuire il servizio, la Castellammare di Stabia Multiservizi s.p.a., non disponendo dei mezzi necessari per un efficiente espletamento del servizio affidatogli, ha dovuto affittare i mezzi rivolgendosi ad altre società del settore,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che la Castellammare di Stabia Multiservizi s.p.a. abbia affittato i mezzi necessari per la regolare esecuzione del servizio conferitole congiuntamente dai Commissari Comunali Prefettizi e dal sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dott. Facchi, alla stessa Interservizi s.p.a., alla quale l'appalto era stato revocato per condizionamento mafioso connesso alla aggiudicazione del servizio;

in caso affermativo, se in quanto denunciato si riscontrino eventuali irregolarità amministrative, o violazioni di leggi imputabili alle decisioni assunte dai Commissari Comunali Prefettizi e dal sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dott. Facchi.

(4-04490)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che il perdurare della situazione di straordinaria emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, oltre che per i pericoli cui la popolazione è sottoposta sotto il profilo igienico-sanitario, sta creando danni gravissimi al turismo e all'immagine della regione Campania;

che una accorta politica di attivazione delle raccolte differenziate, i cui rendimenti sono tra l'altro imposti nelle ordinanze che regolano lo stato di emergenza e sono dettati dal vigente decreto legislativo 22/97, avrebbe ridotto l'entità di tali danni in misura più che rilevante;

che fin dal 1999 il Commissario di Governo, nonché Presidente *pro-tempore* della regione Campania, Losco ha nominato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un apposito sub-commissario nella persona del sig. Giulio Facchi;

che fin dal mese di giugno del 1999 il Commissario delegato Losco ebbe a stipulare con la regione Emilia Romagna una apposita convenzione, tra l'altro particolarmente onerosa per l'amministrazione commissaria-

riale, che le affidava una serie di compiti riguardanti le raccolte differenziate,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali attività siano state poste in atto dal sub-commissario Facchi in merito ai compiti espressamente affidatigli;

quale sia il rendimento delle raccolte differenziate avviate nell'intera regione Campania;

quali siano le attività svolte dalla regione Emilia Romagna e se esse siano state svolte in proprio o affidate ad altre strutture;

quali siano stati i criteri di affidamento nel caso in cui le attività anzidette sono state affidate ad altre strutture;

se la convenzione citata sia stata rinnovata dopo i termini della sua scadenza, e quali compensi siano stati previsti e liquidati alla regione Emilia Romagna o ad altre strutture da essa incaricate.

(4-04491)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che in data 22 maggio 2001 è stata stipulata una convenzione, prot. Ministero del lavoro n. 1629, tra il Ministero del lavoro, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Commissario Governativo per l'emergenza rifiuti in Campania, l'Assessorato regionale all'Ambiente e l'Assessorato regionale al Lavoro;

che sulla base di detta convenzione è stato approvato, in un primo momento il 26 settembre 2001 e definitivamente con alcune correzioni l'8 marzo 2002, uno schema di convenzione tra la regione Campania e la Fintermica s.p.a., attraverso la sua controllata s.r.l. Jacorossi Imprese, per il progetto esecutivo relativo al ripristino e alla bonifica del sito «Litorale Domizio-Flegreo e Agro-Aversano»;

che tale accordo, all'articolo 26, ricorda che il Ministero del lavoro ed il Ministero dell'ambiente (con la convenzione del maggio 2001) hanno assunto l'impegno ad individuare e richiedere al Ministero dell'economia le risorse a valere sui bilanci 2003-2006 per i fondi necessari;

che destano perplessità sia la durata della convenzione estesa per il tempo di 60 mesi che appare troppo lunga per essere un periodo di emergenza, che la garanzia da parte della Regione Campania per l'adempimento di tutti gli obblighi di pagamento assunti dal Commissario delegato di Governo nei confronti di Jacorossi Imprese così come previsto dall'articolo 16.3 della convenzione, in contrasto con quanto afferma invece l'articolo 26.4 che prevede un impegno della regione Campania a concorrere nella misura del 50 per cento degli importi necessari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia possibile che sulla base della convenzione del 22 maggio 2001 tra Ministero del lavoro, Ministero dell'ambiente, Commissariato rifiuti e regione Campania possa la regione Campania affidare opere e servizi per 230 miliardi di lire ad una società privata;

se i Ministri siano a conoscenza delle modalità con le quali è stata individuata la Fintermica s.p.a. poiché la trattativa è stata di tipo privato;

se si sia proceduto ad effettuare una verifica sulla situazione dei soci sia della capogruppo Fintermica sia di Jacorossi Imprese e se, in caso affermativo, sia possibile conoscere i risultati di tale indagine;

se, in caso di indagine effettuata, siano risultati eventuali precedenti penali a carico dei soci;

se al Ministro del lavoro risulti che la Jacorossi Imprese si sia mai occupata di formazione professionale visto che l'accordo prevede che quest'ultima si impegni a svolgere attività formativa per 342 operai e 38 tecnici per sei mesi.

(4-04492)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che da notizie informalmente ricevute, e da quanto riportato dai mezzi di informazione, in merito alla realizzazione degli impianti definitivi per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Campania, in capo al Commissario di Governo – Presidente della Regione sembrerebbe che il raggruppamento di imprese (capogruppo FISA-ITALIMPIANTI e, per esso, la società di scopo, FIBE, appositamente creata) aggiudicatario della realizzazione di 3 impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (C.d.R.) e di un termovalorizzatore a servizio della provincia di Napoli non ha ancora dato inizio alla costruzione del termovalorizzatore previsto nell'area industriale di Acerra, mentre sta realizzando solo due degli impianti di produzione del C.d.R. (Caivano e Giugliano);

che lo stesso raggruppamento di imprese, aggiudicatario anche della realizzazione di 4 impianti di produzione del C.d.R. e di un termovalorizzatore a servizio delle altre province della Campania, solo da pochi giorni ha firmato il relativo contratto e sta procedendo alla costruzione unicamente di due degli impianti di C.d.R. (Pianodardine, Avellino, S.Maria Capua Vetere e Caserta), mentre non ha finora iniziato né i lavori relativi agli altri due impianti, né quelli relativi al termovalorizzatore;

che la localizzazione del termovalorizzatore, previsto in comune di S.Maria La Fossa (Caserta) è stata per lungo tempo bloccata dalla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) del Ministero dell'ambiente e solo il tempestivo intervento del nuovo Ministro, On. Matteoli, ha consentito che tale parere (positivo) fosse emesso, permettendo in tale maniera anche la firma del contratto;

che la tardiva firma del suddetto contratto, in uno con i ritardi accumulati dai Commissari Delegati, Losco e Bassolino, quest'ultimo Presidente della Regione Campania, e dai precedenti Ministri dell'ambiente Ronchi e Bordon, ha dato luogo alla richiesta del raggruppamento di imprese di anticipazioni economiche da parte del Commissario Delegato Bassolino (stimate in non meno di 50 miliardi) per avviare alla costruzione le opere, inficiando così la *ratio* dell'appalto in «project financing»

(e la sua convenienza) che prevedeva che qualsiasi incombenza finanziaria fosse in capo all'affidatario,

l'interrogante chiede di conoscere:

se le notizie riportate siano rispondenti alla reale situazione della realizzazione degli impianti che dovrebbero mettere fine alla gravissima situazione di emergenza dello smaltimento dei rifiuti urbani in Campania;

quali siano i tempi previsti per la costruzione e messa in esercizio degli altri impianti di produzione del C.d.R., nonché dei due termovalorizzatori;

in base a quali motivazioni la commissione V.I.A., anche in considerazione della gravità della situazione, non abbia espresso rapidamente il proprio parere in merito alla localizzazione di S.Maria La Fossa e quali azioni di competenza dei precedenti Ministri dell'ambiente e dei Commissari Delegati, Presidenti della Regione Campania, non siano state messe in essere con la dovuta solerzia e celerità;

quale sarà il destino del C.d.R. prodotto a Caivano e Giugliano (Napoli), Pianodardine (Avellino) e S.Maria Capua Vetere (Caserta) in mancanza dei termovalorizzatori e, comunque, nelle more della loro costruzione;

quali azioni il commissario Bassolino reputi di mettere in atto per recuperare le cifre erogate al concessionario FISIA – ITALIMPIANTI (e/o FIBE).

(4-04493)

FLORINO. – Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che a partire dall'estate 2002 la holding HERA s.p.a., iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con il numero di repertorio amministrativo 363550, ha imboccato un percorso di intenso dinamismo societario, nel quale si colloca la fusione mediante incorporazione della A.M.I. s.p.a. (Azienda Multiservizi Imolese s.p.a.);

che tale incorporazione ha condotto nell'orbita della richiamata holding, tra le società già appartenenti al gruppo A.M.I., anche la ARES s.p.a., la AMAV Ambiente s.p.a. (appaltatrice del servizio di igiene urbana a S.Anastasia), la Leucopetra s.p.a. (appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Portici), la Penisola Verde s.p.a. (appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a Sorrento);

che in concomitanza con tali mutamenti le suddette ditte consociate o le ditte di cui esse sono partner privato hanno dato luogo ad una politica molto aggressiva di acquisizione di appalti in Comune dell'area vesuviana, scalzando a vario titolo, ma soprattutto sul fondamento delle rescissioni contrattuali realizzate con il pretesto di infiltrazioni camorristiche, le compagini imprenditoriali già presenti in loco;

che tale acquisizione di appalti è avvenuta attraverso ordinanze del Commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania nella persona del sub-commissario Facchi, il quale ha manifestatamente agito eccedendo i suoi poteri istituzionali;

che la Leucopetra s.p.a., con questo sistema, ha acquisito, accanto all'appalto nel Comune di Portici, l'appalto nei comuni di Trecase, Poggiomarino e Boscotrecase; la Castellammare di Stabia Multiservizi, di cui è socio privato la richiamata ARES s.p.a. del gruppo HERA, ha acquisito l'appalto nei Comuni di Gragnano e Pompei;

che con l'evidente distorsione delle regole di mercato e con rilevante danno erariale l'attribuzione dell'appalto a tali ditte è stata accompagnata dall'attribuzione alle stesse di erogazioni finanziarie da parte del Commissariato straordinario, senza alcuna giustificazione e senza alcuna seria analisi dei costi;

che alcuni casi come quelli di Gragnano e Pompei appaiono particolarmente eclatanti;

che nel caso di Gragnano, destituita la ditta privata già appaltatrice del servizio in seguito ad improvvisa revoca del certificato antimafia, la ditta Castellammare di Stabia Multiservizi ha ottenuto, da parte del sub-commissario straordinario Facchi, il riconoscimento di un costo superiore di quasi il 200 per cento a quello rivelatosi effettivo, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ditta in sede di offerta per l'appalto definitivo (la Castellammare di Stabia Multiservizi è poi risultata egualmente soccombente in sede di gara per l'appalto definitivo);

che il caso di Pompei è segnato da fatti di estrema gravità:

con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 2001 il Consiglio comunale di Pompei fu sciolto per condizionamento mafioso e fu insediata la Commissione straordinaria prevista dalla legge. Né l'atto di scioglimento, né la presupposta relazione della Commissione di accesso nominata dal Prefetto di Napoli facevano alcuna menzione della Interservizi s.p.a., società a prevalente comunale cui era commesso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale fattore cui potesse riferirsi il condizionamento della criminalità organizzata. Solo la relazione della Commissione di accesso, rimasta peraltro a lungo segreta, segnalava presunte irregolarità nella fase di scelta del partner privato avvenuta nel 1996. Tali presunzioni di illegittimità si mostrarono successivamente destituite di qualsiasi fondamento, come emerse anche dalla circostanza che il procedimento di aggiudicazione concorsuale ad evidenza pubblica – peraltro all'epoca non dovuto – era stato giudicato legittimo dal TAR della Campania (sent. n.481 del 10 febbraio 1998). Ed invero la commissione straordinaria non adottò alcuna iniziativa nei confronti di Interservizi per circa un anno. Improvvisamente, nell'agosto-settembre 2002, la commissione straordinaria, senza che si fosse prodotto alcun evento nuovo, ottenne, nel giro di tre giorni, lo scioglimento della società Interservizi e avviò il procedimento di rescissione dei contratti (raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gestione delle aree di sosta) adducendo il condizionamento mafioso connesso all'aggiudicazione dei servizi. L'atto di scioglimento della società fu annullato dallo stesso Presidente del Tribunale che lo aveva pronunciato, sul presupposto della falsa prospettazione dei fatti ad opera della Commissione straordinaria. La rescissione dei contratti ha invece avuto esito nella delibera commissariale n. 57

del 24 marzo 2003. I motivi addotti a sostegno della rescissione si mostrano tutti fondati su illazioni gratuite, su risultanze smentite in sede processuale, su dati presuntivi la cui infondatezza è stata resa nota alla Commissione con atti formali. Sta di fatto che, anche a Pompei, su indicazione del sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania Facchi, il servizio è stato attribuito alla Castellammare di Stabia Multiservizi s.p.a.;

anche volendo prescindere dall'eclatante carattere arbitrario delle motivazioni addotte dai Commissari straordinari nella richiamata delibera n. 57/2003, i fatti di Pompei assumono una particolare gravità per la circostanza che il socio privato di Interservizi aveva denunciato alla Magistratura di Torre Annunziata un tentativo di concussione da parte degli amministratori comunali in carica a Pompei nel 2000 (gli stessi amministratori poi destituiti in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per condizionamento mafioso). Tale concussione era consistita nel tentare di costringere il socio privato a vendere la propria quota ad una società di comodo degli amministratori comunali medesimi. Secondo le accuse della Procura della Repubblica, per conseguire il proprio obiettivo, gli amministratori comunali avevano bloccato pagamenti dovuti alla Interservizi e avevano pretestuosamente bocciato i bilanci societari. Sui fatti pende il giudizio, pervenuto alla fase dell'udienza preliminare. Ebbene, la società di comodo cui gli amministratori comunali pretendevano che il socio privato di Interservizi vendesse la propria quota era la ARES s.p.a., oggi nella holding HERA. La ARES è socio privato della Castellammare di Stabia Multiservizi, cioè controlla la quota privata della società cui i Commissari straordinari di Pompei hanno oggi attribuito il servizio su indicazione del Commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania. Ciò equivale a dire che il risultato non conseguito, per via di concussione, dagli amministratori di Pompei destituiti per camorra viene oggi assicurato alla ARES dai Commissari straordinari anticamorra. Si tratta di un esito evidentemente paradossale e gravemente antigiusuridico e fonte di allarme in una città già gravemente toccata dagli eventi conducenti allo scioglimento;

non è senza rilievo notare che l'offensiva dei Commissari straordinari contro Interservizi coincide temporalmente (agosto-settembre 2002), in modo pressoché perfetto, con l'ingresso della ARES s.p.a. in HERA, la quale ha evidentemente bisogno di acquisire commesse in vista della quotazione in borsa;

le gravi carenze della Castellammare di Stabia Multiservizi e il ruolo discutibile svolto in essa dalla ARES s.p.a. erano stati pubblicati in un documento del dicembre 2002 dal Sindaco di Castellammare di Stabia, comune in cui la stessa società svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il servizio di gestione delle aree di sosta. Ma ciò evidentemente non è servito ad indurre ad un comportamento più cauto né la Commissione straordinaria presso il Comune di Pompei né il Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania,

l'interrogante chiede di sapere:

quali accertamenti siano stati compiuti o si intenda compiere sugli episodi di espansione della presenza delle società del gruppo HERA nei Comuni vesuviani, espansione avvenuta con il supporto improprio del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania;

se le richiamate determinazioni del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania, con ordinanze a firma del sub-commissario Facchi, corrispondano ai poteri ed alla funzione istituzionale ad esso attribuiti;

quali iniziative si intenda adottare con riferimento ai fatti intervenuti nel Comune di Pompei per ripristinarvi la legalità con riferimento al caso Interservizi.

(4-04494)

FLORINO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che a partire dal 18 marzo 1996 sono stati conferiti al Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale della Campania poteri di Commissario Delegato per lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, assimilati, speciali e pericolosi;

che dal 23 febbraio 1999, senza che ancora fosse stato dichiarato lo stato di emergenza, tali poteri sono stati ampliati anche al risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica, alla bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti, alla tutela delle acque superficiali, al dissesto idrogeologico e del sottosuolo;

che a tutt'oggi sono state emanate sia direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, ben 13 ordinanze, l'ultima delle quali il 27 marzo 2001, che regolano le attività del Commissario delegato e che consentono amplissime deroghe alle vigenti procedure, norme e leggi sia regionali sia nazionali;

che in ragione di quanto sopra era nei poteri del Commissario stipulare convenzioni con Enti di diritto pubblico o anche privatistico;

che dalla lettura delle ordinanze sembrerebbe che la struttura commissariale sia allo stato composta da: 1 Commissario delegato, 1 Commissario Vicario, 1 Vice-Commissario, 3 Sub-commissari, 134 unità di personale proveniente dalla pubblica amministrazione, 20 unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, ma assunto con contratto a tempo determinato equiparato a quello di dipendenti regionali di fascia D (ex 8°), 10 unità di personale anch'esso estraneo alla pubblica amministrazione con compensi determinati sulla base delle tariffe professionali vigenti;

che delle 155 unità di personale ben 20 sono adibite ad esclusivo servizio di supporto e segreteria del Commissario Vicario, del Vice-Commissario e dei 3 Sub-Commissari;

che il compenso, la diaria mensile, l'indennità di funzione dei suddetti Commissario Vicario, Vice-Commissario e Sub-Commissario sono determinati dall'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3111 del 12 marzo 2001, che ne determina la misura ai sensi dell'articolo 21 della legge re-

gionale della Campania n. 18 del 6 dicembre 2000, e l'applicazione di tali leggi fa sì che l'ammontare sia non meno di 25 milioni di lire mensili, pari a 300 milioni di lire per anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali e quante convenzioni siano state stipulate dal Commissario delegato;

quali siano stati i criteri che hanno indirizzato la scelta dei soggetti pubblici o privati titolari delle convenzioni;

se le convenzioni siano state espletate o siano ancora in vigore e a quanto ammontino i corrispettivi pattuiti e quelli finora liquidati;

se, in caso di prolungarsi dello stato di emergenza in Campania nei settori prima elencati, non si reputi opportuno formulare il testo di una ordinanza complessiva ed integrale che vada a riordinare quelle in precedenza emanate, in maniera da rendere più chiari le attività ed i poteri del Commissario delegato;

quante unità di personale prestino la loro attività presso gli uffici del Commissario delegato e da quali amministrazioni provengano;

secondo quali criteri di specifica professionalità sia stato scelto il personale non proveniente da pubbliche amministrazioni;

quali siano i nominativi di detto personale e a quanto ammontino i compensi liquidati;

se tali compensi siano stati congruiti dai competenti Ordini Professionali;

se, attesi i risultati finora conseguiti, che, anche dalla lettura degli organi di informazione, evidenziano l'inefficienza del Commissario delegato, non si consideri esagerata la presenza di un così alto numero di diretti aiutanti del Commissario medesimo (così come precedentemente illustrato), per i quali la spesa sostenuta per gli emolumenti è di non meno di 1,5 miliardi l'anno;

se non si reputi altrettanto abnorme che ben 20 unità di personale siano destinate al solo servizio di supporto e segreteria di questi aiutanti.

(4-04495)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

che la situazione dell'emergenza rifiuti in Campania è tale da aver determinato il rinnovo della dichiarazione dello stato di emergenza;

che la dichiarazione dello stato di emergenza trova applicazione con l'emanazione di una ordinanza interministeriale attraverso la quale è stato individuato e nominato quale Commissario di Governo il Presidente della Giunta Regionale, Antonino Bassolino;

che tra i poteri esercitati dalla struttura commissariale vi è stato anche quello di indicare alle Amministrazioni Comunali quali dovessero essere le ditte alle quali affidare il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

che l'esercizio di tali poteri ha portato scarsissimi risultati nel campo della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti stessi, a fronte di una spesa elevatissima;

che tali poteri sono stati esercitati anche dal sub-commissario Facchi attraverso l'emanazione di ordinanze a propria firma;

che tra i comuni che hanno dovuto subire l'imposizione del sub-commissario Facchi vi è anche quello di Gragnano (Napoli) il quale a partire dalla data del 27 gennaio 2002 si è visto costretto ad affidare alla Castellammare Servizi S.p.A. il servizio di raccolta rifiuti per un importo mensile di Euro 215.600,00 con una maggiore spesa mensile di Euro 110.152,13 rispetto all'importo del precedente appalto;

che l'onere di tale maggiore spesa sopportata dall'Amministrazione Comunale è stato coperto con un intervento economico della struttura commissariale;

che quindi dal mese di gennaio 2002 fino al 30 novembre dello stesso anno la Castellammare Servizi S.p.A. ha operato riscuotendo dal Comune di Gragnano la somma di Euro 105.447,87 e addebitando al commissario somme mensili variabili;

che nei primi 15 giorni del mese di dicembre la Castellammare Servizi S.p.A. ha continuato a svolgere il servizio su proroga del sub-commissario Facchi ma dopo questo termine il sub-commissario ha ritenuto di disinteressarsi;

che a causa di questo improvviso disinteressamento l'Amministrazione Comunale di Gragnano ha espletato una gara informale per l'affidamento urgente per 6 mesi del servizio per l'importo a base d'asta di Euro 825.000,00 IVA compresa, e così per un importo mensile di Euro 124.500,00 oltre IVA scaturito da un attento esame dei costi curato dal Settore Tecnico del Comune;

che alla suddetta gara sono state invitate anche le ditte segnalate in precedenza dal sub-commissario Facchi, compresa la Castellammare Servizi S.p.A.;

che il servizio è stato affidato all'unica impresa che ha fatto pervenire un'offerta per il prezzo mensile di Euro 124.500,00;

che la Castellammare Servizi S.p.A. ha fatto invece pervenire al Comune di Gragnano per tale gara una offerta per continuare a svolgere il servizio, con le stesse modalità con cui già lo svolgeva, per un importo mensile di Euro 155.000,00 oltre IVA, e quindi per una differenza in meno di Euro 41.000,00 oltre IVA rispetto alla somma che era stata precedentemente definita dal sub-commissario Facchi nella sua ordinanza;

che risulta quindi evidente, alla luce di quanto sopra, l'enorme spreco di denaro pubblico determinato dalla gestione del sub-commissario Facchi nell'affidamento privatistico di tale appalto,

l'interrogante chiede di sapere:

quali atti il Ministro dell'ambiente intenda adottare per verificare la legittimità delle ordinanze firmate in proprio dal sub-commissario Facchi;

quali provvedimenti intenda prendere alla luce dei gravi fatti enunciati allo scopo di verificare se l'episodio denunciato si sia verificato nei confronti anche di altre Amministrazioni Comunali;

se il Ministro dell'economia intenda promuovere indagini volte ad accertare l'enorme spreco di denaro pubblico generato dalla suddetta gestione commissariale e se intenda attuare dei provvedimenti per evitare che tale irresponsabile gestione di fondi pubblici si verifichi in futuro.

(4-04496)

MUGNAI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che si apprende da articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale come presso la Procura della Repubblica di Siena si sarebbero verificati disservizi che avrebbero provocato domande di trasferimento presentate dai magistrati del Pubblico Ministero, si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare presso la Procura della Repubblica di Siena;

quali interventi siano stati eventualmente posti in essere dal Governo per trovare risposte adeguate alla esigenza di giustizia richiesta dalla collettività senese in un'area che necessita di un monitoraggio costante e di un'attenta azione penale tale da scoraggiare infiltrazioni criminali;

quali siano stati i reali motivi che hanno generato tali anomale richieste di trasferimenti;

se si intenda ricercare eventuali responsabilità nella vicenda.

(4-04497)

LONGHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

la regione Liguria è stata, nell'ultimo decennio, duramente colpita da ripetuti e gravi eventi alluvionali;

che nel solo anno 2002 si sono verificati numerosi episodi meteorologici intensi come quello dell'aprile-maggio nella provincia di Savona, dell'agosto nella provincia di La Spezia, del settembre nelle province di Genova e Savona e del novembre nelle province di Genova, Imperia e parzialmente di Savona;

l'episodio alluvionale del 24, 25 e 26 novembre 2002 risulta essere il più grave di quell'anno e per un riscontro di danni di oltre 540 milioni di euro;

considerato che:

nel corso del 2002 si sono verificate altre emergenze nazionali quali quelle relative alle eruzioni di Etna e Stromboli, al terremoto del Molise e all'alluvione del Nord-Italia;

le risorse da destinare alla regione Liguria risultano sicuramente insufficienti per il completo recupero degli assetti territoriali, per il ristoro dei danni alla proprietà privata e ai comparti produttivi,

si chiede di sapere se il Governo:

intenda attivare azioni mirate per rendere più tempestive le assegnazioni delle risorse già individuate;

finanziare quelle opere per la difesa del suolo atte a mitigare il rischio di future alluvioni accedendo anche a risorse specifiche e differenziate;

finanziare con fondi specifici il risarcimento dei danni per la ripresa dei comparti delle attività produttive e dell'agricoltura.

(4-04498)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-01026, del senatore Nieddu, sui ritardi nel pagamento di prestazioni rese dal personale civile del Ministero della difesa;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01027, del senatore Costa, sul mancato pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione tributaria provinciale di Lecce.

